Senato della Repubblica

Camera dei deputati

I temi dell'attività parlamentare nella XVII legislatura

Cultura, spettacolo, sport

DOSSIER - XVIII LEGISLATURA

aprile 2018

Senato della Repubblica

SERVIZIO STUDI
TEL. 06 6706 2451 - studi1@senato.it

SERVIZIO DEL BILANCIO
TEL. 06 6706 5790 - sbilanciocu@senato.it

SERVIZIO AFFARI INTERNAZIONALI
TEL. 06 6706 3666 - segreteriaaaii@senato.it

Camera dei deputati

SERVIZIO RESPONSABILE:
SERVIZIO STUDI
TEL. 06 6760 3410 - st_segreteria@camera.it

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO
TEL.06 6760 2174 - bs_segreteria@camera.it

SEGRETERIA GENERALE - UFFICIO RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA
TEL.06 6760 2145 - cdrue@camera.it

SERVIZIO BIBLIOTECA
TEL.06 6760 3805 - bib_segreteria@camera.it

SERVIZIO PER IL CONTROLLO PARLAMENTARE
TEL.06 6760 3381 - sgcp@camera.it

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Cultura, spettacolo, sport 1

La nuova organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 3

Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale 13

Le professioni dei beni culturali 32

Le Capitali della cultura 36

Interventi per la diffusione della cultura 39

Interventi per il cinema e l'audiovisivo 46

Gli interventi per lo spettacolo 58

Le fondazioni lirico-sinfoniche 68

Interventi riguardanti gli organismi sportivi 77

Impianti sportivi e promozione dello sport 81

Cultura, spettacolo, sport

Nella XVII legislatura è stato introdotto un nuovo strumento di pianificazione strategica, denominato "Grandi Progetti Beni culturali", ed è stato costituito un Fondo per la tutela del patrimonio culturale. Inoltre, per incentivare le erogazioni liberali, è stato introdotto il c.d. ART-BONUS.
Si è registrato un complesso intervento finalizzato a tutelare e valorizzare l'area archeologica di Pompei, è stata reintrodotta la categoria del "monumento nazionale", sono state introdotte novità per garantire l'erogazione dei servizi nei luoghi della cultura ed è stato previsto il conferimento annuale del titolo di Capitale italiana della cultura.
Specifiche iniziative sono state rivolte alla diffusione della cultura.
Per quanto riguarda l'organizzazione del Ministero, in particolare, sono state trasferite allo stesso le funzioni in materia di turismo e sono stati costituiti 32 musei e parchi archeologici di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale. Novità sono intervenute anche in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali in tali luoghi della cultura, per alcuni dei quali si è determinato un contenzioso che, in un caso, è ancora in corso.
Con la riforma relativa al cinema e all'audiovisivo è stato istituito un apposito Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel settore ed è stata rafforzata la disciplina del credito di imposta. Inoltre, sono stati previsti due piani straordinari per il potenziamento del circuito delle sale e per la digitalizzazione del patrimonio e sono stati ridisciplinati la tutela dei minori nella visione delle opere, la promozione delle opere europee e italiane, i rapporti di lavoro. La disciplina applicativa è stata pressoché tutta adottata.
La riforma dello spettacolo ha introdotto nello stesso nuovi settori, esteso l'ART-BONUS, reintrodotto il credito di imposta per le attività musicali. L'intervento deve essere completato, entro il 27 dicembre 2018, attraverso l'adozione di decreti legislativi.
Con specifico riferimento al settore lirico-sinfonico, si è cercato di fronteggiarne la crisi, in particolare prevedendo il riassetto della *governance* delle fondazioni e l'adozione di piani di risanamento ed erogando specifiche risorse. Dal 31 dicembre 2019, le attuali fondazioni lirico-sinfoniche saranno inquadrate, alternativamente, come fondazione lirico-sinfonica o teatro lirico-sinfonico, con conseguenti diverse modalità organizzative, di gestione e di funzionamento.

Le iniziative in materia di sport hanno riguardato, anzitutto, l'impiantistica, prevedendo, in particolare, lo stanziamento di risorse – anche attraverso l'istituzione del Fondo sport e periferie e l'introduzione del c.d. SPORT BONUS –, la semplificazione della procedura per la realizzazione e l'ammodernamento degli stessi impianti, la modifica della disciplina in materia di uso e gestione dei medesimi, l'introduzione di previsioni finalizzate ad agevolare lo svolgimento di eventi sportivi internazionali.
Relativamente alla promozione dello sport, gli interventi sono stati finalizzati, tra l'altro, al potenziamento delle discipline motorie in ambito scolastico, alla tutela degli

studenti praticanti attività sportiva agonistica, all'agevolazione del tesseramento sportivo di minori stranieri e alla tutela della parità di genere nello sport. Inoltre, è stato istituito il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano.
Con riferimento agli organismi sportivi, è stato stabilizzato il finanziamento del Comitato italiano paralimpico (CIP) e il medesimo Comitato è stato trasformato in ente autonomo di diritto pubblico ed è stato ridefinito il limite dei mandati degli organi del CONI, del CIP e degli altri organismi. E' stata, infine, prevista la possibilità di costituire società sportive dilettantistiche con scopo di lucro e, con l'istituzione presso il CONI di un apposito Registro nazionale, si è regolamentata la professione di agente sportivo.

La nuova organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

L'organizzazione del Ministero è stata interessata, nella XVII legislatura, da una serie rilevante di modifiche, effettuate attraverso previsioni normative primarie, un primo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e vari decreti ministeriali, intersecati temporalmente fra loro e, da ultimo, un nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
In particolare, sono state trasferite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero le funzioni in materia di turismo e sono stati costituiti 32 musei e parchi archeologici di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale, nonché le Soprintendenze Archeologia, Belle arti e paesaggio e le Soprintendenze archivistiche e bibliografiche.
Novità sono intervenute anche in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali nei musei e nei parchi archeologici di rilevante interesse nazionale, per alcuni dei quali si è determinato un contenzioso che, in un caso, è ancora in corso.

Le funzioni in materia di turismo

L'art. 1, co. 2-8, della L. 71/2013, di conversione del D.L. 43/2013, ha disposto il trasferimento al Ministero dei beni e delle attività culturali delle funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di turismo, conseguentemente prevedendo che il Ministero assumeva la denominazione di Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
Con il DPCM 21 ottobre 2013 è stata operata l'individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire.

Il processo di riorganizzazione del Mibact

Sulla base dell'art. 16, co. 4, del D.L. 66/2014 (L. 89/2014), come modificato dall'art. 2, co. 4-*bis*, del D.L. 90/2014 (L. 114/2014) – che ha autorizzato i Ministeri, fino al 15 ottobre 2014, ad adottare i regolamenti di organizzazione nella forma di DPCM (anziché di DPR) –, è stato adottato il DPCM 171/2014.
Nell'adozione del DPCM si è tenuto conto di quanto previsto dall'art. 14 del D.L. 83/2014 (L. 106/2014), che ha dettato disposizioni specifiche per l'organizzazione del Mibact.

In particolare, l'art. 14, co. 1, del D.L. 83/2014 – novellando l'art. 54 del d.lgs. 300/1999 - aveva previsto che il numero complessivo degli uffici dirigenziali generali, centrali e periferici, del Mibact, incluso il Segretario generale, non poteva essere superiore a 24, dei quali non più di 2 presso il Gabinetto del Ministro

(previsione in seguito superata).

Al contempo ha stabilito che, a seguito del verificarsi di eventi calamitosi per i quali sia vigente o sia stato deliberato nei 10 anni antecedenti lo stato di emergenza, il Ministro può riorganizzare gli uffici del Ministero operanti nelle aree interessate, in via temporanea (per un periodo non superiore a 5 anni), per assicurare la migliore gestione degli interventi necessari per la tutela del patrimonio culturale.
Con riferimento a tale previsione, è intervenuto - a seguito del sisma del 24 agosto 2016 - il DM 483/2016.

Il co. 2 ha previsto che, con decreto interministeriale (MIBACT-MEF-PA), gli istituti e i luoghi della cultura statali (v. art. 101 d.lgs. 42/2004) e gli uffici competenti su complessi di beni distinti da eccezionale valore archeologico, storico, artistico o architettonico possono essere trasformati in "soprintendenze" dotate di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile. In tali strutture, invece del consiglio di amministrazione, è previsto un amministratore unico, da affiancare al soprintendente, dotato di specifiche competenze gestionali e amministrative in materia di valorizzazione del patrimonio culturale.
A sua volta, il co. 3 ha previsto che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di riorganizzazione, sarebbe stato abrogato l'art. 7 del d.lgs. 368/1999 che stabiliva, in particolare, l'istituzione delle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici, quali uffici di livello dirigenziale generale, in ogni regione a statuto ordinario, nonché nelle regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna.

Successivamente, peraltro, sulla base di quanto disposto, in particolare, dall'art. 16 del D.L. 78/2015 (L. 125/2015), dall'art. 1, co. 327, della L. 208/2015 (L. di stabilità 2016) e dall'art. 1, co. 432, della L. 232/2016 (L. di bilancio 2017), sono intervenute rilevanti modifiche all'organizzazione del Mibact, effettuate attraverso decreti ministeriali.

Da ultimo, è intervenuto il DPCM 238/2017 che, oltre a dar seguito a quanto previsto dall'art. 22, co. 7-*quinquies*, del D.L. 50/2017 (L. 96/2017) circa l'incremento di una unità dirigenziale di livello generale, ha novellato il DPCM 171/2014 inserendo nello stesso le modifiche derivanti da alcuni dei decreti ministeriali nel tempo adottati.

L'attuale organizzazione del Mibact

In base al DPCM 171/2014, il Mibact si articola in amministrazione centrale, organi consultivi centrali, istituti centrali e istituti dotati di autonomia speciale, amministrazione periferica.

1) Amministrazione centrale

L'Amministrazione centrale del Mibact si articola in un Segretariato generale e in Direzioni generali.
Il Segretario generale assicura il coordinamento e l'unità dell'azione amministrativa. Coordina, inoltre, le Direzioni generali centrali e gli uffici dirigenziali generali periferici del Ministero ed è responsabile direttamente nei confronti del

Ministro dell'attività di coordinamento e della realizzazione degli indirizzi impartiti dallo stesso.

Le Direzioni generali sono attualmente 11: Educazione e ricerca; Archeologia, Belle arti e paesaggio; Arte e architettura contemporanee e periferie urbane; Spettacolo; Cinema; Turismo; Musei; Archivi; Biblioteche e istituti culturali; Organizzazione; Bilancio.

Nello specifico, la Direzione generale Musei, istituita dal DPCM 171/2014, sovrintende al sistema museale nazionale – articolato in sistemi museali regionali e sistemi museali cittadini –, coordina i (nuovi) Poli museali regionali e promuove la costituzione di poli museali per la gestione integrata e il coordinamento dell'attività dei musei e dei luoghi della cultura nell'ambito di uno stesso territorio.
Tra le competenze della Direzione generale Educazione e ricerca, anch'essa istituita dal DPCM 171/2014, vi sono quelle relative alla predisposizione di un Piano nazionale annuale per l'educazione al patrimonio culturale, alla tenuta e all'aggiornamento degli elenchi relativi ai restauratori (artt. 29 e 182 del d.lgs. 42/2004) e di quelli relativi agli altri professionisti dei beni culturali (art. 9- *bis* del d.lgs. 42/2004).

L'attuale organizzazione delle Direzione generali – che le vede in numero ridotto rispetto alle 12 originariamente previste dal DPCM 171/2014 – deriva dal DM 23 gennaio 2016, adottato a seguito di quanto disposto dall'art. 1, co. 327, della L. 208/2015, che aveva previsto la riorganizzazione degli uffici dirigenziali, anche di livello generale, del Mibact, al fine di dare più efficace attuazione alle disposizioni sul silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche di cui all'art. 17-*bis*, co. 3, della L. 124/2015.
In particolare, il DM 23 gennaio 2016 ha previsto la costituzione di un'unica Direzione generale Archeologia, Belle arti e paesaggio, a fronte delle precedenti Direzione generale Archeologia e Direzione generale Belle arti e paesaggio.
Tale nuovo assetto è stato introdotto nel DPCM 171/2014 con il DPCM 238/2017.

2) Istituti centrali e Istituti dotati di autonomia speciale

Gli Istituti centrali sono attualmente 7: Istituto centrale per il catalogo e la documentazione; Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane; Istituto centrale per la demoetnoantropologia; Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario; Istituto centrale per gli archivi; Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi; Istituto centrale per l'archeologia.
Infatti, a fronte degli 8 Istituti centrali originariamente previsti dall'art. 30, co. 1, del DPCM 171/2014:

- con D.I. 8 maggio 2015 e con D.I. 15 settembre 2015 è stata attribuita l'autonomia speciale, rispettivamente, all'Opificio delle pietre dure e all'Istituto centrale per la grafica, precedentemente inclusi nell'elenco degli Istituti centrali;
- con DM 245 del 13 maggio 2016 è stato costituito l'Istituto centrale per l'Archeologia.
  Anche tale nuovo assetto è stato introdotto nel DPCM 171/2014 con il DPCM 238/2017.

Tra gli Istituti dotati di autonomia speciale si distinguono, in particolare, quelli di rilevante interesse nazionale, che attualmente sono 32: Galleria Borghese; Gallerie degli Uffizi; Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma; Gallerie dell'Accademia di Venezia; Museo e Real Bosco di Capodimonte; Museo Nazionale Romano; Parco archeologico del Colosseo; Parco archeologico di Pompei; Pinacoteca di Brera; Reggia di Caserta; Complesso monumentale della Pilotta; Galleria dell'Accademia di Firenze; Galleria Nazionale delle Marche; Galleria Nazionale dell'Umbria; Gallerie Estensi di Modena; Gallerie Nazionali d'arte antica di Roma; Musei reali di Torino; Museo delle Civiltà; Museo archeologico Nazionale di Napoli; Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria; Museo Archeologico Nazionale di Taranto; Musei del Bargello; Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia; Museo storico e Parco del Castello di Miramare; Parco archeologico dei Campi Flegrei; Parco archeologico dell'Appia antica; Parco archeologico di Ercolano; Parco archeologico di Ostia antica; Parco archeologico di Paestum; Palazzo Ducale di Mantova; Palazzo Reale di Genova; Villa Adriana e Villa d'Este.

In particolare, ai 18 Istituti dotati di autonomia speciale di rilevante interesse nazionale originariamente previsti dall'art. 30, co. 3, del DPCM 171/2014, se ne sono aggiunti altri 14.
Ciò, sulla base del co. 4 dello stesso art. 30, che ha previsto che con decreti ministeriali possono essere individuati eventuali altri organismi istituiti come autonomi ai sensi dell'art. 14, co. 2, del D.L. 83/2014, nonché ridenominati gli stessi Istituti. In base al co. 5 del medesimo art. 30, l'organizzazione e il funzionamento degli Istituti centrali e degli Istituti dotati di autonomia speciale, inclusa la dotazione organica, sono definiti con decreti ministeriali.
Nello specifico:

- il già citato DM 23 gennaio 2016 ha istituito i seguenti (ulteriori) Istituti e musei di rilevante interesse nazionale, prevedendo che agli stessi, con successivi provvedimenti, poteva essere attribuita l'autonomia speciale: Museo nazionale romano; Complesso monumentale della Pilotta; Museo delle civiltà, con sede a Roma Eur; Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia; Museo storico e Parco del Castello di Miramare; Parco archeologico dei Campi Flegrei; Parco archeologico dell'Appia Antica; Parco archeologico di Ercolano; Parco Archeologico di Ostia antica; Villa Adriana e Villa d'Este. L'autonomia speciale a tali Istituti e musei è stata conferita con D.I. 328 del 28 giugno 2016;
- il già citato D.I. 8 maggio 2015 ha conferito l'autonomia speciale alla Galleria Nazionale delle Marche e alla Galleria Nazionale dell'Umbria;
- il DM 12 gennaio 2017 – intervenuto a seguito, dell'art. 1, co. 432, della L. 232/2016, che ha disposto l'adeguamento delle Soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura di cui all'art. 14 del D.L. 83/2014, a tal fine prevedendo la modifica del DM 23 gennaio 2016 – ha istituito quali Istituti dotati di autonomia speciale di rilevante interesse nazionale il Parco archeologico del Colosseo (in sostituzione della Soprintendenza speciale per il Colosseo e l'area archeologica centrale di Roma), e il Parco archeologico di Pompei (in sostituzione della Soprintendenza speciale Pompei).

Il Parco archeologico del Colosseo ha sostituito la Soprintendenza speciale per il Colosseo e l'area archeologica centrale di Roma, sopravvenuta, a sua volta, alla Soprintendenza archeologica per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano e l'area archeologica di Roma - di cui all' art. 30, co. 2, del DPCM 171/2014 - in base al DM 23 gennaio 2016 (che, come si è visto, ha conferito al Museo nazionale romano il rilevante interesse nazionale).
Il Parco archeologico di Pompei ha sostituito la Soprintendenza speciale Pompei, nuova denominazione, in base all'art. 16, co. 1- *bis*, lett. *b)*, del D.L. 78/2015 (L. 125/2015), dal 1° gennaio 2016, della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia, di cui all' art. 30, co. 2, del DPCM 171/2014.
Anche le modifiche relative agli Istituti dotati di autonomia speciale di rilevante interesse nazionale sono state introdotte nel DPCM 171/2014 con il DPCM 238/2017.

Per gli Istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale, l'art. 22, co. 6, del D.L. 50/2017 (L. 96/2017) – come modificato dall'art. 1, co. 307, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) – ha previsto la possibilità di avvalersi di competenze o servizi professionali nella gestione dei beni culturali, attraverso il ricorso a contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per una durata massima di 24 mesi, entro il limite di spesa di € 200.000 annui.

Gli Istituti dotati di autonomia speciale sono attualmente 8: Istituto superiore per la conservazione e il restauro; Biblioteca Nazionale Centrale di Roma; Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze; Archivio Centrale dello Stato; Centro per il libro e la lettura; Opificio delle pietre dure; Istituto centrale per la grafica; Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma.
In particolare, rispetto ai 7 originariamente previsti dall'art. 30, co. 2, del DPCM 171/2014 – oltre alle modifiche di cui si è detto, riguardanti l'Opificio delle pietre dure, l'Istituto centrale per la grafica, e le due Soprintendenze speciali –, il già citato DM 12 gennaio 2017 ha conferito l'autonomia speciale alla Soprintendenza per il Colosseo e l'area archeologica centrale di Roma, ridenominandola Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma.
Anche tali modifiche sono state introdotte nel DPCM 171/2014 con il DPCM 238/2017.

3) Organi consultivi centrali

Gli organi consultivi centrali del Mibact sono 12 (Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici; Comitato tecnico-scientifico per l'archeologia; Comitato tecnico-scientifico per le belle arti; Comitato tecnico-scientifico per il paesaggio; Comitato tecnico-scientifico per l'arte e l'architettura contemporanee; Comitato tecnico-scientifico per i musei e l'economia della cultura; Comitato tecnico-scientifico per gli archivi; Comitato tecnico-scientifico per le biblioteche e gli istituti culturali; Consiglio superiore dello spettacolo; Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo; Comitato permanente per la promozione del turismo in Italia; Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore).
In particolare, l'art. 3 della L. 175/2017 ha disposto la soppressione della Consulta per lo spettacolo – prevista dall'art. 27 del DPCM 171/2014 – a decorrere

dalla data del primo insediamento del Consiglio superiore dello spettacolo, dopo che l'art. 11 della L. 220/2016 aveva previsto la soppressione della sezione cinema della stessa Consulta, a decorrere dalla data di insediamento del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo.
Il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo è stato istituito con DM 109 del 6 marzo 2017.
Il Consiglio superiore dello spettacolo non risulta ancora istituito.

4) Amministrazione periferica

Gli organi periferici del Mibact sono costituiti da: Segretariati regionali; Soprintendenze Archeologia, Belle arti e paesaggio; Soprintendenze Archivistiche e bibliografiche; Poli museali regionali; Musei; Archivi di Stato; Biblioteche statali.

Rispetto a quanto originariamente disposto dagli artt. 31 e ss. del DPCM 171/2014 che, in particolare, prevedevano tra gli organi periferici le Soprintendenze Archeologia, le Soprintendenze Belle arti e paesaggio e le Soprintendenze Archivistiche, il già citato DM 23 gennaio 2016:

- ha istituito in tutto il territorio nazionale le Soprintendenze Archeologia, Belle arti e paesaggio – articolate in 7 aree funzionali – quale risultato della fusione e dell'accorpamento delle Soprintendenze Archeologia con le Soprintendenze Belle arti e paesaggio;
- ha attribuito le funzioni di tutela dei beni librari non statali alle Soprintendenze archivistiche, disponendo che le stesse assumono la denominazione di Soprintendenze archivistiche e bibliografiche – articolate in almeno 3 aree funzionali – ad eccezione delle regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia.

Ciò, a seguito dell'art. 16, co. 1-*sexies*, del D.L. 78/2015 (L. 125/2015), che ha abrogato il co. 2 dell'art. 5 del d.lgs. 42/2004, in base al quale le funzioni di tutela aventi ad oggetto beni librari non statali erano esercitate dalle regioni.
Anche tali modifiche sono state introdotte nel DPCM 171/2014 con il DPCM 238/2017.

Per quanto concerne i musei statali, l'art. 35 del DPCM 171/2014 ha stabilito che essi hanno autonomia tecnico-scientifica e sono dotati di un proprio statuto. I musei uffici di livello dirigenziale dipendono funzionalmente dalla nuova Direzione generale Musei; i musei non costituenti uffici dirigenziali sono articolazioni dei Poli museali regionali che, a loro volta, in base all'art. 34, sono articolazioni periferiche della Direzione generale Musei.
In base allo stesso art. 34, i Poli museali regionali, individuati con decreto ministeriale di natura non regolamentare in numero non superiore a 17, operano in una o più regioni, ad esclusione di Sicilia, Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta.
Il Direttore del Polo museale regionale, in particolare, programma, indirizza, coordina e monitora tutte le attività di gestione, valorizzazione, comunicazione e promozione del sistema museale nazionale nel territorio regionale.

Sulla base di quanto previsto dall'art. 14 del D.L. 83/2014 e dell'art. 30, co. 4 e 5, del DPCM 171/2014, è, dunque, intervenuto il DM 23 dicembre 2014, recante

organizzazione e funzionamento dei musei statali, che ha individuato 17 Poli museali regionali e un primo elenco di istituti e luoghi della cultura ad essi assegnati.
Il DM è stato successivamente, modificato con DM 14 ottobre 2015, DM 23 gennaio 2016, DM 9 aprile 2016, DM 12 gennaio 2017, DM 7 febbraio 2018.

A livello periferico operano, infine, in base all'art. 39 del DPCM 171/2014, le Commissioni regionali per il patrimonio culturale, organi collegiali a competenza intersettoriale che, in particolare, verificano la sussistenza dell'interesse culturale (art. 12 d.lgs. 42/2004), dichiarano l'interesse culturale delle cose, a chiunque appartenenti (art. 13 d.lgs. 42/2004), e svolgono le funzioni di Commissione di garanzia per il patrimonio culturale (art. 12, co. 1-*bis*, D.L. 83/2014).

5) Dotazione organica

L'attuale dotazione organica dirigenziale è costituita da 25 Dirigenti di prima fascia (incluso il Segretario generale, e di cui 1 presso l'Organismo indipendente di valutazione della *performance*) e 167 Dirigenti di seconda fascia (di cui 1 presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e 1 presso l'Organismo indipendente di valutazione della *performance*).

Infatti, rispetto a quanto originariamente previsto dalla Tab. A del DPCM 171/2014 – che fissava, sulla base dell'art. 54, co. 1, del d.lgs. 300/1999 - come novellato dall'art. 14, co. 1, del D.L. 83/2014 -, in 24 unità, incluso il Segretario generale, la dotazione organica dei Dirigenti di prima fascia –, l'art. 22, co. 7-*quinquies*, del D.L. 50/2017 (L. 96/2017) ha previsto l'incremento di una unità dirigenziale di livello generale, al fine di accelerare le attività di ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016 e rafforzare le interazioni con le amministrazioni locali interessate.
Al riguardo, il DPCM 238/2017, modificando l'art. 12 e la Tab. A del DPCM 171/2014, ha istituito l'Unità per la sicurezza del patrimonio culturale, alla quale sono affidati compiti di coordinamento sia delle iniziative in materia di sicurezza del patrimonio culturale, sia degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali e internazionali.

In base alla Tab. B del DPCM 171/2014, la dotazione organica delle Aree è di 19.050 unità (di cui, 700 per l'area I, 12.893 per l'Area II, 5.475 per l'Area III).

Il conferimento degli incarichi dirigenziali nei musei e parchi archeologici di rilevante interesse nazionale

L'art. 14, co. 2-*bis*, del D.L. 83/2014 (L. 106/2014) ha disposto che, al fine di adeguare l'Italia agli ***standard*** internazionali in materia di musei, con regolamento adottato con decreto interministeriale (MIBACT-MEF-PA) sono individuati, fra l'altro, i poli museali e gli istituti della cultura statali di rilevante interesse nazionale che costituiscono uffici di livello dirigenziale, nei quali i relativi incarichi possono essere conferiti, con procedure di selezione

pubblica, per una durata da tre a cinque anni, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali e in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di istituti e luoghi della cultura, anche in deroga a quanto disposto dall'art. 19, co. 6, del d.lgs. 165/2001, in materia di limiti al contingente di incarichi dirigenziali da affidare a soggetti esterni all'Amministrazione.

Sulla base di ciò, l'art. 3 del DM 27 novembre 2014 ha previsto, in particolare, che per il conferimento degli incarichi dirigenziali nei Poli museali e negli Istituti della cultura statali di rilevante interesse nazionale il Ministro può svolgere apposite procedure di selezione, distinte da quelle dirette al conferimento degli altri incarichi dirigenziali, ricorrendo ad una o più commissioni composta, ciascuna, da tre a cinque membri esperti di chiara fama nel settore del patrimonio culturale.

Per il conferimento degli incarichi di Direttore sono dunque state indette 4 procedure di selezione pubblica in 31 dei 32 musei e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale (ossia, tutti tranne il Parco archeologico di Pompei). Tutti i bandi hanno previsto che l'incarico è conferito per la durata di 4 anni.

In particolare, l'8 gennaio 2015 è stata indetta una selezione pubblica internazionale per il conferimento dell'incarico di direttore dei seguenti 20 musei: Galleria Borghese; Gallerie degli Uffizi; Galleria dell'Accademia di Venezia; Galleria Estense di Modena (ora, in base al DM 14 ottobre 2015, Gallerie Estensi di Modena); Galleria Nazionale delle Marche; Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma; Gallerie dell'Accademia di Firenze; Gallerie Nazionali d'arte antica di Roma; Museo Archeologico Nazionale di Napoli; Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria; Museo Archeologico Nazionale di Taranto; Museo Nazionale del Bargello; Museo di Capodimonte; Palazzo Ducale di Mantova; Galleria Nazionale dell'Umbria; Palazzo Reale di Genova; Parco archeologico di Paestum; Pinacoteca di Brera; Polo Reale di Torino (ora, in base al DM 23 gennaio 2016, Musei reali di Torino); Reggia di Caserta.
Qui la pagina dedicata alla procedura, conclusasi nel mese di agosto 2015.

Il 27 maggio 2016 è stata indetta la selezione pubblica internazionale per il conferimento dell'incarico di direttore dei seguenti 9 musei: Complesso monumentale della Pilotta; Museo delle Civiltà; Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia; Museo storico e Parco del Castello di Miramare; Parco archeologico dei Campi Flegrei; Parco archeologico dell'Appia antica; Parco archeologico di Ercolano; Parco archeologico di Ostia antica; Villa Adriana e Villa D'Este.
Il 2 agosto 2016 è stata indetta la selezione pubblica internazionale per il conferimento dell'incarico di direttore del Museo Nazionale Romano.
Le due procedure si sono concluse l'8 febbraio 2017. Qui la pagina dedicata.

Il 27 febbraio 2017 è stata indetta la selezione pubblica internazionale per il conferimento dell'incarico di direttore del Parco archeologico del Colosseo, la cui conclusione era prevista entro il 30 giugno 2017.

Successivamente, l'art. 22, co. 7 e 7-*bis*, del D.L. 50/2017 (L. 96/2017), oltre a prevedere la possibilità di rinnovo per una sola volta, per ulteriori 4 anni, degli incarichi di direttore dei medesimi Istituti o luoghi della cultura, conferiti a seguito di procedure di selezione pubblica internazionale, ha stabilito, con una norma definita di interpretazione autentica dell'art. 14, co. 2-*bis*, del D.L. 83/2014, che a tali procedure non si applicano i limiti di accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche per i cittadini non italiani, di cui all'art. 38 del d.lgs. 165/2001.

La disposizione definita di interpretazione autentica è intervenuta a seguito del contenzioso che si è determinato con riferimento ad alcuni Istituti e luoghi della cultura che, nel mese di febbraio 2018, era ancora pendente con riferimento al Palazzo Ducale di Mantova.

Nello specifico, con le sentenze nn. 6170/2017 e 6171/2017, pubblicate il 24 maggio 2017, il TAR del Lazio – in esito ai ricorsi n. 12941 (presentato il 6 novembre 2015) e n. 1117 (presentato il 27 gennaio 2016) – aveva annullato i provvedimenti di nomina dei direttori dei seguenti musei: Museo archeologico nazionale di Napoli, Museo archeologico nazionale di Taranto, Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria (sentenza n. 6170/2017), Gallerie Estensi di Modena e Palazzo ducale di Mantova (sentenza n. 6171/2017). I motivi dell'annullamento erano stati, in un caso (Palazzo Ducale di Mantova), l' accesso alla procedura di selezione consentito a cittadini non italiani, e, in tutti, la trasparenza della procedura e i criteri di valutazione. In particolare, nella sentenza 6171/2017 il TAR aveva evidenziato che, mentre l'art. 14, co. 2- *bis*, del D.L. 83/2014 aveva previsto la deroga a quanto disposto dall'art. 19, co. 6, del d.lgs. 165/2001 – in materia di limiti al contingente di incarichi dirigenziali da affidare a soggetti esterni all'Amministrazione – non aveva, viceversa, previsto la deroga rispetto a quanto disposto dall'art. 38 dello stesso d.lgs in materia di cittadinanza.

Al riguardo, il Mibact, con comunicato del 25 maggio 2017, aveva preannunciato la presentazione dell'appello al Consiglio di Stato, con richiesta di sospensiva e, con comunicato del 26 maggio 2017, aveva reso noto che il Ministro aveva designato come direttori *ad interim* i direttori dei 5 Poli museali regionali.

Con le ordinanze nn. 2471 e 2472 del 15 giugno 2017 la VI sezione del Consiglio di Stato, effettuata una valutazione comparativa delle circostanze, ha poi sospeso l'efficacia delle sentenze impugnate fino alla pubblicazione del provvedimento che sarebbe stato emanato all'esito dell'udienza fissata per il 26 ottobre 2017.

All'esito delle udienze del 26 ottobre 2017, la VI Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 5745/2017, pubblicata il 6 dicembre 2017 – riferita alla sentenza del TAR del Lazio 6170/2017 – ha dichiarato improcedibile il ricorso di primo grado e, dunque, l'estinzione del giudizio di appello.
Pertanto, il contenzioso relativo al Museo archeologico nazionale di Napoli, al Museo archeologico nazionale di Taranto e al Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria si è concluso con il mantenimento della situazione precedente alla sentenza del TAR.

Con riferimento, invece, alla sentenza del TAR del Lazio 6171/2017, la VI Sezione del Consiglio di Stato ha emanato la sentenza in parte "definitiva" e in parte "parziale", con contestuale ordinanza di trasmissione all'Adunanza Plenaria n. 677/2018, pubblicata il 2 febbraio 2018.
In particolare, la Sezione ha ritenuto fondato il motivo di appello con cui il Ministero ha dedotto che le valutazioni della commissione non sono affette dai profili di eccesso di potere rilevati dal TAR, mentre, con riferimento alla trasparenza, ha ritenuto che nessun elemento vi sia per ipotizzare che, nel caso di specie, la seduta non si sia svolta pubblicamente, nel senso che il pubblico eventualmente interessato non vi avrebbe potuto assistere. Quanto, invece, all'apertura della selezione a cittadini stranieri, la Sezione ha ritenuto di rimettere la questione all'esame dell'Adunanza Plenaria, ampiamente argomentando, e pervenendo a una conclusione diversa rispetto a quanto stabilito dalla medesima VI Sezione con la sentenza n. 3666/2017 relativa al Parco archeologico del Colosseo.

Nel frattempo, infatti, alcune vicende giurisdizionali – ora concluse – hanno riguardato anche il Parco archeologico del Colosseo.
In particolare, con sentenze nn. 6719/2017 e 6720/2017, pubblicate il 7 giugno 2017, il Tar del Lazio aveva annullato il DM 12 gennaio 2017 , nella parte riguardante l' istituzione del Parco archeologico del Colosseo, per varie ragioni, fra le quali l'inadeguatezza dello strumento utilizzato, la mancata consultazione del Comune di Roma, l'apertura della selezione per il conferimento dell'incarico di direttore anche a soggetti non in possesso di cittadinanza italiana.
Successivamente, con sentenze nn. 3666/2017 e 3665/2017, pubblicate il 24 luglio 2017, la VI Sezione del

Consiglio di Stato ha accolto l'appello proposto dal Mibact. In particolare, la sentenza n. 3666/2017 ha ritenuto che l'attività di direttore del museo statale non è riservata ai cittadini italiani e che sono dunque legittimi gli atti che hanno consentito la partecipazione alla selezione di cittadini dell'Unione e la loro nomina fra i vincitori.
Conseguentemente, con Circolare 160 del 28 luglio 2017 è stato trasmesso il Decreto direttoriale 28 luglio 2017, con il quale è stata disposta la riapertura della procedura concernente la selezione pubblica per il conferimento dell'incarico di direttore del Parco archeologico del Colosseo, prevedendone la conclusione entro il 30 novembre 2017.
La procedura si è conclusa il 5 dicembre 2017. Qui la pagina dedicata.

Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale

Nella XVII legislatura è stato previsto che la tutela, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale rientrano fra i livelli essenziali delle prestazioni, e che l'apertura al pubblico dei luoghi della cultura costituisce un servizio pubblico essenziale.
Inoltre, si è registrato uno sforzo rivolto ad aumentare le risorse finalizzate alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale, sia attraverso l'incremento di quelle provenienti dal bilancio dello Stato, sia incentivando, con il c.d. ART-BONUS, le erogazioni liberali da parte di privati, enti non commerciali e aziende.
Con riferimento a luoghi particolarmente pregevoli, si è registrato un forte intervento finalizzato a tutelare e valorizzare l'area archeologica di Pompei, in particolare prevedendo la nomina di un Direttore generale di progetto, di una unità di supporto e di una segreteria tecnica di progettazione.
Infine, è stata reintrodotta la categoria del "monumento nazionale" e sono state adottate specifiche previsioni per garantire l'erogazione dei servizi nei luoghi della cultura.

La cultura fra i livelli essenziali delle prestazioni

L'art. 01 del D.L. 146/2015 (L. 182/2015) ha stabilito che "in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la tutela, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale sono attività che rientrano tra i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione".
Al riguardo, il rappresentante del Governo, intervenendo nella seduta della V Commissione della Camera del 21 ottobre 2015, aveva fatto presente che la concreta attuazione di tale previsione avrebbe richiesto l'emanazione di successivi provvedimenti legislativi che dovevano essere comunque adottati nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
Nella XVII legislatura non si sono registrati ulteriori seguiti.

Inoltre, l'art. 1 dello stesso D.L. 146/2015 ha stabilito che, in relazione alla tutela dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico, rientrano tra i servizi pubblici essenziali non solo i servizi di protezione ambientale e di vigilanza sui beni culturali, ma anche l'apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura appartenenti a soggetti pubblici, di cui all'art. 101, co. 3, del d.lgs. 42/2004.

Il 23 febbraio 2016 è stato raggiunto l' accordo fra ARAN e sindacati per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza statale. L'accordo integra l'accordo collettivo nazionale dell'8 marzo 2005 sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero per il comparto dei Ministeri, indicando le prestazioni indispensabili e fissando i criteri per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirle. In particolare, prevede che, in caso di sciopero, nei musei e negli altri istituti e luoghi della cultura bisognerà garantire ai visitatori l'accessibilità al

50% degli spazi ordinariamente aperti al pubblico; qualora quest'ultima misura comporti un oggettivo pregiudizio dell'esercizio del diritto di sciopero o si riveli inadeguata a garantire le specifiche esigenze dell'utenza (ad esempio, alcuni luoghi della cultura non possono essere aperti "a metà"), la regola del 50% si trasferisce al tempo, e prevede l'apertura al pubblico per la metà del normale orario, coincidente con il periodo di massima richiesta dell'utenza. Per l'attivazione di questa opzione è previsto l'intervento di Protocolli di intesa. Sono, infine, individuati i giorni in cui non è possibile proclamare scioperi: si tratta, in particolare, del mese di agosto, dei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio e dei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo.
L'accordo è stato valutato idoneo dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali con delibera 14 marzo 2016.
Qui si riporta, a titolo di esempio, il Protocollo di intesa stipulato il 12 giugno 2017 per il Parco archeologico di Pompei.
L'8 marzo 2016 è stato raggiunto il corrispondente accordo fra ARAN e sindacati per il settore dei beni culturali di appartenenza regionale o territoriale, o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità. L'accordo integra l'accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali del comparto regioni ed autonomie locali, del 19 settembre 2002. Le clausole sono simili a quelle previste per i musei e luoghi della cultura di appartenenza statale.
L'accordo è stato valutato idoneo dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali con delibera 21 marzo 2016.

Le risorse per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale

Nel corso della XVII legislatura sono intervenute varie disposizioni finalizzate ad aumentare le risorse a disposizione del MIBACT per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale. Inoltre, sono state incentivate, con il c.d. ART-BONUS, le erogazioni liberali da parte di privati, enti non commerciali e aziende.

1) Nuove autorizzazioni di spesa

Un primo filone è rappresentato da nuove autorizzazioni di spesa che, in taluni casi, hanno previsto l'istituzione nello stato di previsione del Mibact di appositi Fondi.

In particolare, l'art. 7, co. 1, del D.L. 83/2014 (L. 106/2014) ha previsto l'adozione – entro il 31 dicembre di ogni anno – del Piano strategico "Grandi Progetti Beni culturali", che individua beni o siti di eccezionale interesse culturale e di rilevanza nazionale per i quali sia necessario e urgente realizzare interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche a fini turistici. Per la realizzazione degli interventi del Piano, ha autorizzato la spesa di € 5 mln per il 2014, € 30 mln per il 2015 ed € 50 mln per il 2016. Quanto agli anni successivi, il meccanismo di finanziamento previsto originariamente dal D.L. 83/2014 è stato superato con l'art. 1, co. 337, della L. 208/2015 (L. di stabilità 2016), che ha autorizzato la spesa di € 70 mln per il 2017 e di € 65 mln annui dal 2018.
Il Piano relativo al 2014 è stato approvato con DM 6 maggio 2015. Per il biennio 2015-2016 è stato adottato il DM 1° settembre 2015. Per il biennio 2017-2018 è stato adottato il DM 2 dicembre 2016. Per il 2019 è stato adottato il DM 428 del 29 settembre 2017.
Qui le relazioni presentate alle Camere dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo concernenti gli interventi realizzati e avviati nell'ambito del Piano, riferite, rispettivamente, al 2014 (Doc. CCXXXVII, n. 1), al 2015 (Doc. CCXXXVII, n. 2) e al 2016 (Doc. CCXXXVII, n. 3).

L'art. 1, co. 9 e 10, della L. 190/2014 (L. di stabilità 2015) ha istituito nello stato di previsione del Mibact il Fondo per la tutela del patrimonio culturale, con una dotazione iniziale di € 100 mln per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020. Le risorse devono essere utilizzate per la realizzazione degli interventi inclusi in un programma triennale che il Ministro trasmette, previo parere delle Commissioni parlamentari, al CIPE.

Il programma triennale 2016-2018 è stato adottato con DM 28 gennaio 2016 e rimodulato con DM 433 del 5 ottobre 2017, DM 463 del 23 ottobre 2017, DM 489, DM 490 e DM 491 del 16 novembre 2017.

Fra le ulteriori autorizzazioni di spesa intervenute nella XVII legislatura, si ricordano, inoltre, le seguenti:

- l'art. 5, co. 3-*bis*, del D.L. 91/2013(L. 112/2013) ha destinato € 1 mln per il 2013 ed € 7 mln per il 2014 alla tutela dei beni culturali che presentavano gravi rischi di deterioramento.

Gli interventi relativi ai beni culturali che presentavano gravi rischi di deterioramento sono stati individuati, per il 2013, con D.I. 21 gennaio 2014 e, per il 2014, con D.I. 23 settembre 2014.

Inoltre, l'art. 6, co. 5-*bis,* ha destinato € 5 mln annui dal 2014 al funzionamento della Fondazione MAXXI di Roma;

- l'art. 1, co. 106, della L. 147/2013 (L. di stabilità 2014) ha autorizzato la spesa di € 2,5 mln per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per il finanziamento di interventi di recupero e valorizzazione dei luoghi della memoria della lotta al nazifascismo, della Resistenza e della Guerra di liberazione.

Le modalità di utilizzo delle risorse sono state definite con DPCM 20 agosto 2014.

Inoltre, il co. 308, al fine di consentire la realizzazione di interventi urgenti per la messa in sicurezza, il restauro e il ripristino del decoro dei luoghi della memoria nel quadro degli eventi programmati per la celebrazione del Centenario della prima Guerra mondiale, ha autorizzato la spesa di € 8 mln per il 2014 e di € 5 mln per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018.

A sua volta, l'art. 1, co. 333, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) ha autorizzato la spesa di € 1 mln per il 2018, ed € 2,5 mln dal 2019, per la tutela e per la promozione del patrimonio morale, culturale e storico di alcuni specifici luoghi della memoria della lotta al nazifascismo, della Resistenza e della Guerra di liberazione;

- l'art. 1, co. 241, della L. 190/2014 (L. di stabilità 2015) ha autorizzato la spesa di € 5,5 mln per il 2015 per la tutela e la promozione del patrimonio culturale e storico.

E' conseguentemente intervenuto il DI 12 novembre 2015 (MIT-MIBACT) che ha individuato gli interventi da finanziare in quelli diretti al recupero, al restauro conservativo e alla valorizzazione del patrimonio culturale e storico, nonché in quelli relativi a progetti culturali elaborati da enti locali, ha trasferito le risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a favore dello stato di previsione della spesa del MIBACT, ha rimesso la selezione dei singoli progetti al Segretario generale del MIBACT e ha disposto che le modalità di finanziamento dei progetti dovevano essere stabilite con apposite convenzioni o accordi stipulati tra il MIBACT e i soggetti proponenti.

Successivamente, è dunque intervenuto il decreto del Segretario generale del Mibact 3 marzo 2016;

- l'art. 1, co. 321, della L. 208/2015 (L. di stabilità 2016) ha incrementato di € 5 mln annui, dal 2017, l'autorizzazione di spesa prevista dalla legge finanziaria per il 2007 (art. 1, co. 1142, L. 296/2006), finalizzata a consentire interventi nel settore dei beni culturali e paesaggistici, anche al verificarsi di emergenze. In seguito, tuttavia, tale autorizzazione di spesa è stata ridotta di 0,5 mln annui, sempre dal 2017, dall'art. 11, co. 3-*quater*, del D.L. 244/2016 (L. 19/2017), che ha destinato tali risorse alla stabilizzazione della Scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo.
  Inoltre, il co. 349 ha autorizzato la spesa di € 30 mln annui, a decorrere dal 2016, per il funzionamento degli Istituti afferenti al settore degli archivi e delle biblioteche, nonché degli Istituti centrali e di quelli dotati di autonomia speciale del Mibact, mentre il co. 354 ha autorizzato la spesa di € 10 mln annui per il funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale. Anche a queste autorizzazioni di spesa, peraltro, si è attinto in seguito per il finanziamento di ulteriori, varie, esigenze;

- l'art. 1, co. 321, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) ha autorizzato € 1 mln per il 2018 ed € 0,5 mln annui dal 2019 per il funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal Mibact al fine di rafforzare l'azione di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

2) L'ART-BONUS

Un secondo filone è rappresentato da disposizioni volte a favorire l'afflusso di risorse provenienti da privati, enti non commerciali e aziende.
In particolare, l'art. 1 del D.L. 83/2014 (L. 106/2014) aveva inizialmente introdotto il c.d. ART-BONUS – un credito d'imposta di cui possono usufruire le persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro a favore della cultura (oltre che dello spettacolo) – per il periodo 2014-2016. I contribuenti potevano usufruire di tale credito nella misura del 65% per le erogazioni effettuate nel 2014 e nel 2015 e del 50% per quelle effettuate nel 2016.
Successivamente, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 1, co. 318 e 319, della L. 208/2015 (L. di stabilità 2016), l'ART-BONUS è stato reso permanente. A decorrere dal 2016, la misura del credito d'imposta è del 65%.
Le erogazioni devono essere rivolte - per quanto qui interessa - ad interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici e al sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (art. 101 del d.lgs. 42/2004: musei, biblioteche e archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali).

A sua volta, il DM 28 gennaio 2016, recante il programma triennale 2016-2018 degli interventi finanziati con le risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale, ha destinato € 45 mln nel triennio al cofinanziamento di interventi finanziati con l'ART-BONUS, nel caso in cui l'erogazione non completi il fabbisogno finanziario.

Da ultimo, l'art. 17 del D.L. 189/2016 (L. 229/2016) ha previsto che il credito di imposta spetta anche per le erogazioni liberali effettuate a favore del MIBACT per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli episodi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016, anche appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose.
Spetta, altresì, per le erogazioni liberali per il sostegno dell'Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell'Opificio delle pietre dure e dell'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario, al fine di favorire gli interventi di restauro del patrimonio culturale nelle aree colpite da eventi calamitosi.

Nel corso della risposta, il 13 settembre 2017, all'interrogazione a risposta immediata presentata alla Camera 3-03227, il rappresentante del Governo aveva evidenziato che le erogazioni liberali (comprese quelle al settore dello spettacolo) erano state pari a € 180.694.028, di cui 7.459.817 provenienti da persone fisiche e 88.527.000 da imprese e che erano stati intrapresi 1.471 interventi, di cui 1.084 di restauro di beni culturali pubblici e 352 a sostegno di istituti e luoghi della cultura, fondazioni lirico sinfoniche o teatri.

Qui il sito dedicato all'ART-BONUS, con sezioni dedicate agli interventi e ai mecenati.

3) Riassegnazione di risorse

Un terzo filone è rappresentato da interventi finalizzati a consentire al Mibact di disporre di risorse provenienti da proprie articolazioni.

In particolare, l'art. 40, co. 1, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013) ha previsto la possibilità che siano riassegnate al MIBACT, per l'attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, le risorse disponibili nei conti di tesoreria delle Soprintendenze dotate di autonomia speciale. Tale possibilità è stata estesa agli utili conseguiti dalla società *in house* Ales S.p.A. – al netto della quota destinata alla riserva legale – dall'art. 1, co. 311, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018).
La relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio 2018 precisava che il riferimento alle Soprintendenze dotate di autonomia speciale contenuto nell'art. 40, co. 1, del D.L. 69/2013 deve ora leggersi (alla luce delle sopravvenute novità normative) anche con riferimento a musei e parchi archeologici dotati di autonomia speciale.

Inoltre, l'art. 3 del D.L. 91/2013 (L. 112/2013) ha disposto la riassegnazione al MIBACT, a decorrere dal 2014, dei proventi (biglietti di ingresso, canoni di concessione o corrispettivi per la riproduzione di beni culturali) relativi a istituti o luoghi della cultura appartenenti o in consegna allo Stato, al fine di garantirne la regolare apertura al pubblico.
Successivamente, l'art. 14, co. 1-*ter,* del D.L. 193/2016 (L. 225/2016) ha previsto che tali introiti sono destinati, oltre che alla realizzazione di interventi per la sicurezza e la conservazione e al funzionamento degli istituti e luoghi della cultura appartenenti o in consegna allo Stato, nonché all'espropriazione e all'acquisto di beni culturali, anche mediante l'esercizio della prelazione, anche

alla valorizzazione dei medesimi istituti e luoghi della cultura.

4) Risorse provenienti da altri stati di previsione

Un quarto filone è rappresentato dalla destinazione agli interventi di competenza del Mibact di risorse provenienti da altri stati di previsione.

In particolare, l'art. 1, co. 338, della L. 208/2015 (L. di stabilità 2016) ha stabilito che una quota delle risorse relative agli interventi infrastrutturali, quantificata in € 30 mln per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, è destinata ad interventi di conservazione, manutenzione, restauro, nonché valorizzazione, dei beni culturali.
Le risorse – provenienti dagli stati di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze – sono state individuate con D.I. 9 settembre 2016, mentre il programma degli interventi è stato approvato con D.I. 560 del 2 dicembre 2016.

Sulla base di quanto disposto dall'art. 1, co. 703, lett. *d*), della L. 190/2014 (L. di stabilità 2015), il CIPE ha approvato, nella riunione del 1° maggio 2016, il Piano stralcio «Cultura e turismo», presentato dal MIBACT, per un valore di € 1.000 mln, da finanziare a carico delle risorse del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 (istituito nello stato di previsione del MEF).
In particolare, la delibera CIPE ha individuato tre macroaggregati:

a. sistema museale italiano, a cui sono stati destinati € 645 mln;
b. sistemi territoriali turistico-culturali (cammini, percorsi, aree vaste), a cui sono stati destinati € 185 mln;
c. interventi di completamento particolarmente significativi e nuovi interventi – da individuare con DPCM –, a cui sono stati destinati € 170 mln. Di questi, € 150 mln sono stati riservati a interventi, non superiori a € 10 mln, afferenti al progetto di recupero di luoghi culturali dimenticati, denominato «Bellezz@-Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati», ed € 20 mln a favore di interventi di particolare strategicità.

L'assegnazione delle risorse nel periodo è stata così suddivisa: € 64 mln per il 2016, € 90 mln per il 2017, € 196 mln per il 2018, € 237 mln per il 2019, € 194 mln per il 2020, € 125 mln per il 2021 ed € 94 mln per il 2022.

Qui il comunicato stampa presente sul sito del MIBACT che, in particolare, evidenziava che le risorse erano state destinate a 33 interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e di potenziamento del turismo culturale. Qui i dettagli degli interventi.

Con specifico riferimento agli interventi di cui al progetto «Bellezz@-Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati», la delibera CIPE aveva disposto che gli stessi dovevano essere individuati sulla base delle segnalazioni pervenute dal territorio, previa selezione, ove le segnalazioni avessero comportato finanziamenti in misura superiore alle risorse disponibili, da parte di una apposita Commissione che avrebbe dovuto circoscrivere l'accesso al finanziamento ad un solo intervento per Comune richiedente. Gli interventi dovevano in ogni caso, riguardare tutela, valorizzazione e recupero del patrimonio culturale, ovvero consistere nella realizzazione di un progetto di interesse culturale, essere suscettibili di un immediato avvio dei lavori, essere attuati da un ente pubblico.

Nella risposta all 'interrogazione 5-10297, resa nella VII Commissione della Camera, l'11 maggio 2017, il rappresentante del Governo aveva fatto presente che erano pervenute 7.540 richieste.
Il 29 dicembre 2017 sul sito del Governo è stata data notizia che la Commissione per la selezione degli interventi aveva concluso i propri lavori il 15 dicembre. Qui l'elenco dei 273 interventi approvati, per complessivi € 149.425.566,30.

Nelle riunioni del 22 dicembre 2017 e del 28 febbraio 2018, il CIPE ha poi approvato due Addendum al Piano stralcio «Cultura e turismo», con assegnazione di ulteriori risorse pari.
In particolare, nella riunione del 28 febbraio 2018 sono stati assegnati € 740.000.000, sempre a valere sul Fondo sviluppo e la coesione 2014-2020.
Qui il comunicato stampa presente sul sito del Mibact che, in particolare, evidenziava che le risorse erano state destinate a 59 interventi. Qui i dettagli degli interventi.

Infine, la L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) ha trasferito nello stato di previsione del Mibact risorse per complessivi € 92,5 mln per il 2018, provenienti dal Fondo investimenti (di cui all'art. 1, co. 140, della L. 232/2016), anch'esso istituito nello stato di previsione del MEF, destinati a spese per il restauro, la conservazione, la salvaguardia e valorizzazione del patrimonio architettonico, storico, artistico, dell'architettura, dell'arte contemporanea e del paesaggio, del patrimonio archeologico, del patrimonio archivistico e del patrimonio librario.
Il DPCM 21 luglio 2017, di riparto del Fondo investimenti, ha infatti destinato al MIBACT:

- per il settore "edilizia pubblica, compresa quella scolastica" complessivi € 200,1 mln, di cui € 45 mln per il 2018;
- per il settore "prevenzione del rischio sismico" complessivi € 372,0 mln, di cui € 44,5 mln per il 2018;
- per il settore "investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia" complessivi € 25 mln, di cui € 3 mln per il 2018.

5) Destinazione di quote dell'IRPEF

Un quinto filone è rappresentato dalla destinazione di quote dell'IRPEF alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali.
In particolare, l'art. 1, co. 985, della L. 208/2015 (L. di stabilità 2016) ha previsto che per il 2016 i contribuenti potevano destinare il 2 per mille dell'IRPEF a favore di una associazione culturale iscritta in un elenco appositamente istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. A tal fine, è stata autorizzata la spesa di € 100 mln. Le somme non impegnate nel 2016 potevano essere impegnate nel 2017.
Le modalità applicative sono state definite con DPCM 21 marzo 2016. Qui l'elenco delle associazioni ammesse.
Tale novità si è aggiunta a quanto previsto dall'art. 23, co. 46, del D.L. 98/2011 (L. 111/2011), che dal 2012 consente di destinare una quota pari al cinque per mille dell'IRPEF al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, e a quanto previsto dall'art. 47, commi secondo e terzo, della L. 222/1985 e dal DPR 76/1998, che consente di destinare alla conservazione dei beni culturali la quota dell'otto per mille

dell'IRPEF.

Con riguardo all'otto per mille, l'art. 21-*ter* del D.L. 8/2017 (L. 45/2017) ha previsto che le corrispondenti risorse derivanti dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 2016 al 2025 sono destinate agli interventi di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* al D.L. 189/2016 (L. 229/2016).

Interventi per l'area archeologica di Pompei

Nella XVII legislatura si è registrato un forte intervento finalizzato a tutelare e valorizzare l'area archeologica di Pompei, in particolare prevedendo la nomina di un Direttore generale di progetto, di una unità di supporto e di una segreteria tecnica di progettazione.

1. Dal programma straordinario al Grande progetto Pompei

Nella XVI legislatura, l'art. 2 del D.L. 34/2011 (L. 75/2011) aveva disposto l'adozione, da parte del Ministro per i beni e le attività culturali, di un programma straordinario ed urgente di interventi conservativi di prevenzione, manutenzione e restauro da realizzare nell'area archeologica di Pompei e nei luoghi ricadenti nella competenza territoriale della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei.
Per il finanziamento del programma straordinario, aveva previsto la possibilità di utilizzo delle risorse derivanti dal Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) destinate alla regione Campania e di una quota dei fondi disponibili nel bilancio della Soprintendenza speciale.

Il 29 marzo 2012, la Commissione europea, con decisione n. C(2012) 2154, ha finanziato il programma straordinario quale Grande Progetto Comunitario a valere su risorse del Programma Operativo Interregionale "Attrattori culturali, naturali e turismo" FESR 2007-2013 (POIn)". In particolare, il progetto è stato finanziato con 74,2 milioni di fondi Ue e 29,8 di fondi nazionali.
Successivamente, con decisione C(2016) 1497 final del 10 marzo 2016 – che ha modificato la decisione C(2012) 2154 –, accedendo alla richiesta presentata dall'Italia, la Commissione europea ha deciso che lo stesso è articolato in due fasi:

- la fase I, a valere sulle risorse del Programma operativo interregionale "Attrattori culturali, naturali e turismo"-FESR 2007-2013;
- la fase II, a valere sulle risorse del PON "Cultura e sviluppo" - FESR 2014-2020.

La data prevista per il completamento è il 31 dicembre 2018.

2. Le azioni per accelerare la realizzazione del Grande Progetto Pompei

All'inizio della XVII legislatura, l'art. 1, co. da 1 a 7, del D.L. 91/2013, al fine di accelerare la realizzazione del Grande Progetto Pompei, ha previsto la nomina di un Direttore generale di progetto, coadiuvato da una struttura di supporto, e di un Vice Direttore generale vicario. Al Direttore generale di progetto sono stati affidati specifici compiti, da svolgere in stretto raccordo con la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, della quale lo stesso D.L. ha previsto la costituzione e della quale rimanevano fermi compiti e attribuzioni in ordine alla gestione ordinaria del sito.
Ha previsto, altresì, la costituzione dell'Unità "Grande Pompei" – cui è stato preposto il medesimo Direttore generale di progetto, che ne ha assunto la rappresentanza legale –, dotandola di autonomia amministrativa e contabile, al fine di consentire il rilancio economico sociale e la riqualificazione ambientale e urbanistica dei comuni interessati dal piano di gestione Unesco "Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata".

Successivamente, l'art. 2, co. 5-*ter*, del D.L. 83/2014 – come modificato, da ultimo, dall'art. 1, co. 308, della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018) – ha stabilito che lo svolgimento delle funzioni del Direttore generale di progetto, nonché le attività dell'Unità "Grande Pompei", del Vice Direttore generale vicario e della struttura di supporto, sono prorogate fino al 31 gennaio 2019, stabilendo che, successivamente, le funzioni del Direttore generale di progetto rientrano nella competenza ordinaria del Parco archeologico di Pompei.
Il Parco archeologico di Pompei ha sostituito la Soprintendenza speciale Pompei, nuova denominazione, in base all'art. 16, co. 1- *bis*, lett. *b)*, del D.L. 78/2015 (L. 125/2015), dal 1° gennaio 2016, della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia, di cui all' art. 30, co. 2, del DPCM 171/2014.

Inoltre, ha previsto l'attivazione, da parte del Direttore generale di progetto, di un Contratto istituzionale di sviluppo per la progettazione, la realizzazione e la gestione degli interventi previsti nel piano strategico relativo ai comuni interessati dal piano di gestione Unesco sopra indicato.

A sua volta, al fine di rispettare i termini per l'attuazione del Grande Progetto Pompei e di accelerare la progettazione degli interventi ivi previsti, il co. 5 dello stesso art. 2 del D.L. 83/2014 – come modificato, da ultimo, dall'art. 11, co. 1, D.L. 244/2016 (L. 19/2017) – ha costituito presso la Soprintendenza speciale una segreteria tecnica di progettazione, composta da non più di 20 unità di personale, alle quali possono essere conferiti incarichi di collaborazione per la durata massima di 36 mesi.
Da ultimo, l'art. 1, co. 309, della L. 205/2017 ha previsto l'avvio, entro il 31 marzo 2018, da parte del Mibact, di una selezione per titoli e colloquio finalizzata all'inquadramento nei profili di archeologo, architetto e ingegnere, dei soggetti che, reclutati a seguito di procedura selettiva pubblica, abbiano prestato servizio, entro la medesima data, per almeno 36 mesi, nell'ambito della segreteria tecnica di progettazione.

Con DPCM 27 dicembre 2013 il Generale di Corpo D'Armata Giovanni Nistri è stato nominato Direttore

generale di progetto, mentre il ruolo di Vice Direttore generale vicario è stato affidato al dott. Fabrizio Magani, direttore regionale dei beni culturali e paesaggistici d'Abruzzo e responsabile del progetto l'Aquila.
La nomina del Vice Direttore generale vicario è stata poi revocata, con decorrenza dalla medesima data di nomina, con DPCM 17 ottobre 2014 (v. allegato 14 alla seconda Relazione semestrale al Parlamento). La settima relazione semestrale al Parlamento evidenziava che, al 30 giugno 2017, il Vice Direttore generale vicario non era stato ancora designato.
In considerazione del passaggio del Generale Giovanni Nistri ad altro incarico, a far data dal 1° gennaio 2016, con DPCM 16 febbraio 2016 è stato nominato Direttore generale di progetto, fino al 31 dicembre 2016, il Generale di Divisione Luigi Curatoli. L'incarico è stato poi prorogato fino al 31 dicembre 2017 con DPCM 8 giugno 2017.
Il 2 febbraio 2018 è pervenuta alle Camere la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del Generale di Brigata Mauro Cipolletta a direttore generale del Grande progetto Pompei, in sostituzione del Generale di Divisione Luigi Curatoli, collocato in congedo dal 31 dicembre 2017. Il 7 febbraio 2018 la VII Commissione della Camera ha espresso parere favorevole.

Qui la pagina dedicata sul sito del Governo.

La dichiarazione di "monumento nazionale"

L'art. 6 della L. 153/2017, modificando l'art. 10, co. 3, lett. *d*), del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004), ha previsto che la dichiarazione di interesse culturale di cui all'art. 13 dello stesso Codice, che accerta, ai fini della definizione di "bene culturale", la sussistenza, nelle cose indicate, di un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose, può comprendere anche, su istanza di uno o più comuni, o della regione, la dichiarazione di "monumento nazionale", qualora le stesse cose rivestono, altresì, un valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale.

In base all' art. 13 del d.lgs. 42/2004, la dichiarazione di interesse culturale – relativa a cose immobili e mobili a chiunque appartenenti – accerta la sussistenza dell'interesse richiesto dall'art. 10, co. 3, ai fini della definizione di "bene culturale", sottoponendo così il bene privato alle disposizioni di tutela dettate dallo stesso Codice.
La dichiarazione dell'interesse culturale è adottata dal Mibact a conclusione di un procedimento avviato dal Soprintendente (anche su motivata richiesta della regione o di ogni altro ente territoriale interessato) (art. 14). La dichiarazione è notificata al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto (art. 15).

Prima di tale intervento legislativo, il Codice dei beni culturali e del paesaggio non prevedeva una specifica procedura da porre in essere per la dichiarazione di monumento nazionale.
Si limitava, infatti, all'art. 54, a disporre che sono inalienabili, quali beni del demanio culturale "gli immobili dichiarati monumenti nazionali a termini della normativa all'epoca vigente" – ossia la normativa previgente alla L. 1089/1939 – e, all'art. 129, a far salve le leggi aventi specificamente ad oggetto monumenti nazionali.

Pur in assenza di tale categoria nel Codice, peraltro, nella prima parte della legislatura sono state approvate la L. 64/2014, recante dichiarazione di monumento nazionale della Basilica Palladiana di Vicenza, e la L. 207/2016, recante

dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Gramsci in Ghilarza.
Successivamente alla reintroduzione della categoria nel Codice, la L. 213/2017 ha dichiarato monumento nazionale la Casa Museo Matteotti in Fratta Polesine.

Tali disposizioni si sono aggiunte a quelle precedentemente emanate con DPR 2 ottobre 2003, Dichiarazione di monumento nazionale per il cimitero delle vittime del Vajont, in Longarone, DPR 18 marzo 2008, Dichiarazione di monumento nazionale dell'antica area di San Pietro Infine e DPR 18 marzo 2008, Dichiarazione di monumento nazionale dell'isola di Santo Stefano.

L'affidamento dei servizi negli istituti e nei luoghi della cultura

Nella XVII legislatura sono state introdotte disposizioni finalizzate ad accelerare l'affidamento in concessione dei servizi negli istituti e nei luoghi della cultura.

L'art. 117 del D.lgs. 42/2004 prevede che negli istituti e nei luoghi della cultura possono essere istituiti servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico. In particolare, rientrano tra tali servizi: il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi audiovisivi e informatici; i servizi di accoglienza, inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l'infanzia, i servizi di informazione, di guida e assistenza didattica; i servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba.
Tali servizi possono essere gestiti in forma integrata con i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria.
La loro gestione è attuata nelle forme previste dall'art. 115, ossia attraverso gestione diretta (svolta per mezzo di strutture organizzative interne alle amministrazioni) o gestione indiretta (tramite concessione a terzi).

In particolare, l'art. 16, co. 1, del D.L. 78/2015 (L. 125/2015) ha previsto che, per accelerare l'avvio e lo svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento in concessione dei servizi negli istituti e nei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi di Consip S.p.a.

Il 15 ottobre 2016, rispondendo nella VII Commissione della Camera all'interrogazione 5-09011, il rappresentante del Governo aveva fatto presente che il 23 dicembre 2015 era stato stipulato tra il Ministero e CONSIP il « *Disciplinare per lo svolgimento di attività di supporto in tema di acquisizione di beni e servizi e affidamenti di concessioni*», che prevedeva il supporto di CONSIP al Ministero, quale centrale di committenza, per l'acquisizione di servizi e per lo svolgimento delle procedure per l'affidamento delle concessioni di servizi di assistenza culturale e ospitalità al pubblico. Aveva inoltre precisato che tali procedure di affidamento si sarebbero basate sui progetti di valorizzazione e gestione dei siti, che dovevano essere predisposti dagli Istituti autonomi e dai Poli museali regionali.

Per l'attuazione del disciplinare è, poi, stata costituita, con DM 82 dell'11 gennaio 2016, una cabina di regia composta da rappresentanti del Mibact e di Consip, che doveva terminare i lavori entro il 31 dicembre 2016, elaborando una relazione per il Ministro. Il termine è stato prorogato al 31 dicembre 2017 con DM 282 del 26 giugno 2017.

Da ultimo, il 20 dicembre 2017, sul sito del Mibact è stato pubblicato l' avviso di preinformazione che definisce l'elenco delle gare per servizi di assistenza culturale e di ospitalità che saranno bandite da Consip per conto degli Istituti di cultura e Poli museali del Mibact.

Il comunicato stampa evidenziava che si tratta di un programma di gare aventi ad oggetto i servizi di assistenza culturale ai visitatori e/o i servizi di ospitalità in 29 Istituti dotati di autonomia speciale e 12 Poli museali regionali, che saranno bandite nel corso del 2018. Evidenziava, inoltre, che erano già in corso la gara per il servizio di caffetteria, ristorazione e catering presso Palazzo Massimo alle Terme sede del Museo Nazionale Romano, la gara per i servizi di caffetteria e piccola ristorazione presso la Pinacoteca di Brera e la gara per la ristorazione della Casina dell'Aquila presso gli scavi di Pompei, e che nei giorni successivi sarebbero state bandite la gara per i servizi di assistenza culturale della Galleria nazionale di arte moderna e contemporanea e per i servizi di ristorazione del Complesso monumentale del Vittoriano.

Qui i dati relativi ai servizi aggiuntivi bookshop - vendita gadget, caffetteria e ristorazione, visite guidate, audioguide, prenotazioni biglietti d'ingresso, elaborati dal 1998 al 2016 dall'ufficio di statistica del Mibact.

FOCUS:

La nozione di bene culturale 24

I servizi aggiuntivi negli istituti e nei luoghi di cultura 29

La nozione di bene culturale

1. Premessa

La nozione di "bene culturale" è desumibile dall'art. 2, co. 2, e dagli artt. 10 e 11 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004).
In base all'art. 2, co. 2, sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli artt. 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.

In particolare, l'art. 10 – più volte modificato – individua le categorie di beni culturali, ossia delle cose assoggettate alle disposizioni di tutela contenute nel Titolo I della Parte seconda dello stesso Codice, tra le quali sono ricomprese, in particolare, misure di protezione (artt. 21 e ss., che stabiliscono, tra l'altro, le tipologie di interventi vietati o soggetti ad autorizzazione), misure di conservazione (artt. 29 e ss., che includono anche obblighi conservativi), nonché misure relative alla circolazione dei beni (artt. 53 e ss.), nel cui ambito rientrano anche le quelle concernenti i beni inalienabili.
Tra le categorie di cui all'art. 10 rientra, anzitutto, quella dei beni culturali ***ex lege*** che, in quanto tali, non necessitano di alcun tipo di accertamento (co. 2).
Vi sono, poi, la categoria dei beni culturali appartenenti a soggetti pubblici (o a persone giuridiche private senza fine di lucro) (co. 1 e 4), che divengono tali solo a seguito della verifica dell'interesse culturale di cui all'art. 12, e quella dei beni culturali appartenenti a privati, o a chiunque appartenenti (co. 3 e 4), che diventano tali solo a seguito della dichiarazione di interesse culturale di cui all'art. 13.

L'art. 11 individua, invece, i beni oggetto solo di specifiche disposizioni di tutela, indicate di volta in volta.

Le ultime novità agli artt. 10 e 11 del Codice sono state apportate dall'art. 1, co. 175, della L. 124/2017, che, in particolare, oltre a individuare una nuova categoria di cose suscettibili di essere considerate, a seguito della dichiarazione di interesse culturale, beni culturali, ha elevato a 70 anni la soglia di età al di sotto della quale determinate categorie di cose, in particolare relative ai beni mobili, non sono soggette alle disposizioni di tutela – o sono soggette (solo) a specifiche disposizioni di tutela – ovvero per le quali vige la presunzione di interesse culturale, e dall'art. 6 della L. 153/2017, che ha disposto che la dichiarazione di interesse culturale di un determinato bene può comprendere anche la dichiarazione di "monumento nazionale".

2. Beni culturali *ex lege*

L'art. 10, co. 2, considera *beni culturali, ex lege,* qualora appartenenti a soggetti pubblici (cioè, allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico):

a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi;
b) gli archivi e i singoli documenti;
c) le raccolte librarie delle biblioteche (escluse le raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche popolari, delle biblioteche del contadino nelle zone di riforma, dei centri bibliotecari di educazione permanente, indicati all'art. 47, co. 2, del D.P.R. 616/1977).

Tali beni rimangono sottoposti a tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica (art. 13, co. 2).

3. Beni culturali appartenenti a soggetti pubblici o a persone giuridiche private senza fine di lucro

Ai sensi dell'art. 10, co. 1, sono *beni culturali* le cose (immobili e mobili) appartenenti ai medesimi soggetti pubblici indicati al co. 2, nonché a persone giuridiche private senza fine di lucro, compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico: si tratta, cioè, delle cose per le quali sia intervenuta la verifica dell'interesse culturale.

In particolare, in base al co. 4, possono essere riconosciuti quali *beni culturali*:
a) cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;
b) cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio;
c) manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, nonché libri, stampe e incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;
d) carte geografiche e spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;
e) fotografie, con relativi negativi e matrici, pellicole cinematografiche e supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;
f) ville, parchi e giardini che abbiano interesse artistico o storico;
g) pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o

storico;
h) siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;
i) navi e galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;
j) architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale.

Peraltro, in base all'art. 12, co. 1 – come modificato, da ultimo, dall'art. 1, co. 175, lett. *c*), della L. 124/2017 – le stesse cose indicate all'art. 10, co. 1, opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risale ad oltre 70 anni, sono sottoposte alle disposizioni di tutela – e per esse, quindi, vige la presunzione di interesse culturale – fino a quando non sia stata effettuata la relativa verifica.
Parallelamente, dunque, in base all'art. 10, co. 5 – come modificato, da ultimo dall'art. 1, co. 175, lett. *a*), n. 2), della stessa L. 124/2017 – le medesime cose, qualora siano opera di autore vivente e la cui esecuzione risalga a meno di 70 anni, non sono soggette alle disposizioni di tutela (e, dunque, non possono essere sottoposte a verifica dell'interesse culturale).

La verifica dell'interesse culturale, disciplinata dallo stesso art. 12, è effettuata, d'ufficio o su richiesta dei soggetti cui le cose appartengono, da parte dei competenti organi del MIBACT.

Al riguardo, l'art. 39, co. 2, lett. *a*), del DPCM 171/2014, recante il regolamento di organizzazione del Mibact, ha previsto che la verifica della sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'art. 12 del Codice, è effettuata dalla Commissione regionale per il patrimonio culturale, organo collegiale a competenza intersettoriale. Essa è presieduta dal segretario regionale ed è composta dai soprintendenti di settore e dal direttore del polo museale regionale operanti nel territorio della regione.

In caso di accertamento positivo dell'interesse culturale (c.d. vincolo) i beni sono (definitivamente) soggetti alle disposizioni di tutela di cui al Titolo I della Parte seconda del Codice. Qualora la verifica si concluda con un esito negativo, i beni sottoposti al procedimento vengono esclusi dall'applicazione della disciplina richiamata.

4. Beni culturali appartenenti a privati o a chiunque appartenenti

L'art. 10, co. 3, individua altri beni che sono considerati *beni culturali* a seguito dell'intervento della dichiarazione di interesse culturale.

Si tratta, in particolare, di:
a) cose immobili e mobili (tra quelle individuate dall'art. 10, co. 4) che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli elencati all'art. 10, co. 1 (Stato, regioni, altri enti pubblici territoriali, altri enti ed istituti pubblici, persone giuridiche private senza fine di lucro, compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti) e, dunque, a persone fisiche o a persone giuridiche private con fine di lucro;

b) archivi e singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;
c) raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;
d) cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose. Se tali cose rivestono altresì un valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale, la dichiarazione di interesse culturale può comprendere, anche su istanza di uno o più comuni o della regione, la dichiarazione di monumento nazionale.
L' art. 8 della L. 220/2016 ha stabilito che tra le cose di cui all'art. 10, co. 3, lett. *d)*, del Codice rientrano anche le sale cinematografiche e le sale d'essai, mentre la previsione relativa alla dichiarazione di monumento nazionale è stata inserita nel Codice con l' art. 6, co. 1, della L. 153/2017;
d-bis) cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione.
Tale nuova categoria è stata inserita nel Codice con l'art. 1, co. 175, lett. *a*), n. 1, della L. 124/2017;
e) collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse.

Peraltro, in base all'art. 10, co. 5 – come sostituito dall'art. 1, co. 175, lett. *a*), n. 2), della L. 124/2017 – le cose indicate all'art. 10, co. 3, lett. ***a)*** ed ***e)***, che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione risalga a meno di 70 anni, nonché le cose indicate all'art. 10, co. 3, lett. ***d-bis)***, che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione risalga a meno di 50 anni, non sono soggette alle disposizioni di tutela (e, dunque, non possono essere oggetto di dichiarazione di interesse culturale).

In base all'art. 13, co. 1, la dichiarazione di interesse culturale accerta la sussistenza dell'interesse richiesto dall'art. 10, co. 3, al fine di sottoporre il bene ai "vincoli" di tutela.
In base all'art. 14 – come modificato da ultimo dall'art. 1, co. 175, lett. *d)*, della L. 124/2017 –, il procedimento per la dichiarazione di interesse culturale è avviato dal soprintendente, anche su motivata richiesta della regione o di ogni altro ente territoriale interessato.
Per i beni di cui al co. 3, lett. *d-bis)* la dichiarazione di interesse culturale è adottata dal competente organo centrale del Ministero. Per gli altri beni, il generico riferimento al Ministero presente nell'art. 14 è stato esplicitato dall'art. 39, co. 2, lett. *b*), del già citato DPCM 171/2014, che ha affidato tale compito alla Commissione regionale per il patrimonio culturale.
La dichiarazione è notificata al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto (art. 15).

5. Categorie di beni assoggettati a specifiche disposizioni di tutela

L'art. 11 – come modificato, da ultimo, dall'art. 1, co. 175, lett. *b) e g), n. 3)*, della L. 124/2017 – stabilisce che taluni beni (salva la verifica o la dichiarazione di interesse culturale) sono soggetti (solo) a specifiche disposizioni di tutela, puntualmente individuate.
In particolare:

- è vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista (art. 50, co. 1), nonché il distacco di stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli e la rimozione di cippi e monumenti, costituenti vestigia della Prima guerra mondiale (art. 50, co. 2);
- è vietato modificare la destinazione d'uso degli studi d'artista rispondenti alla tradizionale tipologia a lucernario e adibiti a tale funzione da almeno 20 anni, nonché (indipendentemente dalla tipologia e dal termine indicato) rimuoverne il contenuto, costituito da opere, documenti, cimeli e simili, qualora esso, considerato nel suo insieme ed in relazione al contesto in cui è inserito, sia dichiarato di interesse particolarmente importante per il suo valore storico, ai sensi dell'art. 13 (art. 51);
- è vietato o sottoposto a condizioni particolari l'esercizio del commercio nelle aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico di valore culturale individuate dai comuni, sentito il soprintendente (art. 52, co. 1);
- vi è l'obbligo, per chiunque esercita l'attività di vendita al pubblico, di esposizione a fini di commercio o di intermediazione finalizzata alla vendita di opere di pittura, di scultura, di grafica e di qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente o la cui esecuzione risalga a meno di 70 anni, di consegnare all'acquirente la documentazione che ne attesti l'autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza (o, in mancanza, di rilasciare una dichiarazione recante tutte le informazioni disponibili sull'autenticità o la probabile attribuzione e la provenienza) (art. 64). L'uscita di tali opere non è soggetta ad autorizzazione, ma l'interessato ha l'onere di comprovare al competente ufficio di esportazione che ricorrano le condizioni previste, secondo le procedure e con le modalità stabilite con decreto ministeriale (art. 65, co. 4 e 4-*bis)*;
- il Ministero può concedere contributi in conto interessi sui mutui o altre forme di finanziamento accordati da istituti di credito, per la realizzazione degli interventi conservativi autorizzati, ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di opere dell'architettura contemporanea di particolare valore artistico riconosciuto dallo stesso Ministero (art. 37).

La corresponsione dei contributi di cui all'art. 37 – sospesi dall'art. 1, co. 26- *ter*, del D.L. 95/2012 (L. 135/2012), come modificato dall'art. 1, co. 77, della L. 228/2012, a decorrere dall'8 agosto 2012 (fatta eccezione per il pagamento di quelli già concessi alla data di entrata in vigore dello stesso D.L. 95/2012, e non ancora erogati) – sono stati ripristinati, a decorrere dal 1° gennaio 2019, dall' art. 1, co. 314, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018);

- è soggetta ad autorizzazione l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica di fotografie, con relativi negativi e matrici, di esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, di documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali, comunque realizzate, la cui produzione risalga ad oltre 25 anni, di mezzi di trasporto aventi più di 75 anni, e di beni e strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di 50 anni (art. 65, co. 3, lett. *c)*);
- non è soggetta ad autorizzazione l'uscita temporanea di mezzi di trasporto aventi più di 75 anni per la partecipazione a mostre e raduni internazionali, salvo che sia per essi intervenuta la dichiarazione di interesse culturale (art. 67, co. 2).

I servizi aggiuntivi negli istituti e nei luoghi di cultura

La nozione di "servizi aggiuntivi" è stata introdotta nell'ordinamento dall'art. 4 del D.L. 433/1992 (L. 4/1993, cd. Legge Ronchey).
Essi sono attualmente elencati dall'art. 117 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004) che stabilisce che negli istituti e nei luoghi della cultura – indicati all'art. 101 del medesimo Codice – possono essere istituiti servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico, tra cui:
a) servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro materiale informativo, e le riproduzioni di beni culturali;
b) servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito bibliotecario;
c) gestione di raccolte discografiche, di diapoteche e biblioteche museali;
d) gestione dei punti vendita e utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni;
e) servizi di accoglienza, inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l'infanzia, servizi di informazione, di guida e assistenza didattica, centri di incontro;
f) servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba;
g) organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, nonché di iniziative promozionali.
Tali servizi possono essere gestiti in forma integrata con i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria.

Per il profilo organizzativo, rinvia alle due modalità previste dall'art. 115 – gestione diretta o indiretta – del medesimo Codice. La scelta tra le due forme di gestione è effettuata a seguito di una valutazione comparativa in termini di sostenibilità economico-finanziaria e di efficacia, sulla base di obiettivi previamente definiti.
La gestione diretta è svolta attraverso strutture organizzative interne alle amministrazioni, dotate di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico.
La gestione indiretta è attuata tramite concessione a terzi delle attività di

valorizzazione, da parte delle amministrazioni cui i beni pertengono, mediante procedure di evidenza pubblica, sulla base della valutazione comparativa di specifici progetti. Le amministrazioni cui i beni pertengono regolano i rapporti con i concessionari delle attività di valorizzazione mediante contratto di servizio, nel quale sono determinati, tra l'altro, i contenuti del progetto di gestione delle attività di valorizzazione ed i relativi tempi di attuazione, i livelli qualitativi delle attività da assicurare e dei servizi da erogare, nonché le professionalità degli addetti. Nel contratto di servizio sono indicati i servizi essenziali che devono essere comunque garantiti per la pubblica fruizione del bene.

In base all'art. 110 del Codice – come modificato, da ultimo, dall'art. 14, co. 1-*ter*, del D.L. 193/2016 (L. 225/2016) –, nel caso di gestione diretta, i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti ed ai luoghi della cultura, nonché dai canoni di concessione e dai corrispettivi per la riproduzione dei beni culturali, sono versati ai soggetti pubblici cui gli istituti, i luoghi o i singoli beni appartengono o sono in consegna.
I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in consegna allo Stato sono destinati alla realizzazione di interventi per la sicurezza e la conservazione e al funzionamento e alla valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura appartenenti o in consegna allo Stato, nonché all'espropriazione e all'acquisto di beni culturali, anche mediante esercizio della prelazione.
I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in consegna ad altri soggetti pubblici sono destinati all'incremento ed alla valorizzazione del patrimonio culturale.

In materia di affidamento in concessione dei servizi negli istituti e nei luoghi della cultura di appartenenza pubblica è intervenuto, da ultimo, l'art. 16, co. 1, del D.L. 78/2015 (L. 125/2015) che ha previsto che, per accelerare l'avvio e lo svolgimento delle procedure di gara, nonché allo scopo di razionalizzare la spesa pubblica, le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di Consip S.p.A., anche quale centrale di committenza, per lo svolgimento delle relative procedure.
Il 15 ottobre 2016, rispondendo nella VII Commissione della Camera all'interrogazione 5-09011, il rappresentante del Governo aveva fatto presente che il 23 dicembre 2015 era stato stipulato tra il Ministero e CONSIP il « *Disciplinare per lo svolgimento di attività di supporto in tema di acquisizione di beni e servizi e affidamenti di concessioni*», che prevedeva il supporto di CONSIP al Ministero, quale centrale di committenza, per l'acquisizione di servizi e per lo svolgimento delle procedure per l'affidamento delle concessioni di servizi di assistenza culturale e ospitalità al pubblico. Aveva inoltre precisato che tali procedure di affidamento si sarebbero basate sui progetti di valorizzazione e gestione dei siti, che dovevano essere predisposti dagli Istituti autonomi e dai Poli museali regionali.

Per l'attuazione del disciplinare è, poi, stata costituita, con DM 82 dell'11 gennaio 2016, una cabina di regia composta da rappresentanti del Mibact e di Consip, che doveva terminare i lavori entro il 31 dicembre 2016, elaborando una relazione per il Ministro. Il termine è stato prorogato al 31 dicembre 2017 con DM 282 del 26 giugno 2017.

Da ultimo, il 20 dicembre 2017, sul sito del Mibact è stato pubblicato l' avviso di preinformazione che definisce l'elenco delle gare per servizi di assistenza culturale e di ospitalità che saranno bandite da Consip per conto degli Istituti di cultura e Poli museali del Mibact.
Il comunicato stampa evidenziava che si tratta di un programma di gare aventi ad oggetto i servizi di assistenza culturale ai visitatori e/o i servizi di ospitalità in 29 Istituti dotati di autonomia speciale e 12 Poli museali regionali, che saranno bandite nel corso del 2018. Evidenziava, inoltre, che erano già in corso la gara per il servizio di caffetteria, ristorazione e catering presso Palazzo Massimo alle Terme sede del Museo Nazionale Romano, la gara per i servizi di caffetteria e piccola ristorazione presso la Pinacoteca di Brera e la gara per la ristorazione della Casina dell'Aquila presso gli scavi di Pompei, e che nei giorni successivi sarebbero state bandite la gara per i servizi di assistenza culturale della Galleria nazionale di arte moderna e contemporanea e per i servizi di ristorazione del Complesso monumentale del Vittoriano.

Qui i dati relativi ai servizi aggiuntivi bookshop - vendita gadget, caffetteria e ristorazione, visite guidate, audioguide, prenotazioni biglietti d'ingresso, elaborati dal 1998 al 2016 dall'ufficio di statistica del Mibact.

Le professioni dei beni culturali

Nella XVII legislatura è stata approvata una proposta di legge in materia di professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali, che riprendeva una tematica di cui era già stato avviato l'esame - non giunto a compimento - nella XVI legislatura (L. 110/2014). La disciplina attuativa, tuttavia, non è ancora intervenuta.
Nella XVI legislatura si era, invece, concluso l'esame di un'altra proposta di legge che ha modificato la disciplina transitoria relativa al conseguimento delle qualifiche di restauratore e di collaboratore restauratore di beni culturali (L. 7/2013).

I professionisti dei beni culturali in base alla legge 110/2014

La L. 110/2014, inserendo l'art. 9-*bis* nel d.lgs. 42/2004, ha previsto che gli interventi operativi di tutela, protezione, conservazione, valorizzazione e fruizione dei beni culturali sono affidati alla responsabilità e all'attuazione di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologie applicate ai beni culturali, storici dell'arte.
Presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo devono essere istituiti elenchi nazionali nei quali dovranno iscriversi i professionisti - ad eccezione dei restauratori di beni culturali e dei collaboratori restauratori di beni culturali, per i quali restano ferme le previsioni dell'art. 182 del d.lgs. 42/2004 - in possesso dei requisiti. Questi ultimi saranno individuati con un decreto interministeriale che doveva essere adottato, previo parere parlamentare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni e sentite le associazioni professionali e le organizzazioni sindacali e imprenditoriali più rappresentative.
Gli elenchi devono essere pubblicati nel sito del MIBACT: essi non costituiscono un albo professionale e la non iscrizione negli stessi non preclude la possibilità di esercitare la professione.

In base all' art. 13, co. 2, lett. *s*), del DPCM 171/2014, recante il nuovo regolamento di organizzazione del Mibact, la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi sono curati dalla Direzione generale Educazione e ricerca. Qui la pagina dedicata.

Con riferimento al decreto interministeriale, il 30 novembre 2017, rispondendo all'interrogazione a risposta immediata nella VII Commissione della Camera 5-12828, il rappresentante del Governo ha fatto presente che "La stesura del regolamento previsto dall'articolo 2 della legge n. 110 del 2014 ha comportato, come correttamente rammentato dagli onorevoli interroganti, un lungo iter di concertazione con i rappresentanti delle categorie interessate nonché una interlocuzione con il Dipartimento delle politiche europee della

Presidenza del Consiglio dei ministri ed in particolare con il Coordinatore nazionale per il riconoscimento delle qualifiche professionali, al fine di valutare la compatibilità del regolamento con quanto previsto dalla Direttiva 2013/55/UE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, recepita in Italia con decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15.
Occorre sottolineare che la creazione degli elenchi in parola, i cui requisiti di accesso sono definiti da un'autorità pubblica, è questione complessa e rappresenta una situazione senza precedenti nell'ordinamento, per due motivi:
1. Da un lato perché l'istituzione degli elenchi in questione non limita l'esercizio delle professioni di archeologo, archivista, bibliotecario, demoetnoantropologo, antropologo fisico, esperto di diagnostica e di scienza e tecnologia applicate ai beni culturali e storico dell'arte, che possono essere esercitate anche da coloro che non sono iscritti negli elenchi, sempre che costoro documentino il possesso di quei titoli, indicati nel decreto, che integrano e costituiscono l'« *adeguata formazione ed esperienza professionale»* stabilita dall'articolo 9- *bis* del Codice di settore. Contrariamente, ad esempio, a quanto avviene per i restauratori, per i quali, l'iscrizione all'elenco è requisito indispensabile per l'esercizio della professione e per l'esecuzione in via esclusiva di interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici;
2. Dall'altro, perché il quadro generale di riferimento comprende professioni non regolamentate, professioni regolamentate e professioni ordinistiche con diverse conseguenze giuridiche a seconda della relativa normativa individuata per ciascuna di esse.
Va, inoltre, evidenziato che sul regolamento *in itinere* è necessaria una approfondita interlocuzione anche con il Ministero dell'istruzione per la problematica concernente il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero, attesa la previsione, contenuta nello stesso, che l'iscrizione negli elenchi possa essere conseguita anche da professionisti stranieri".

La disciplina specifica per i restauratori di beni culturali in base alla L. 7/2013

Nella XVI legislatura è stata approvata la L. 7/2013, che ha modificato l'art. 182 del d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), in materia di disciplina transitoria per il conseguimento delle qualifiche di restauratore e di collaboratore restauratore di beni culturali.

Per entrambe le figure professionali, la legge prevede, in presenza di determinati requisiti, l'acquisizione diretta in esito ad una procedura di selezione pubblica basata sulla valutazione di titoli e attività, ovvero, in presenza di altri requisiti, l'acquisizione previo superamento di una prova di idoneità.

La qualifica di restauratore di beni culturali in esito alla procedura di selezione pubblica - che doveva essere indetta entro il 31 dicembre 2012 e che si doveva concludere entro il 30 giugno 2015 - si consegue con un punteggio (derivante dai titoli di studio e dalle esperienze professionali indicate nell'allegato) pari a 300. Essa si acquisisce con provvedimenti del Ministero, che danno luogo all'inserimento in un elenco suddiviso per settori di competenza, per il settore o i settori specifici richiesti, fra quelli indicati nell'allegato.
Le modalità di svolgimento della prova di idoneità dovevano essere definite con un decreto MIBAC-MIUR da emanare, d'intesa con la Conferenza unificata, entro il 31 dicembre 2012.

Anche per la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali la procedura di selezione pubblica doveva essere indetta entro il 31 dicembre 2012.

Le modalità di svolgimento della prova di idoneità, invece, dovevano essere definite con decreto MIBACT da emanare, d'intesa con la Conferenza unificata, entro il 30 giugno 2014.

In seguito, l'art. 3-***quinquies*** del D.L. 91/2013 (L. 112/2013), modificando ulteriormente l'art. 182 del d.lgs. 42/2004, ha specificato che l'iscrizione nell'elenco dei restauratori è consentita per i settori cui si riferiscono gli insegnamenti di restauro seguiti ai fini del conseguimento del titolo di studio, ovvero cui si riferisce l'esperienza professionale (pubblica o privata) maturata.

Le linee guida applicative dell'art. 182 del d.lgs. 42/2004 sono state approvate con DM 13 maggio 2014, registrato dalla Corte dei conti il 6 agosto 2014.

Il bando relativo alla procedura di selezione pubblica di collaboratori restauratori è stato pubblicato sul sito del Mibact il 12 settembre 2014.
Il 24 agosto 2015 il Mibact ha comunicato che con decreto del Direttore generale Educazione e ricerca del 23 aprile 2015 era stata costituita la commissione di valutazione delle domande pervenute e che il termine dei lavori era previsto per il 31 dicembre 2015, con eventuale proroga di sessanta giorni. Con comunicato stampa del 22 dicembre 2015 è stata data notizia che la commissione aveva richiesto la proroga e che, pertanto, il nuovo termine dei lavori, sarebbe stato il 29 febbraio 2016.
Il 23 marzo 2016 è stato pubblicato il D.D. 38/2016, con il quale è stata attribuita la qualifica di collaboratore restauratore ai soggetti in esso indicati, che risultano così inseriti nell'elenco di cui all'art. 182, co. 1-*octies*, del D.lgs. 42/2004. Successivamente, a seguito delle osservazioni e controdeduzioni presentate dai candidati allora esclusi, è stato adottato il D.D. 87 del 14 settembre 2016, con il quale l'elenco è stato aggiornato con le integrazioni fino ad allora deliberate dalla Commissione di valutazione, che aveva accolto con esito favorevole otto istanze di riesame.
Infine, con D.D. n. 1 del 3 gennaio 2017 l'elenco è stato ulteriormente e definitivamente aggiornato, in base alle ultime integrazioni deliberate dalla Commissione di valutazione.

Il bando relativo alla procedura di selezione pubblica di restauratori è stato pubblicato sul sito del Mibact il 22 giugno 2015. Le domande di partecipazione dovevano essere presentate entro il 30 ottobre 2015.
Con comunicato stampa del 22 dicembre 2015 è stata data notizia che il 18 dicembre 2015 si era insediata la Commissione per la valutazione dei requisiti, istituita con decreto direttoriale 11 novembre 2015, il cui art. 1, co. 3, prevedeva il termine di lavori per il 31 maggio 2016, salvo eventuale proroga di sessanta giorni.
Il 30 maggio 2016 è stato pubblicato sul sito del MIBACT l'avviso relativo alla proroga dei termini al 31 luglio 2016. Una ulteriore proroga, fino al 30 giugno 2017, è stata disposta con D.D. 79 del 29 luglio 2016.
Successivamente, con D.D. 62 del 30 giugno 2017 si è disposto che la Commissione incaricata di esaminare le domande proseguiva i propri lavori, in una

diversa composizione, fino al 31 dicembre 2017.
Infine, con D.D. 220 del 12 dicembre 2017 si è disposto che la Commissione incaricata di esaminare le domande prosegue i propri lavori, in una ulteriore, diversa, composizione, fino al 31 marzo 2018.

In base all'art. 13, co. 2, lett. *s*), del DPCM 171/2014, recante il nuovo regolamento di organizzazione del Mibact, la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi sono curati dalla Direzione generale Educazione e ricerca.

Qui le FAQ predisposte dal MIBACT.

In materia, inoltre, durante la XVI legislatura, con DM 2 marzo 2011 è stata definita la classe di laurea magistrale in restauro dei beni culturali.

Le Capitali della cultura

Alla fine del 2014 Matera è stata designata Capitale europea della cultura 2019. In relazione a ciò, sono state stanziate apposite risorse.
Sulla scia di tale designazione, a partire dal 2015, è stato previsto il conferimento ad una città italiana, ogni anno, del titolo di Capitale italiana della cultura.

Le Capitali europee della cultura

L'Azione comunitaria "Capitale europea della cultura" è stata istituita per gli anni dal 2007 al 2019 attraverso la Decisione N. 1622/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 2006 ed è proseguita con la Decisione n. 445/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, che ha istituito l'azione "Capitali europee della cultura" per gli anni dal 2020 al 2033. La Decisione n. 445/2014/UE è stata, poi, modificata dalla Decisione n. 2017/1545/UE del 13 settembre 2017. In base al calendario allegato, l'Italia - dopo il 2019 - potrà partecipare nuovamente alla selezione nel 2033.
Qui maggiori informazioni.

Matera, Capitale europea della cultura 2019

Il 17 ottobre 2014, a conclusione dei sopralluoghi effettuati dal 3 al 13 ottobre presso le sei città raccomandate (Cagliari, Lecce, Matera, Perugia, Ravenna, Siena), la Commissione esaminatrice (Selection Panel) ha raccomandato al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo la designazione di Matera quale Capitale europea della cultura 2019.

Conseguentemente, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 dicembre 2014 è stata adottata e approvata la Raccomandazione inoltrata dalla Commissione esaminatrice.
Qui il report della Commissione esaminatrice.

In relazione a tale designazione, l'art. 1, co. 345, della L. 208/2015 (L. di stabilità 2016) ha autorizzato la spesa di € 2 mln per il 2016, € 6 mln per il 2017, € 11 mln per il 2018 ed € 9 mln per il 2019 per la realizzazione di un programma di interventi, da individuare con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa con il sindaco di Matera.
A sua volta, il co. 346, ha disposto che, per governare e gestire il ruolo di «Capitale europea della cultura», al comune di Matera non si applicano, fino al 31 dicembre 2019, le norme di contenimento delle spese per l'acquisto di beni e di servizi nonché quelle limitative delle assunzioni di personale con forme contrattuali flessibili (art. 9,

co. 28, D.L. 78/2010–L. 122/2010), nei limiti di quanto strettamente necessario allo svolgimento dell'evento. A tal fine, ha autorizzato la spesa di € 500.000 annui per gli anni dal 2016 al 2019 in favore del comune di Matera.
Infine, il co. 347 ha autorizzato la spesa di € 5 mln annui per il periodo 2016-2019 per il completamento del restauro urbanistico dei rioni Sassi e del prospiciente altopiano murgico di Matera.

Il programma di interventi per Matera, pari a € 28 mln, è stato approvato con DM 1 maggio 2016, n. 230 che, in particolare, ha destinato € 17 mln al programma di opere pubbliche (destinatario: il comune di Matera) ed € 11 mln al dossier Matera 2019 (destinatario: la Fondazione Matera-Basilicata 2019).

Successivamente, l'art. 1, co. 574, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) ha autorizzato la spesa di € 20 mln nel 2018 ed € 10 mln nel 2019 per interventi urgenti nella città di Matera, sempre in relazione alla designazione della stessa quale Capitale europea della cultura per il 2019.
In particolare, gli interventi sono finalizzati a migliorare l'accoglienza, l'accessibilità dei visitatori, il sistema di sicurezza della mobilità e il decoro urbano, nonché per l'attuazione del programma culturale da parte della Fondazione Matera-Basilicata 2019.

Il 26 settembre 2017 era stato sottoscritto il Contratto istituzionale di sviluppo per "Matera 2019 Capitale europea della cultura". Qui la notizia sul sito del Governo.

Parallelamente, l'art. 7-*sexies* del D.L. 243/2016 (L. 18/2017) ha istituito, in via sperimentale, il programma "Magna Grecia – Matera verso il Mediterraneo", finalizzato a finanziare specifici progetti per la valorizzazione del ruolo di Matera quale "città porta" verso il Mediterraneo, anche in relazione al ruolo di Capitale europea della cultura 2019. In particolare, il programma è volto a creare un sistema culturale integrato, attraverso azioni sinergiche dirette a valorizzare aree archeologiche, strutture storiche, componenti artistiche, contesti urbanistico-architettonici, naturalistici, paesaggistici e ambientali. Per tali finalità, è stato istituito, nello stato di previsione del Mibact, un apposito Fondo, con una dotazione – a seguito delle modifiche apportate dall'art. 1, co. 327, della L. 205/2017 - di € 400.000 nel 2017, € 550.000 per ciascuno degli anni 2018 e il 2019, ed € 200.000 per il 2020.

Le modalità per la selezione dei progetti, nonché la ripartizione delle risorse disponibili fra i soggetti aggiudicatari, sono state definite con DM 16 maggio 2017, n. 220. In particolare, l'art. 2, co. 1, del DM ha previsto che i progetti selezionati devono concludersi entro l'annualità 2019.
In data 22 novembre 2017 è stato pubblicato l' Avviso pubblico per la selezione dei progetti. Le domande di partecipazione potevano essere presentate entro il 31 gennaio 2018.

La Capitale italiana della cultura

L'art. 7, co. 3-*quater*, del D.L. 83/2014 (L. 106/2014) ha previsto che il Consiglio dei ministri conferisce annualmente il titolo di "Capitale italiana della cultura" ad una città italiana, sulla base di un'apposita procedura di selezione definita con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata, e che i progetti presentati dalla città designata sono

finanziati a valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, nel limite di € 1 mln per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2020.

L'art. 1, co. 326, della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018) ha reso permanente tale previsione, disponendo che il titolo di "Capitale italiana della cultura" è conferito, con le medesime modalità, anche per gli anni successivi al 2020, e autorizzando a tal fine la spesa di € 1 mln annui dal 2021.

Il Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2014 ha conferito il titolo di "Capitale italiana della cultura" per l'anno 2015, sulla base della procedura di selezione prevista dal DM 12 dicembre 2014, alle cinque città partecipanti alla selezione della "Capitale europea della cultura 2019" che, pur finaliste, non sono risultate vincitrici: Cagliari, Lecce, Perugia, Ravenna, Siena.
Il 26 febbraio 2016 il Consiglio dei ministri ha deliberato il conferimento del titolo di "Capitale italiana della cultura" per l'anno 2016 alla città di Mantova e per l'anno 2017 alla città di Pistoia.
Nel frattempo, con DM 16 febbraio 2016 è stata modificata la procedura di selezione applicabile per gli anni successivi al 2017.
Il 21 luglio 2017 il Consiglio dei Ministri ha deliberato il conferimento del titolo di "Capitale italiana della cultura" per l'anno 2018 alla città di Palermo.
Per il 2019, anno nel quale Matera è Capitale europea della cultura, non è stato previsto il conferimento del titolo italiano.
L'11 maggio 2017 è stato emanato il bando per la Capitale italiana della Cultura 2020. Il 16 febbraio 2018 il Ministro dei beni e delle attività culturali ha reso noto che la città designata per il 2020 è Parma.

Qui il sito dedicato alle capitali italiane della cultura.

Interventi per la diffusione della cultura

Nel corso della XVII legislatura, la VII Commissione della Camera ha svolto un'indagine conoscitiva sulle buone pratiche della diffusione culturale.
Sul tema, specifiche iniziative sono state rivolte alla promozione della lettura, al sostegno delle imprese culturali e creative e alla diffusione della cultura tra le nuove generazioni.
Infine, sono state assunte specifiche iniziative finalizzate a promuovere celebrazioni e a valorizzare e diffondere la memoria di eventi storici.

L'indagine conoscitiva sulle buone pratiche della diffusione culturale

Il 18 luglio 2017, la VII Commissione della Camera ha deliberato lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulle buone pratiche di diffusione culturale.
Le tematiche affrontate sono state principalmente quattro: problemi e tendenze della lettura in Italia; esperienze e problemi dell'industria culturale; il concorso di attività e risorse pubbliche e private nella programmazione e nell'attuazione di politiche culturali; cultura e innovazione.
Il Documento conclusivo, che è stato approvato dalla Commissione il 17 gennaio 2018, evidenzia che dall'indagine si possono trarre tre provvisori insegnamenti:

1. nel Paese la consapevolezza dell'unico e inestimabile patrimonio culturale italiano è alta, ma si può fare di più. La diffusione può e deve proseguire e le potenzialità delle risorse umane e documentali delle pubbliche amministrazioni addette devono essere valorizzate appieno e rafforzate;
2. occorre un pubblico più istruito, civicamente avvertito e critico. Cultura (specialmente la lettura e la fruizione dello spettacolo dal vivo) non deve mai essere sintomo o, peggio, sinonimo di privilegio. Da questo punto di vista, occorrono politiche scolastiche precoci e adeguate e politiche che spingano sul lato della domanda. Tutto ciò sia per coltivare la tolleranza e la legalità, sia per allargare la base dei consumi culturali. Nello spettacolo dal vivo, lo stimolo della domanda deve passare anche per politiche di prezzo più accomodanti;
3. la cultura ha una dimensione economica e occupazionale enorme, sia pure non sempre in senso tradizionale. Gli studi di economia della cultura aiutano a decifrare questo mondo, ma anch'essi possono compiere ulteriori passi avanti e proporre ai decisori politici chiavi di lettura più standardizzate e fruibili.

Interventi per la promozione della lettura

Nel corso della XVII legislatura, specifiche iniziative sono state volte a promuovere

la lettura.
In particolare, l'art. 22, co. 7-*quater,* del D.L. 50/2017 (L. 96/2017), al fine di potenziare il funzionamento dei sistemi bibliotecari locali, ha previsto l'istituzione, a decorrere dal 2018, di un Fondo destinato alla promozione della lettura, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio librario, alla riorganizzazione e al miglioramento dell'efficienza dei medesimi sistemi bibliotecari. Il Fondo ha una dotazione annua di € 1 mln e deve essere ripartito annualmente secondo le modalità stabilite con decreto interministeriale (MIBACT-MEF).

Come evidenziato nel corso dell'esame del decreto-legge, nella seduta della VII Commissione della Camera del 9 maggio 2017, l'esigenza derivava dagli effetti delle misure di riforma delle province e dei tagli sul finanziamento dei sistemi bibliotecari. In particolare, il declassamento della provincia a ente di secondo livello aveva creato serie difficoltà a mantenere attivi i servizi fino ad allora assicurati.

Un ulteriore Fondo per la promozione del libro e della lettura, con dotazione annua pari a € 4 mln (di cui € 1 mln destinato alle biblioteche scolastiche) è stato istituito dall'art. 1, co. 318, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018), a decorrere dal 2018.
Il Fondo, gestito dal Centro per il libro e la lettura, deve essere ripartito annualmente secondo le modalità che saranno stabilite con un decreto interministeriale (MIBACT-MEF-MIUR), da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
In argomento si ricorda, che poco dopo l'avvio della XVII legislatura, la VII Commissione della Camera aveva avviato, nella seduta dell'11 febbraio 2014, l'esame in sede referente dell' A.C. 1504, al quale era stato poi abbinato l' A.C. 2267. Nella seduta dell' 8 luglio 2015, era stato adottato quale testo base per il prosieguo dell'esame il testo unificato elaborato dal comitato ristretto, recante " Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura".
L'esame del testo unificato non è giunto a compimento entro la fine della legislatura.

Ulteriori disposizioni sono state rivolte, in particolare, ad agevolare l'acquisto di libri.
In particolare, all'inizio della legislatura, l'art. 4,co. 4-***bis*** e 4-***ter***, del D.L. 91/2013 (L. 112/2013) ha modificato la L. 128/2011 (c.d. "legge sul prezzo del libro"), stabilendo che le previsioni sugli sconti massimi non si applicano ai libri venduti a scuole e istituzioni educative di ogni ordine e grado, centri di formazione legalmente riconosciuti, università, istituzioni o centri scientifici di ricerca, biblioteche, archivi e musei pubblici, e prevedendo che, per i libri venduti alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, lo sconto non può essere superiore al 15% (a fronte del previgente 20%).

A sua volta, l'art. 9 del D.L. 145/2013 (L. 9/2014) aveva previsto la possibilità di attivare un credito di imposta per gli esercizi commerciali che effettuano vendita di libri al dettaglio, riguardante l'acquisto di libri di lettura, anche digitali, da parte degli studenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Agli studenti i dirigenti scolastici dovevano rilasciare un buono utilizzabile per ottenere uno sconto del 19% sull'acquisto dei libri indicati presso gli esercizi commerciali che intendessero utilizzare il credito d'imposta.
Le modalità attuative dovevano essere definite con un decreto interministeriale che, tuttavia, non è intervenuto.

L'art. 1, co. 667, della L. 190/2014 (L. di stabilità 2015) ha previsto, invece, un regime IVA agevolato per i c.d. ***e-book***, la cui tassazione è passata dal 22% (aliquota ordinaria) al 4% (aliquota super-ridotta). Il regime agevolato è stato, successivamente esteso a giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, e periodici ***online*** con l'art. 1, co. 637, della L. 208/2015 (L. di stabilità 2016). In particolare, quest'ultimo ha precisato che sono da considerare "giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici" tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN o ISSN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica.
Si è trattato di interventi che hanno anticipato orientamenti poi maturati nell'ambito dell'Unione europea.
In materia, è, infatti, attualmente all'esame delle Istituzioni europee una proposta di direttiva del Consiglio dell'UE che modifica la direttiva 2006/112/UE relativamente al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto da applicare a libri, giornali e periodici (COM(2016)758).
Nella stessa si evidenzia che "In linea con le conclusioni del Consiglio e con l'impegno assunto nel piano d'azione del 2016 sull'IVA, la Commissione propone di accordare a tutti gli Stati membri la possibilità di applicare alle pubblicazioni fornite per via elettronica le stesse aliquote IVA che essi applicano attualmente alle pubblicazioni stampate, incluse le aliquote ridotte, le aliquote super ridotte e le aliquote zero".

Le imprese culturali e creative

In base all'art. 1, co. 57-60, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) sono definite "imprese culturali e creative" quelle che hanno quale oggetto sociale, in via esclusiva o prevalente, l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti letteratura, musica, arti figurative ed applicate, spettacolo dal vivo, cinematografia e audiovisivo, archivi, biblioteche, musei, patrimonio culturale e relativi processi di innovazione.
A favore di tale categoria di imprese, la medesima legge ha previsto l'istituzione di un credito di imposta per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi.

Per usufruire del credito di imposta, le imprese devono svolgere attività stabile e continuativa con sede in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, purché siano sono soggetti passivi d'imposta in Italia.

Il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 30% dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi ed è attribuito nel limite di spesa di € 500.000 per il 2018 e di € 1 mln per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

La procedura per il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa e

per la definizione di prodotti e servizi culturali e creativi deve essere definita con decreto interministeriale (MIBACT-MISE), previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni e parere parlamentare, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Misure per la diffusione della cultura tra le giovani generazioni

L'art. 1, co. 979-980, della L. 208/2015 (L. di stabilità 2016) ha introdotto disposizioni finalizzate a promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale tra i diciottenni. In particolare – nel testo come modificato dall'art. 2-*quinquies* del D.L. 42/2016 (L. 89/2016) – aveva previsto che a tutti i residenti nel territorio nazionale, in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno, che compivano 18 anni di età nel 2016, era assegnata una Carta elettronica – la c.d. Card cultura –, dell'importo nominale massimo di € 500, da utilizzare per ingressi a teatro, cinema, mostre e altri eventi culturali, spettacoli dal vivo, per l'accesso a musei, monumenti, gallerie e aree archeologiche e parchi naturali, nonché per l'acquisto di libri. A tal fine, ha autorizzato la spesa di € 290 mln per il 2016.
I criteri e le modalità di attribuzione e utilizzo della Carta, nonché l'importo da assegnare, sono stati disciplinati con il DPCM 15 settembre 2016, n. 187.

Successivamente, tale previsione è stata estesa dall'art. 1, co. 626, della L. 232/2016 (L. di bilancio 2017) anche ai giovani che compivano 18 anni nel 2017, che potevano utilizzare la Card anche per l'acquisto di musica registrata, nonché di corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. A tal fine, è stata autorizzata la spesa di € 290 mln per il 2017 (cap. 1430).
I criteri e le modalità di attribuzione e utilizzo della Carta, nonché l'importo da assegnare, sono stati disciplinati con DPCM 4 agosto 2017, n. 136, che ha modificato il DPCM del 2016.

Da ultimo, la L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) ha rifinanziato l'iniziativa per il 2018 e per il 2019 con € 290 mln annui (intervenendo direttamente nello stato di previsione del Mibact).

Anche in ambito scolastico sono state assunte iniziative per l'avvicinamento dei giovani alla cultura. In particolare, il d.lgs. 60/2017 ha stabilito che le istituzioni scolastiche prevedono, nel Piano triennale dell'offerta formativa, attività teoriche e pratiche, anche con modalità laboratoriale, in ambito artistico, musicale, teatrale, coreutico, cinematografico, architettonico, storico-artistico, paesaggistico, linguistico, filosofico, storico, archeologico, storico-artistico, demoetnoantropologico, artigianale.
Inoltre, per il potenziamento delle competenze nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, nonché per l'alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini e per l'avvicinamento dei giovani alle attività di spettacolo nelle scuole di ogni ordine e grado, l'art. 27, co. 1, lett. *i*), della L. 220/2016 e l'art. 2, co. 4, lett. *i*), della L. 175/2017 hanno previsto la destinazione, ogni anno, di almeno il 3%

della dotazione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo e di almeno il 3% della dotazione del Fondo unico per lo spettacolo.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 27, co. 1, lett. *i)*, della L. 220/2016, il 2 marzo 2018 è stato siglato un protocollo di intesa tra MIUR e MIBACT, della durata di 3 anni, in base al quale le risorse assegnate annualmente – pari ad almeno € 12 mln – sono utilizzate secondo quanto previsto in un apposito Piano di intervento riferito a ciascun anno scolastico, elaborato, entro il 30 aprile, dal MIBACT – Direzione Generale Cinema e dal MIUR – Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione e la Partecipazione.

Per la valutazione delle istanze presentate in attuazione del Piano di intervento a seguito di appositi avvisi emanati dal MIBACT e dal MIUR, è istituita, annualmente, una Commissione di valutazione.

A sua volta, l'art. 10 del d.lgs. 63/2017 ha previsto un potenziamento della Carta "IoStudio-La Carta dello studente", alla quale sono associate funzionalità volte anche ad agevolare l'accesso degli studenti a beni e servizi di natura culturale.

Infine, sulla base del Protocollo di intesa MIUR-MIBACT del 28 maggio 2014, la Direzione Generale Educazione e Ricerca del MIBACT attiva, annualmente, iniziative volte a favorire la fruizione e la conoscenza del patrimonio e promuovere lo sviluppo della cultura. In particolare, l'offerta relativa all'a.s. 2017-2018 prevede circa 1400 attività educative, quali alternanza scuola-lavoro, tirocini, corsi, giornate di formazione, percorsi didattici, laboratori tecnici e artistici, visite guidate, cicli di conferenze, offerte - a titolo gratuito - da Istituti centrali e periferici del Ministero, indirizzate alle scuole di ogni ordine e grado, ai docenti, alle famiglie.

Celebrazioni e memoria di eventi storici

In affiancamento ai decreti ministeriali emanati annualmente, in base alla L. 420/1997 – che aveva inteso ricondurre ad unità, attraverso un unico provvedimento a cadenza annuale, l'intervento statale a favore di comitati nazionali per lo svolgimento di celebrazioni e manifestazioni culturali di particolare rilevanza –, negli anni sono intervenute anche iniziative legislative che, di volta in volta con meccanismi diversi, hanno individuato, e in taluni casi anche finanziato, specifici eventi celebrativi.

In particolare, nella XVII legislatura:

- l'art. 1, co. 272, della L. 147/2013 (L. di stabilità 2014) ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo, con una dotazione di € 1,5 mln per ciascuno degli anni 2014 e 2015, al fine di consentire le celebrazioni del settantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione;
- la L. 63/2014 ha previsto l'istituzione di un Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Alberto Burri, nel 2015.

L'11 marzo 2015 il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ha comunicato l'insediamento del Comitato nazionale per le celebrazioni;

- l'art. 1, co. 428, della L. 208/2015 (L. di stabilità 2016) ha destinato € 3 mln per l'anno 2016 ed € 2,5 mln per ciascuno degli anni 2017 e 2018 per le celebrazioni relative a settantesimo anniversario della nascita della

Repubblica Italiana, settantesimo anniversario della Costituzione della Repubblica Italiana, riconoscimento dei diritti elettorali delle donne, centenario della nascita di Aldo Moro;

- la L. 153/2017 ha disposto la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. A tal fine, ha autorizzato la spesa complessiva di € 3.450.000 per gli anni dal 2018 al 2021;

I tre Comitati nazionali sono stati costituiti con DM 545 dell'11 dicembre 2017 (Leonardo da Vinci), DM 56 del 23 gennaio 2018 (Raffaello Sanzio) e DM 114 del 21 febbraio 2018 (Dante Alighieri);

- la L. 188/2017 ha disposto la celebrazione dei 150 anni dalla morte di Gioachino Rossini. A tal fine, ha autorizzato una spesa di € 680.000 euro per il 2018 e di € 20.000 per il 2019.

Il Comitato promotore delle celebrazioni è stato costituito con D.I. 77 dell'1 febbraio 2018;

- la L. 226/2017 ha dichiarato il 2017, nel quale sono ricorsi i duemila anni dalla morte di Ovidio, "anno ovidiano" e ha disposto in materia di celebrazioni di tale ricorrenza. A tal fine, ha autorizzato una spesa di € 350.000 per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

Ulteriori comitati nazionali per celebrazioni di eventi sono stati istituiti con altra tipologia di atto.
In particolare:

- il DPCM 21 dicembre 2013 ha istituito il Comitato promotore per le celebrazioni del Centenario dell'Istituto nazionale del dramma antico (INDA), nel 2014;
- il DM 428 del 23 settembre 2016 ha costituito il Comitato tecnico-scientifico per le celebrazioni del cinquecentenario della morte dell'urbanista Biagio Rossetti, nel 2016;
- il DM 78 del 17 febbraio 2017 ha costituito il Comitato promotore per le celebrazioni del centocinquantesimo anniversario della nascita del compositore lirico Umberto Giordano, nel 2017.

Inoltre:

- L'art. 1, co. 309, della L. 147/2013 (L. di stabilità 2014) ha autorizzato la spesa di € 1,5 mln per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, al fine di promuovere la conoscenza degli eventi della prima Guerra mondiale attraverso la realizzazione di manifestazioni, convegni, mostre, pubblicazioni e percorsi di visita;
- l'art. 1, co. 322, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) ha autorizzato la spesa di € 1 mln per il 2018 per la realizzazione di uno specifico programma di attività in occasione dell'Anno europeo del patrimonio culturale.

Infine, l'art. 1, co. 627, della L. 232/2016 (L. di bilancio 2017) ha istituito nello stato di previsione del Mibact il Fondo nazionale per la rievocazione storica – con una dotazione di € 2 mln per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 – al quale possono accedere regioni, comuni, istituzioni culturali e associazioni.

I criteri di accesso al Fondo sono stati definiti con DM 418 del 25 settembre 2017. Con DM 18 del 29 gennaio 2018 è stata istituita la commissione di valutazione dei progetti presentati.

Successivamente, però, con sentenza 71/2018, la Corte costituzionale ha dichiarato il co. 627 citato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo con il quale sono determinati i criteri di accesso al Fondo sia adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

Interventi per il cinema e l'audiovisivo

Nella prima parte della XVII legislatura, gli interventi in materia hanno riguardato la stabilizzazione del credito di imposta per il cinema e l'estensione dello stesso anche ai produttori indipendenti di opere audiovisive.
Nella seconda parte della legislatura è, poi, intervenuta una riforma organica che ha definito i principi fondamentali dell'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo, in quanto attività di rilevante interesse generale, e ne ha disciplinato le modalità. In particolare, è stato istituito il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo e introdotto un sistema di contributi automatici e di contributi selettivi, ed è stata rafforzata la disciplina del credito di imposta. Inoltre, sono stati previsti due piani straordinari per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo. Infine, sulla base di tale riforma sono stati ridisciplinati la tutela dei minori nella visione di opere cinematografiche e audiovisive, la promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, i rapporti di lavoro nel settore.
Ulteriori interventi hanno riguardato la liquidazione e il trasferimento di Cinecittà Luce S.p.A., nonché il sostegno di Istituto Luce Cinecittà S.r.l.

I primi interventi relativi al credito di imposta per il cinema e l'audiovisivo

L'art. 8 del D.L. 91/2013 (L. 112/2013) - abrogato poi dall'art. 39, co. 1, lett. *d*), della L. 220/2016, che ha ridisciplinato la materia - ha reso permanenti, dal 1° gennaio 2014, i crediti d'imposta per la produzione, la distribuzione e l'esercizio cinematografico previsti dalla L. 244/2007 e li ha estesi, dalla medesima data, anche ai produttori indipendenti di opere audiovisive, nel limite massimo complessivo di € 110 mln annui a decorrere dal 2014.
L'art. 1, co. da 325 a 328 e da 330 a 337, della L. 244/2007 aveva introdotto meccanismi di incentivazione fiscale a favore degli investimenti nel settore cinematografico per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e per i due periodi d'imposta successivi. Tali agevolazioni sono state prorogate dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 dall'art. 2, co. 4, del D.L. 225/2010 (L. 10/2011). Erano, poi, state prorogate fino al 31 dicembre 2014 dall'art. 11 del D.L. 69/2013 (L. 98/2013), abrogato dall'art. 2, co. 1, e dall'all. 1 al D.lgs. 10/2016.

In seguito, l'art. 6 del D.L. 83/2014 (L. 106/2014) ha previsto l'aumento, dal 1° gennaio 2015, della spesa per la concessione degli stessi crediti di imposta, fissandola a € 115 mln, e ha differito al 30 giugno 2014 il termine per l'emanazione del decreto interministeriale, previsto dall'art. 8 del D.L. 91/2013, finalizzato a definire la disciplina applicativa relativa all'estensione del credito d'imposta ai produttori indipendenti di opere audiovisive.
Inoltre, ha previsto la concessione di un credito di imposta per gli anni 2015 e 2016 per il restauro delle sale cinematografiche storiche.

Le disposizioni applicative per l'estensione del credito d'imposta ai produttori indipendenti di opere audiovisive sono state definite con DM 5 febbraio 2015.
Le modalità applicative per l'attribuzione del credito di imposta per il restauro delle sale cinematografiche storiche sono state definite con DM 12 febbraio 2015.
Inoltre, il 26 agosto 2014 era stata emanata la Direttiva finalizzata a salvaguardare le sale cinematografiche di interesse storico. In base alla direttiva, erano considerate "sale cinematografiche storiche" quelle già dichiarate di interesse culturale, quelle suscettibili di essere dichiarate beni culturali in quanto rivestenti un interesse particolarmente importante per il loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura del nostro Paese e quelle esistenti almeno dal 1°gennaio 1980.

Ancora successivamente, l'art. 1, co. 331-334, della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha apportato numerose modifiche alla disciplina del credito d'imposta, in particolare estendendola, tra l'altro, alle spese per la distribuzione internazionale, alla sostituzione di impianti di proiezione digitale, nonché ai film realizzati sul territorio nazionale su commissione di produzioni estere. E' stata anche prevista una nuova disciplina per la concessione del credito di imposta per la ristrutturazione, l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale e dei relativi impianti e servizi accessori, abrogando, conseguentemente, l'art. 6, co. da 2-*bis* a 2-*sexies*, del D.L. 83/2014 - relativi al credito di imposta per il restauro delle sale cinematografiche storiche - ma facendo salve le procedure in corso alla data di entrata in vigore della legge.
Conseguentemente, ha incrementato l'autorizzazione di spesa da 115 a € 140 mln annui a decorrere dal 2016.
A sua volta, l'art. 16 del D.L. 185/2015 (L. 9/2016) ha elevato l'autorizzazione di spesa a € 140 mln anche per il 2015.
Infine, l'art. 14 del D.L. 193/2016 (L. 225/2016) ha incrementato lo stanziamento per il 2016 di € 60 mln.

La riforma del cinema e dell'audiovisivo

La L. 220/2016 ha ridefinito la disciplina relativa al cinema e all'audiovisivo, al fine di rilancio e di sviluppo del settore. In particolare, gli obiettivi dell'intervento pubblico comprendono, fra gli altri, la garanzia del pluralismo dell'offerta cinematografica e audiovisiva, il consolidamento dell'industria cinematografica nazionale, la promozione delle coproduzioni internazionali e della circolazione e distribuzione, in Italia e all'estero, della produzione cinematografica e audiovisiva, la conservazione e il restauro del patrimonio filmico e audiovisivo nazionale, la cura della formazione professionale, il sostegno dell'educazione all'immagine nelle scuole, la valorizzazione del ruolo delle sale cinematografiche e dei festival cinematografici.

Con riferimento ai requisiti per accedere ai benefici, resta ferma la necessità - fatta eccezione per gli incentivi fiscali finalizzati ad attrarre in Italia investimenti nel settore - del riconoscimento della nazionalità italiana, che non può essere accordato, fra le altre, a opere audiovisive a carattere pornografico o che incitano alla violenza o all'odio razziale, pubblicità televisive, spot pubblicitari, televendite e telepromozioni, opere audiovisive prodotte esclusivamente a fini commerciali o promozionali, giochi, spettacoli di varietà, quiz e talk show, programmi

televisivi.
Inoltre, è necessario che l'impresa di produzione, ultimata l'opera, ne depositi una copia, anche digitale, presso la Cineteca nazionale.
I requisiti e le modalità di riconoscimento della nazionalità italiana delle opere cinematografiche e audiovisive sono stati dettagliati, sulla base dei parametri definiti già dalla L. 220/2016, con DPCM 11 luglio 2017.
Con DM 303 del 14 luglio 2017 sono stati individuati parametri e requisiti per la destinazione di un'opera audiovisiva prioritariamente al pubblico per la visione nelle sale cinematografiche e per l'individuazione delle opere escluse dai benefici.
Con DM 334 del 31 luglio 2017 sono state individuate le caratteristiche previste per l'opera audiovisiva ai fini del deposito presso la Cineteca nazionale, nonché le modalità di costituzione della rete nazionale delle Cineteche pubbliche.

Sono state previste varie tipologie di intervento. La prima è costituita dagli incentivi fiscali. In particolare, è stata ridisegnata la disciplina del credito di imposta, di cui possono beneficiare le imprese di produzione, distribuzione, post-produzione, esercizio cinematografico, le industrie tecniche, le imprese italiane che lavorano per produzioni straniere, le imprese esterne al settore che investono nel cinema italiano. In linea generale, le aliquote sono state rese modulabili e, in alcuni casi, ne è stato elevato l'ammontare. In particolare, il *tax credit* è aumentato fino al 40% per i produttori indipendenti che distribuiscono il film in proprio e per le imprese esterne che investono in film che accedono ai contributi selettivi.
Le disposizioni applicative sono state definite con:
- D.I. 357 del 4 agosto 2017 relativo al credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica ed audiovisiva di cui all'art. 15;
- D.I. 358 del 4 agosto 2017 relativo ai crediti d'imposta nel settore cinematografico e audiovisivo di cui agli artt. 16, 17, co. 1, 18, 19 e 20 della L. 220/2016;
- D.I. 359 del 7 agosto 2017, relativo al credito d'imposta per le industrie tecniche e di postproduzione di cui all' art. 17, co. 2, della L. 220/2016;
- D.I. 360 del 7 agosto 2017 relativo al credito di imposta per le imprese di produzione di videogiochi di cui all' art. 15 della L. 220/2016.

Una seconda tipologia di intervento è costituita dagli incentivi automatici, che hanno sostituito la precedente attribuzione dei finanziamenti previa verifica della Commissione per la cinematografia. In particolare, l'importo complessivo dei contributi automatici spettante a ogni impresa è determinato sulla base di parametri oggettivi, relativi alle opere cinematografiche o audiovisive precedentemente prodotte o distribuite dalla stessa impresa. Possono essere introdotti meccanismi premianti rispetto ai risultati ottenuti da particolari tipologie di opere – fra le quali opere prime e seconde, documentari, opere di animazione – ovvero in determinati canali distributivi e in determinati periodi dell'anno, con particolare riferimento ai mesi estivi, ovvero su mercati particolari.
Le disposizioni applicative sono state adottate con DM 342 del 31 luglio 2017.

La terza tipologia di intervento è costituita dai contributi selettivi, attribuiti sulla base della valutazione di 5 esperti, destinati prioritariamente alle opere cinematografiche e, in particolare, a opere prime e seconde, opere realizzate da giovani autori, film difficili realizzati con modeste risorse finanziarie, opere di

particolare qualità artistica, nonché opere sostenute da contributi provenienti da più aziende. Ulteriori contributi selettivi sono attribuiti alle imprese operanti nel settore dell'esercizio cinematografico, a quelle di nuova costituzione, alle *start-up*, e a quelle che abbiano i requisiti delle microimprese, con particolare riferimento alle piccole sale cinematografiche ubicate nei comuni aventi meno di 15.000 abitanti.
Le disposizioni applicative sono state adottate con DM 343 del 31 luglio 2017.

La quarta tipologia di intervento è costituita dai contributi per attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva. In questo ambito, un importo pari ad almeno il 3% del Fondo deve essere destinato al potenziamento nelle scuole dell'offerta formativa relativa a cinema, tecniche e media di produzione, diffusione delle immagini e dei suoni, alfabetizzazione all'arte.
Sempre nell'ambito della promozione, il Mibact eroga anche risorse a Istituto Luce-Cinecittà, anche per il funzionamento del Museo italiano dell'audiovisivo e del cinema, Biennale di Venezia, Centro sperimentale di cinematografia, Museo nazionale del cinema di Torino, Cineteca di Bologna.
Le disposizioni applicative sono state adottate con DM 341 del 31 luglio 2017.

Sul fronte del sostegno economico, è stata prevista l'istituzione, dal 2017, del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo alimentato, a regime, con gli introiti erariali derivanti dalle attività del settore. Il finanziamento non può essere inferiore a € 400 mln annui. Una quota tra il 15% e il 18% del Fondo deve essere destinata ai contributi selettivi e a quelli per la promozione.
Per il 2017 nel nuovo Fondo sono confluite le risorse del Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche, di cui all'art. 12 del d.lgs. 28/2004 - abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dall'art. 39 della legge di riforma -, che erano allocate su uno dei capitoli in cui si articolava il Fondo unico per lo spettacolo (FUS).
Le modalità di gestione del Fondo sono state definite con DPCM 20 maggio 2017, mentre il riparto dello stesso fra le diverse tipologie di contributi per il 2017 è stato effettuato con DPCM 13 luglio 2017.

Nell'ambito del Fondo sono state previste due sezioni destinate a finanziare due Piani straordinari.
Il primo riguarda il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche. La dotazione annua è di € 30 mln per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, € 20 mln per il 2020 ed € 10 mln per il 2021, destinati alla concessione di contributi a fondo perduto, o di contributi in conto interessi sui mutui o sulle locazioni finanziarie, finalizzati a riattivazione di sale chiuse o dismesse, realizzazione di nuove sale, trasformazione di sale o multisale esistenti, rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi complementari alle sale. Particolari agevolazioni sono state previste per le sale dei comuni con meno di 15.000 abitanti.
E' stata disposta, inoltre, l'introduzione, da parte delle regioni e delle province autonome, di previsioni di carattere urbanistico ed edilizio volte ad incentivare il potenziamento e la ristrutturazione delle sale cinematografiche, anche in deroga agli strumenti urbanistici.
Le disposizioni applicative sono state adottate con DPCM 4 agosto 2017. Modifiche allo stesso sono poi

state apportate con DPCM 5 marzo 2018.

Un'altra sezione del Fondo è destinata a finanziare il Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo. La sezione ha una dotazione annua pari a € 10 mln per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, destinati alla concessione di contributi a fondo perduto o di finanziamenti agevolati alle imprese di post-produzione italiane, comprese le cineteche, in proporzione al volume dei materiali digitalizzati e tenendo conto della rilevanza culturale del materiale cinematografico e audiovisivo da digitalizzare, nonché della qualità tecnica e della professionalità complessiva del progetto di digitalizzazione.
Le disposizioni applicative sono state definite con DPCM 24 ottobre 2017.

Ulteriori € 5 mln provenienti dal Fondo erano stati destinati, per il 2017, alla costituzione di una sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, destinata a garantire operazioni di finanziamento alle imprese per la realizzazione di prodotti audiovisivi e cinematografici. Eventuali, ulteriori, versamenti sono determinati annualmente con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. E' stato previsto, inoltre, che le risorse della sezione possono essere incrementate anche tramite convenzioni stipulate con investitori pubblici e privati.
Il decreto interministeriale che deve definire la disciplina applicativa non è ancora intervenuto.

Sul fronte organizzativo, è stata prevista l'istituzione del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, in sostituzione della sezione cinema della Consulta per lo spettacolo. Al Consiglio sono stati attribuiti compiti di consulenza e di supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche di settore e nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche nello stesso ambito. Esso dura in carica 3 anni ed è composto da 11 membri, di cui tre scelti dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo nell'ambito di una rosa di nomi proposta dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore, e otto personalità del settore – di cui due su designazione della Conferenza unificata –, caratterizzate da particolare e comprovata qualificazione professionale e capacità anche in ambito giuridico, economico, amministrativo e gestionale, nominate dal Ministro nel rispetto del principio di equilibrio di genere. Fra queste, lo stesso Ministro nomina il Presidente.
Con DM 2 del 2 gennaio 2017 sono state definite le modalità di funzionamento del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo e sono state disciplinate le incompatibilità. I componenti dello stesso sono stati nominati con DM 109 del 6 marzo 2017.

Inoltre, è stata prevista l'istituzione presso il Mibact del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive, nel quale devono essere iscritte le opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana che hanno ricevuto contributi pubblici statali, regionali e degli enti locali o finanziamenti UE. L'iscrizione

deve essere chiesta dal produttore o dagli autori o dai titolari dei diritti. In ogni caso, i beneficiari dei contributi devono fornire le comunicazioni richieste, pena la revoca dei benefici sopra indicati.
Le disposizioni applicative sono state adottate con DPCM 8 gennaio 2018.

Ulteriori disposizioni attengono, in particolare – con esclusione delle deleghe (v. successivi paragrafi) - al riconoscimento, da parte dello Stato, del ruolo e dell'attività delle ***Film Commission***, e alla previsione che ogni anno il Mibact deve presentare una relazione alle Camere sullo stato di attuazione degli interventi, con particolare riferimento all'impatto economico, industriale e occupazionale e all'efficacia delle agevolazioni tributarie previste.
Con DM 25 gennaio 2018 sono state definite le disposizioni applicative in materia di *Film Commission* e sono stati individuati indirizzi e parametri generali per la gestione di fondi di sostegno economico al settore audiovisivo, stanziati tramite le regioni o le province autonome.

La tutela dei minori nella visione di opere cinematografiche e audiovisive

La L. 220/2016 ha previsto una delega al Governo riguardante la tutela dei minori nella visione di opere cinematografiche e audiovisive. Essa era finalizzata a superare il sistema previgente, che prevedeva un controllo preventivo di tutti i film destinati alla proiezione in pubblico e all'esportazione, introducendo un meccanismo basato sulla responsabilità degli operatori del settore cinematografico e audiovisivo in ordine alla classificazione dei film prodotti e sulla vigilanza successiva da parte delle istituzioni.

E', conseguentemente, intervenuto il d.lgs. 203/2017, in base al quale la classificazione delle opere cinematografiche è finalizzata ad assicurare il giusto ed equilibrato bilanciamento tra la tutela dei minori e la libertà di manifestazione del pensiero e dell'espressione artistica.
In particolare, il nuovo sistema di classificazione prevede 4 categorie: opere per tutti, opere non adatte ai minori di anni 6, opere vietate ai minori di anni 14, opere vietate ai minori di anni 18.
Per i film vietati ai minori di anni 14 o 18, può essere consentito l'accesso in sala di un minore che abbia compiuto, rispettivamente, almeno 12 o 16 anni, nel caso in cui egli sia accompagnato da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale.
Alla classificazione provvedono i produttori o i distributori o chi ne abbia titolo, i quali inviano l'opera, almeno 20 giorni prima della data della prima proiezione, alla Direzione generale cinema del Mibact, per la verifica da parte della Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche. La Commissione è composta da un Presidente e da 49 membri scelti fra esperti di comprovata qualificazione professionale e competenza nel settore cinematografico o negli aspetti pedagogico-educativi connessi alla tutela dei minori o nella comunicazione sociale.
La Commissione si esprime entro 20 giorni dalla ricezione dell'opera. Decorso inutilmente tale termine, l'opera può essere proiettata nelle sale cinematografiche.

Avverso il parere della Commissione è possibile proporre istanza di riesame.
La classificazione assegnata ad un'opera cinematografica deve essere visibile al pubblico sia nei materiali pubblicitari che nelle sale cinematografiche. Inoltre, l'informazione sulla classificazione è accompagnata da una o più icone indicanti la eventuale presenza dei contenuti ritenuti sensibili per la tutela dei minori, fra i quali violenza, sesso, uso di armi o turpiloquio.
I provvedimenti di applicazione delle sanzioni previste in caso di inosservanza degli obblighi (sanzioni amministrative pecuniarie e, nei casi più gravi, anche la sanzione accessoria della chiusura della sala cinematografica per un periodo non superiore a 60 giorni) sono pubblicati per estratto nel sito internet della Direzione generale cinema.
E' stata, infine, prevista l'adozione di un regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per la disciplina della classificazione delle opere audiovisive destinate al web e dei videogiochi, nel rispetto, fra l'altro, del principio del giusto ed equilibrato bilanciamento tra la tutela dei minori e la libertà di manifestazione del pensiero e dell'espressione artistica, nonché degli standard e delle migliori pratiche internazionali del settore.
In via transitoria, fino all'approvazione del regolamento di funzionamento della Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche – alla cui nomina il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo doveva provvedere entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto – continuano ad esercitare le proprie funzioni le Commissioni per la revisione cinematografica di cui alla L. 161/1962.

La promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi

La L. 220/2016 ha previsto una delega al Governo in materia di promozione delle opere italiane ed europee, in particolare introducendo procedure più trasparenti ed efficaci in materia di obblighi di investimento e di programmazione da parte dei fornitori, rafforzando un sistema di mercato più funzionale a una maggiore concorrenza, prevedendo un adeguato sistema di verifica, controllo, valutazione dell'efficacia e un appropriato sistema sanzionatorio.

E', conseguentemente, intervenuto il d.lgs. 204/2017, che:
- ha riformulato la definizione di produttore indipendente, inserendo tra i requisiti anche la titolarità dei diritti secondari sullo sfruttamento delle opere;
- ha modificato la disciplina relativa agli obblighi di programmazione e di investimento riferiti alle opere italiane ed europee che devono essere rispettati da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari;
- ha introdotto sia obblighi di programmazione che di investimento nelle medesime opere per i fornitori di servizi di media audiovisivi non lineari (o, a richiesta).

La verifica sul rispetto degli obblighi è affidata all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che, entro il 31 marzo di ogni anno presenta al Parlamento una relazione sull'assolvimento degli stessi e sulle sanzioni irrogate. La misura minima di queste ultime è stata aumentata a € 100.000 e la misura massima a € 5

mln, ovvero fino all'1% del fatturato annuo, quando il valore di tale percentuale è superiore a € 5 mln.

In base all'art. 2, co. 1, lett. *a)*, del d.lgs. 177/2005, per " servizio di media audiovisivo" si intende un servizio, quale definito agli artt. 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che è sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi media e il cui obiettivo principale è la fornitura di programmi al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche. Nello specifico, con tale espressione si intende o la radiodiffusione televisiva (o servizio di media audiovisivo lineare, definito dalla lett. *i)* del medesimo co. 1 come un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto di programmi) – e, in particolare, la televisione analogica e digitale, la trasmissione continua in diretta quale il *live streaming*, la trasmissione televisiva su Internet quale *il webcasting* e il video quasi su domanda quale il *near video on demand* –, o un servizio di media audiovisivo a richiesta (o servizio di media audiovisivo non lineare, definito dalla lett. *m*) del medesimo co. 1 come un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione di programmi al momento scelto dall'utente e su sua richiesta sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media).
Non rientrano nella definizione di "servizio di media audiovisivo":
- i servizi prestati nell'esercizio di attività precipuamente non economiche e che non sono in concorrenza con la radiodiffusione televisiva, quali i siti Internet privati e i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati da utenti privati a fini di condivisione o di scambio nell'ambito di comunità di interesse;
- ogni forma di corrispondenza privata, compresi i messaggi di posta elettronica;
- i servizi la cui finalità principale non è la fornitura di programmi;
- i servizi nei quali il contenuto audiovisivo è meramente incidentale e non ne costituisce la finalità principale, quali, a titolo esemplificativo: i siti internet che contengono elementi audiovisivi puramente accessori, come elementi grafici animati, brevi spot pubblicitari o informazioni relative a un prodotto o a un servizio non audiovisivo; i giochi in linea; i motori di ricerca; le versioni elettroniche di quotidiani e riviste; i servizi testuali autonomi; i giochi d'azzardo con posta in denaro, ad esclusione delle trasmissioni dedicate a giochi d'azzardo e di fortuna.
Costituisce, inoltre, servizio di media audiovisivo una comunicazione commerciale audiovisiva.
In base alla lett. *b*) del medesimo co. 1, è " fornitore di servizi di media" la persona fisica o giuridica cui è riconducibile la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e che ne determina le modalità di organizzazione. Sono escluse da tale definizione le persone fisiche o giuridiche che si occupano solo della trasmissione di programmi per i quali la responsabilità editoriale incombe a terzi.

La definizione di opere europee è recata dalla lett. *cc*) del medesimo co. 1. In particolare, possono essere considerate tali:
- le opere originarie di Stati membri;
- le opere originarie di Stati terzi che siano parti della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera del Consiglio d'Europa, firmata a Strasburgo il 5 maggio 1989 e ratificata dall'Italia con L. 327/1991 (a condizione che le opere originarie di Stati membri non siano soggette a misure discriminatorie nel paese terzo interessato);
- le opere co-prodotte nell'ambito di accordi conclusi nel settore audiovisivo tra l'UE e paesi terzi (anche in tal caso, a condizione che le opere originarie di Stati membri non siano soggette a misure discriminatorie nel paese terzo interessato).
Le opere originarie di Stati membri e di Stati terzi parti della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, inoltre, devono essere opere realizzate essenzialmente con il contributo di autori e lavoratori residenti in uno o più Stati membri o terzi, parti della medesima Convenzione europea, e devono rispondere a una delle seguenti condizioni:
- essere realizzate da uno o più produttori stabiliti in uno o più di tali Stati;
- la produzione deve avvenire sotto la supervisione e il controllo effettivo di uno o più produttori stabiliti in uno o più di tali Stati;
- il contributo dei co-produttori di tali Stati è prevalente nel costo totale della coproduzione e questa non è controllata da uno o più produttori stabiliti al di fuori di tali Stati.

Infine, le opere prodotte nel quadro di accordi bilaterali di coproduzione conclusi tra Stati membri e paesi terzi sono considerate opere europee a condizione che la quota a carico dei produttori dell'UE nel costo complessivo della produzione sia maggioritaria e che la produzione non sia controllata da uno o più produttori stabiliti fuori del territorio degli Stati membri.

Obblighi dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari

Il d.lgs. 204/2017 ha previsto, dal 2019, un graduale innalzamento degli obblighi di programmazione. Pertanto, nel 2018 resta fermo che i fornitori di servizi di media audiovisivi lineari devono riservare alle opere europee almeno il 50% del proprio tempo di diffusione giornaliero, con l'esclusione – come già in precedenza - del tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite.
Tale quota è innalzata al 53% per il 2019, al 56% per il 2020 e al 60% dal 2021.
Ha introdotto, inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2019, una sotto quota minima (della quota prevista per le opere europee), da riservare giornalmente alle opere di espressione originale italiana, ovunque prodotte: essa è pari ad almeno la metà per la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e ad almeno 1/3 per gli altri fornitori di servizi di media audiovisivi lineari.
Le percentuali indicate devono essere rispettate su base annua.
Ha, infine, introdotto una quota minima del tempo di diffusione nella fascia oraria 18.00-23.00 – da rispettare su base settimanale –, da destinare a opere di finzione, di animazione o a documentari originali o altre opere di alto contenuto culturale o scientifico, incluse le edizioni televisive di opere teatrali, di espressione originale italiana, ovunque prodotte. Essa è pari, per la concessionaria, ad almeno il 12% - di cui almeno la metà riservata a opere cinematografiche -, e, per gli altri fornitori di servizi di media audiovisivi lineari, ad almeno il 6% (senza alcun vincolo relativo alle opere cinematografiche).

Con riferimento agli obblighi di investimento ha confermato che una quota minima degli introiti netti annui – o, nel caso della concessionaria, dei ricavi complessivi annui –, deve essere destinato al pre-acquisto, all'acquisto o alla produzione di opere europee.
Gli introiti netti sono quelli che il soggetto obbligato ricava da pubblicità, televendite, sponsorizzazioni, contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, provvidenze pubbliche e offerte televisive a pagamento di programmi di carattere non sportivo di cui esso ha la responsabilità editoriale.
I ricavi complessivi sono quelli derivanti dal canone di abbonamento all'offerta radiotelevisiva, nonché dai ricavi pubblicitari, al netto degli introiti derivanti da convenzioni con la pubblica amministrazione e dalla vendita di beni e servizi.

Anche in tal caso ha previsto, dal 2019, un graduale innalzamento. Pertanto, per il 2018 la quota di investimento resta ferma per la concessionaria al 15% e per gli altri fornitori al 10% e deve essere destinata esclusivamente a opere prodotte da produttori indipendenti. Tale quota è innalzata, per la concessionaria, al 18,5% nel 2019 e al 20% dal 2020, e, per gli altri fornitori, al 12,5% nel 2019 e al 15% dal 2020 e un sesto può anche non essere destinata alle

opere prodotte da produttori indipendenti.
Ha disposto, inoltre, che una sotto quota minima (della quota prevista per l'investimento in opere europee) – pari, per il 2018, ad almeno il 3,6% per la concessionaria e ad almeno il 3,2% per gli altri fornitori – deve essere riservata alle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti.
Anche tali sotto quote si incrementano dal 2019. Per la concessionaria, l'incremento è pari al 4% per il 2019, al 4,5% per il 2020 e al 5% a decorrere dal 2021. Per gli altri fornitori, l'incremento è pari al 3,5% per il 2019, al 4% per il 2020 e al 4,5% dal 2021.
Per la concessionaria, una ulteriore sotto quota minima – la cui percentuale rimane pari ad almeno il 5% – deve essere destinata a opere di animazione appositamente prodotte da produttori indipendenti per la formazione dell'infanzia.

Obblighi dei fornitori di servizi di media audiovisivi non lineari

I fornitori di servizi di media audiovisivi non lineari soggetti alla giurisdizione italiana devono rispettare:

- obblighi di programmazione di opere audiovisive europee realizzate entro gli ultimi 5 anni, in misura pari almeno al 30% del proprio catalogo, di cui almeno la metà riservata alle opere di espressione originale italiana ovunque prodotte.
- obblighi di investimento in opere audiovisive europee prodotte da produttori indipendenti, con particolare riferimento alla opere diffuse entro 5 anni dalla loro produzione, in misura pari almeno al 20% dei propri introiti netti annui in Italia, di cui almeno la metà riservata alle opere di espressione originale italiana ovunque prodotte.

Dal 1° gennaio 2019, gli obblighi di investimento si applicano anche ai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che hanno la responsabilità editoriale di offerte rivolte ai consumatori in Italia, anche se stabiliti in altro Stato membro.

I rapporti di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo

La L. 220/2016 ha previsto una delega al Governo in materia di rapporti di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo. Gli obiettivi erano costituiti, fra l'altro, dalla semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro, dal rafforzamento delle opportunità d'ingresso nel mondo del lavoro e dal riordino dei contratti di lavoro vigenti.
E', conseguentemente, intervenuto il d.lgs. 202/2017 che, in particolare, ha disposto:

- che i contratti a tempo determinato conclusi per la produzione di specifiche opere audiovisive sono esenti dall'applicazione del c.d. "tetto", ossia del limite in base al quale il numero di contratti a tempo determinato, all'interno di una stessa azienda, non può eccedere il 20% dei contratti a tempo indeterminato;

- che le attività del settore del cinema e dell'audiovisivo rientrano tra le attività svolte in cicli stagionali, rispetto alle quali la normativa vigente (art. 44, co. 5, D.lgs. 81/2015) riconosce la possibilità di prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato professionalizzante, anche a tempo determinato, attraverso CCNL stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Inoltre, ha demandato ad un regolamento, da adottare entro 120 giorni dalla data della sua entrata in vigore, la definizione di criteri per l'adozione di una classificazione nazionale uniforme per le professioni artistiche e tecniche del settore cinematografico e audiovisivo.

Interventi per Cinecittà Luce S.p.A e per Istituto Luce-Cinecittà S.r.l.

L'art. 1, co. 331, della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha modificato la procedura prevista, nella XVI legislatura, dall'art. 14, co. 6-14, del D.L. 98/2011 (L. 111/2011) per la liquidazione ed il trasferimento della società Cinecittà Luce S.p.A. alla società Fintecna S.p.A., o ad una società da essa interamente controllata, in particolare anteponendo il trasferimento - che doveva essere effettuato entro 60 giorni dalla data della sua entrata in vigore (dunque, entro il 2 marzo 2014) - alla liquidazione.

Contestualmente, l'art. 14, co. 6-14, del D.L. 98/2011 (L.111/2001) aveva previsto la costituzione della società a responsabilità limitata Istituto Luce-Cinecittà, al fine di salvaguardare le funzioni e le attività svolte fino ad allora da Cinecittà Luce S.P.A.

L'art. 11, co. 3-***ter***, del D.L. 244/2016 (L. 19/2017) ha disposto che, per il 2017, quota parte delle somme corrispondenti all'eventuale minor utilizzo degli stanziamenti destinati al credito di imposta per il cinema (di cui all'art. 24, co. 1, della L. 183/2011) può essere destinata a Istituto Luce Cinecittà S.r.l. per il funzionamento e per investimenti anche mobiliari, con riferimento al comprensorio di Cinecittà, al fine di potenziare l'attività della Cineteca nazionale e valorizzare il patrimonio cinematografico nazionale.
Al riguardo, nel sito di Istituto Luce Cinecittà S.r.l., è evidenziato che nel luglio 2017 lo stesso ha acquisito il ramo d'azienda di Cinecittà Studios.

Per le stesse finalità, ha autorizzato Istituto Luce Cinecittà S.r.l a stipulare uno o più accordi quadro con RAI-Radiotelevisione S.p.A., in quanto concessionaria di servizio pubblico. Gli accordi devono essere approvati, entro trenta giorni dalla data della loro conclusione, con decreto interministeriale (MIBACT-MISE).
Il 31 gennaio 2018 presso gli Studi di Cinecittà si è svolto l'incontro Cinecittà Futura.

Ulteriori interventi per il cinema

L'art. 1, co. 352, della L. 208/2015 ha autorizzato la spesa di € 740.000 annui, a decorrere dal 2016, per il funzionamento dell'Accademia del

cinema italiano – Premi David di Donatello in Roma.

Gli interventi per lo spettacolo

Nella prima parte della XVII legislatura i principali interventi hanno riguardato l'introduzione del c.d. ART-BONUS, ossia il credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a favore della cultura e dello spettacolo, la revisione dei criteri per l'erogazione dei contributi del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) e l'ideazione di misure per i giovani autori.
Sul finire della legislatura è, poi, intervenuta una riforma organica dello spettacolo che, in particolare, ha introdotto nello stesso nuovi settori, esteso l' ART-BONUS – nel frattempo stabilizzato - a tutti i settori dello spettacolo, reintrodotto, a regime, il credito di imposta a favore delle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali, nonché delle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo. L'intervento deve essere completato, entro il 27 dicembre 2018, attraverso l'adozione di uno o più decreti legislativi.
Un ulteriore intervento è stato costituito dall'introduzione di misure volte a contrastare il fenomeno del c.d. secondary ticketing, ossia il collocamento di biglietti per attività di spettacolo acquistati in maniera massiva e successivamente rivenduti a prezzi superiori rispetto a quelli esposti sul biglietto.
Infine, sono state approvate disposizioni finalizzate al sostegno dei territori colpiti dagli eventi sismici 2016-2017, nonchè di particolari eventi o istituti.

L'ART-BONUS per lo spettacolo

La XVII legislatura ha registrato l'introduzione per un triennio e, successivamente, la stabilizzazione e l'estensione del campo applicativo, di un credito d'imposta a favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro a favore dello spettacolo. Si tratta del c.d. ART-BONUS.
In particolare, l'art. 1 del D.L. 83/2014 (L. 106/2014) aveva introdotto l'ART-BONUS per il periodo 2014-2016 per le erogazioni liberali in denaro dirette (oltre che alla cultura) alla realizzazione di nuove strutture, al restauro e al potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgevano esclusivamente attività nello spettacolo. I contribuenti potevano usufruire di tale credito nella misura del 65% per le erogazioni effettuate nel 2014 e nel 2015 e del 50% per quelle effettuate nel 2016.

Successivamente, l'art. 1, co. 11, della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) ha esteso la possibilità di fruire del credito di imposta anche per il sostegno delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione (e, dunque, oltre che per il sostegno delle strutture, anche per quello delle produzioni).

Ancora in seguito, l'art. 1, co. 318 e 319, della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha reso permanente l'ART-BONUS. A decorrere dal 2016, la misura del

credito d'imposta è del 65%.

Da ultimo, l'art. 5 della L. 175/2017 ha esteso l'ART-BONUS alle erogazioni liberali in denaro effettuate per il sostegno delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione.

Nel corso della risposta, il 13 settembre 2017, all'interrogazione a risposta immediata presentata alla Camera 3-03227, il rappresentante del Governo aveva evidenziato che le erogazioni liberali (complessive, dunque riferite anche al settore dei beni culturali) erano state pari a € 180.694.028, di cui 7.459.817 provenienti da persone fisiche e 88.527.000 da imprese e che erano stati intrapresi 1.471 interventi, di cui 352 a sostegno di istituti e luoghi della cultura, fondazioni lirico sinfoniche o teatri e 35 per il potenziamento di strutture di enti pubblici per lo spettacolo.

Qui il sito dedicato all'ART-BONUS, con sezioni dedicate agli interventi e ai mecenati.

I primi interventi per la revisione dei criteri relativi ai contributi a valere sul FUS

L'art. 9 del D.L. 91/2013 (L. 112/2013) ha previsto, dal 1° gennaio 2014, la rideterminazione dei criteri per l'erogazione e delle modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi allo spettacolo dal vivo (a valere sul FUS) facendo riferimento ai seguenti parametri:

- importanza culturale e livelli quantitativi della produzione svolta;
- indici di affluenza del pubblico;
- regolarità gestionale.

A tal fine, è intervenuto, dapprima, il DM 1 luglio 2014, adottato d'intesa con la Conferenza unificata (successivamente modificato con DM 5 novembre 2014, DM 3 febbraio 2016, DM 5 febbraio 2016, DM 30 settembre 2016 e DM 3 gennaio 2017), che ha abrogato, a decorrere dal 2015, i precedenti DM 8 novembre 2007 (Danza), DM 9 novembre 2007 (Attività musicali), DM 12 novembre 2007 (Attività teatrali) e DM 20 novembre 2007 (Attività circensi e spettacolo viaggiante).

Il DM 1 luglio 2014 era stato ritenuto illegittimo dal TAR Lazio, con sentenza n. 7479 del 28 giugno 2016, in quanto emanato in violazione delle disposizioni di cui all'art. 17 della L. 400/1988 (che prevede, tra l'altro, il parere obbligatorio del Consiglio di Stato), pur senza che la legge attributiva del potere contenesse alcuna indicazione espressa sotto il profilo formale, rilevante alla stregua di disciplina speciale. Secondo il Collegio, infatti, l'Amministrazione, nell'attuare la previsione legislativa, aveva posto in essere una vera e propria "ristrutturazione" del sistema del finanziamento dello spettacolo. La medesima sentenza aveva, altresì, annullato anche i successivi atti che avevano portato all'assegnazione dei contributi relativi all'annualità 2015, in favore delle attività teatrali di prosa, ritenendo l'illegittimità anche sostanziale dell'intero sistema di valutazione stabilito dall'art. 5 del DM 1 luglio 2014.

Successivamente alla sentenza, l'art. 24, co. 3-***sexies***, del D.L. 113/2016 (L. 160/2016) ha previsto che l'art. 9, co. 1, del D.L. 91/2013 si interpreta nel senso che:

- il decreto ministeriale ivi previsto ha natura non regolamentare;
- le regole tecniche di riparto sono basate sull'esame comparativo di appositi programmi di attività pluriennale presentati dagli enti dello spettacolo e possono definire apposite categorie tipologiche dei soggetti ammessi alla presentazione della domanda per ciascuno dei settori di attività (danza, musica, teatro, circo, spettacolo viaggiante).

Con sentenza 05035 del 13 ottobre 2016, pubblicata il 30 novembre 2016, il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza n. 7479 del TAR Lazio, evidenziando che il DM 1 luglio 2014 ha natura non regolamentare e che deve, pertanto, ritenersi che l'art. 24, co. 3-*sexies*, del D.L. 113/2016 è una norma di interpretazione autentica non innovativa. Inoltre, ha evidenziato che il decreto si colloca nell'ambito dei criteri predefiniti dal legislatore e che la considerazione complessiva dei parametri di valutazione e il loro effettivo contenuto inducono a ritenere che l'amministrazione statale abbia effettuato una ripartizione di punteggi tra dimensione qualitativa e quantitativa che non può ritenersi contraria al principio di ragionevolezza tecnica.

Successivamente, è intervenuto il DM 27 luglio 2017, che si applica a decorrere dall'anno di contribuzione 2018. Conseguentemente, il medesimo decreto ha disposto che dal 1° gennaio 2018 è abrogato il DM 1° luglio 2014, fatta eccezione per le disposizioni relative alla presentazione della documentazione consuntiva afferente l'erogazione dei contributi assegnati nel triennio 2015-2017 e, comunque, fino alla chiusura dei relativi procedimenti amministrativi.

Qui il vademecum predisposto dal Mibact.

La legge di riforma del settore dello spettacolo

Sul finire della XVII legislatura è intervenuta la L. 175/2017, di riforma complessiva del settore dello spettacolo. In base alla stessa, la Repubblica:

- promuove e sostiene le attività di spettacolo svolte in maniera professionale. Si tratta – oltre che di attività teatrali, liriche, concertistiche, corali, di danza classica e contemporanea, circensi tradizionali e nelle forme contemporanee del circo di creazione, di spettacolo viaggiante, nonché di attività a carattere interdisciplinare e multidisciplinare- anche di attività musicali popolari contemporanee, di carnevali storici e di rievocazioni storiche;
- riconosce il valore delle pratiche artistiche a carattere amatoriale, inclusi i complessi bandistici e le formazioni teatrali e di danza, la canzone popolare d'autore, il teatro di figura, i corpi di ballo italiani, gli artisti di strada, i centri di sperimentazione e di ricerca, di documentazione e di formazione nelle arti dello spettacolo.

Sul fronte delle risorse, essa ha previsto un incremento delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) di € 9,5 mln per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di € 22,5 mln a decorrere dal 2020.

Sul fronte organizzativo, ha previsto l'istituzione del Consiglio superiore dello spettacolo, in sostituzione della Consulta per lo spettacolo. A tale organismo sono attribuiti compiti di consulenza e di supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche di settore e nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività di spettacolo. Esso – che dura in carica 3 anni – è composto da 15 componenti, di cui 4 scelti dal Ministro nell'ambito di una rosa di nomi proposta dalle associazioni di categoria e dagli enti del Terzo settore maggiormente rappresentativi del settore dello spettacolo e 11 – di cui 3 designati dalla Conferenza unificata - quali personalità del settore, caratterizzate da particolare e comprovata qualificazione professionale e capacità anche in ambito giuridico, economico, amministrativo e gestionale, nominate dal Ministro nel rispetto del principio di equilibrio di genere. Fra queste, lo stesso Ministro nomina il Presidente.

Con DM 73 del 30 gennaio 2018 sono state disciplinate le modalità di funzionamento del Consiglio superiore dello spettacolo e il regime di incompatibilità dei componenti.

Più in generale, ha delegato il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore (dunque, entro il 27 dicembre 2018), uno o più decreti legislativi per il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative e di quelle regolamentari che disciplinano l'attività, l'organizzazione e la gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche, nonché per la riforma della disciplina dei settori relativi a teatro, musica, danza, spettacoli viaggianti, attività circensi, carnevali storici e rievocazioni storiche, mediante la redazione di un testo unico normativo denominato "codice dello spettacolo".

Fra i principi e criteri direttivi, vi sono i seguenti:

- razionalizzazione degli interventi di sostegno dello Stato, al quale rimane attribuita, fra l'altro, la gestione del FUS e la determinazione, previa intesa con la Conferenza unificata, dei criteri per l'erogazione e delle modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi a valere sul medesimo;

- revisione dei criteri di ripartizione del contributo statale destinato alle fondazioni lirico-sinfoniche, anche tramite scorporo delle risorse ad esse destinate dal FUS, e inserimento fra i parametri da considerare ai fini della stessa ripartizione anche del rafforzamento della responsabilità del sovrintendente sulla gestione economico-finanziaria. Per le stesse fondazioni, inoltre, l'art. 7 ha prorogato (dal 31 dicembre 2018) al 31 dicembre 2019 il termine per consentire loro di adeguarsi ai nuovi parametri organizzativi e gestionali. Dopo quella data, le fondazioni che non si adegueranno saranno inquadrate come teatro lirico-sinfonico;

- per i settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti e delle attività circensi, nonché dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche: ottimizzazione dell'organizzazione e del funzionamento di ciascuno di essi, anche favorendo l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati e sostenendo la capacità di operare in rete tra diversi soggetti; ai fini del riparto del FUS, definizione delle categorie dei soggetti ammessi a presentare domanda e adozione di regole di riparto sulla base dell'esame comparativo di programmi di attività pluriennale presentati dagli enti, che devono essere anche corredati di programmi per ciascuna annualità; valorizzazione della qualità delle produzioni; finanziamento di progetti di giovani di età inferiore a 35 anni; attivazione di piani straordinari, di durata pluriennale, per la ristrutturazione e l'aggiornamento tecnologico di teatri, strutture e spazi stabilmente destinati allo spettacolo, con particolare riferimento a quelli ubicati nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

  In precedenza, l'art. 4- *ter* del D.L. 91/2013 (L. 112/2013) ha riconosciuto il valore storico e culturale del carnevale e delle attività e manifestazioni ad esso collegate, nonché di altre antiche tradizioni popolari e di ingegno italiane, e ha disposto che ne sia favorita la tutela e lo sviluppo in accordo con gli enti locali.

  Su tale base, con decreto del Direttore Generale della Direzione generale Turismo del 30 luglio 2015 sono state definite condizioni e modalità per la concessione di contribuiti per la promozione dei carnevali storici nei territori per l'anno 2016. Le risorse sono state pari ad € 1 mln. Il bando è stato emanato l'8 ottobre 2015.

  Con D.D. 1° febbraio 2016 è stata istituita la commissione per l'esame e la valutazione delle istanze di contributo presentate dagli enti, la cui composizione è stata poi modificata, per una sostituzione, con D.D. 18 maggio 2016.

  La graduatoria, con relativi punteggi, è stata approvata con D.D. 3 febbraio 2017 .

  Come riportato nella risposta del 28 aprile 2017 all'interrogazione a risposta scritta presentata alla Camera 4-15117, la commissione ha, infine, provveduto a calcolare l'importo attribuito a ciascuna manifestazione ammessa al contributo, dandone comunicazione alla Direzione generale che ha provveduto a darne pubblicità sul sito web del Mibact, con avviso del 20 febbraio 2017;
- estensione delle misure di sostegno alle attività musicali popolari contemporanee, definendo i criteri e requisiti per l'esercizio di tali attività, e superamento progressivo del contrassegno SIAE per la registrazione delle opere musicali;
- con riferimento specifico al settore della danza, introduzione di una normativa relativa all'istituzione delle scuole di danza, nonché al controllo e alla vigilanza sulle medesime, e individuazione dei requisiti per il conseguimento di una abilitazione per l'insegnamento della danza;
- graduale superamento dell'utilizzo degli animali nello svolgimento delle attività circensie dello spettacolo viaggiante;
- promozione di programmi di educazione nei settori dello spettacolo nelle scuole di ogni ordine e grado, a ciò destinando, annualmente, almeno il 3% della dotazione del FUS;
- disciplina sistematica e unitaria del rapporto di lavoro nel settore dello spettacolo, tenendo conto anche del carattere intermittente delle prestazioni lavorative;
- semplificazione degli iter autorizzativi e degli adempimenti relativi allo svolgimento di attività di pubblico spettacolo, inclusa l'autorizzazione di pubblica sicurezza.

Sull'argomento, in precedenza, l'art. 7, co. 8- *bis*, del D.L. 91/2013 (L. 112/2013) ha eliminato la licenza del Questore o dell'autorità locale di pubblica sicurezza per gli eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si sviluppano entro la mezzanotte del giorno di inizio, sostituendola con una segnalazione certificata di inizio attività;

- diffusione dello spettacolo italiano all'estero e sostegno all'internazionalizzazione delle produzioni di giovani artisti italiani, nonché degli spettacoli di musica popolare contemporanea, anche attraverso iniziative di coproduzione artistica.

A livello di benefici e incentivi fiscali, oltre all'estensione dell'ART-BONUS, ha previsto che il credito d'imposta a favore delle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali, nonché delle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, riconosciuto per il triennio 2014-2016, in base all'art. 7, co. 1-6, del D.L. 91/2013 (L. 112/2013), per le opere prime e seconde, si applica (nuovamente) a decorrere dal 1° gennaio 2018 e riguarda anche le opere terze.

I meccanismi applicativi del credito di imposta previsto dall' art. 7 del D.L. 91/2013 sono stati definiti con il decreto interministeriale 2 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015. Nel frattempo, l'art. 6, co. 1- *bis*, del D.L. 83/2014 (L. 106/2014) aveva previsto che le somme stanziate per il credito di imposta e non impegnate per l'anno 2014 potevano essere utilizzate entro il 31 dicembre 2015.

Interventi per i giovani autori

L'art. 6 del D.L. 91/2013 (L. 112/2013) ha inteso favorire il confronto culturale e la realizzazione di spazi di creazione e produzione artistica, nonché di musica, danza e teatro contemporanei. A tal fine, ha previsto l'individuazione di beni immobili di proprietà dello Stato da destinare a studi di giovani artisti, italiani e stranieri, organizzati in cooperative o in associazioni. Anche le regioni e gli enti locali possono concedere beni con le stesse modalità.
Le modalità di utilizzo dei beni sono state definite con decreto 22 dicembre 2015 del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Successivamente, rispondendo, il 28 luglio 2016, nella VII Commissione della Camera, all'interrogazione 5-07091, il Governo, dopo aver ricordato gli immobili indicati dall'Agenzia del demanio (un vecchio complesso alberghiero in totale stato di abbandono a Baranello (CB); l'ex Chiesa di San Cristoforo a Mantova; un ex casello idraulico a Vicopisano in provincia di Pisa; la famosa Torre di Calafuria di Livorno), quelli individuati dal Ministero della difesa (un ex fabbricato uso servizi nei pressi di Gorizia; un ex alloggio a Pordenone; una parte di un ex fortino nei pressi di Campo Calabro (RC)) e quelli individuati dal Mibact (l'immobile denominato «della Cavallerizza» e magazzini della ex Caserma Prandina a Padova; alcuni spazi al piano terra e al primo piano del complesso della Villa già appartenuta al prof. Cesare Brandi e da questi lasciata allo Stato, sita a Siena in località Vignano; tre unità abitative site in Piazza Santa Cecilia a Roma (piano terra, secondo piano e terzo piano)), tutti indicati nell'allegato A del D.I. 22 dicembre 2015, aveva fatto presente che " Si procederà quindi, attraverso gli uffici periferici, a verificare la fruibilità e funzionalità degli stessi immobili individuati nell'allegato A del provvedimento, nonché la loro conformazione e planimetria per meglio individuare, nel previsto bando di assegnazione, le finalità artistiche a cui essi meglio si adattano. Per dirimere le problematicità e le criticità che possono presentarsi nell'attuazione del decreto, per seguire le varie fasi che annualmente si dovranno porre in essere quando l'attuazione del decreto andrà a regime, e per fornire un supporto tecnico alla Commissione

Interministeriale che valuterà i progetti artistici, si è proposto di creare un gruppo di lavoro all'interno del Ministero composto da funzionari del Segretariato generale, dell'Ufficio Legislativo, e delle Direzioni generali interessate (Spettacolo, Arte e Architettura Contemporanee e periferie Urbane, Educazione e Ricerca, Archeologia, Belle Arti e Paesaggio)".
Con circolare n. 52 del 25 novembre 2016, il Segretariato generale del Mibact aveva poi evidenziato che, dalle verifiche condotte in sede tecnica con gli uffici delle istituzioni coinvolte, era emerso che alcuni degli immobili individuati necessitavano di ulteriori verifiche e possibili interventi rilevanti. Aveva, pertanto, informato che l'emanazione dei bandi finalizzati all'assegnazione degli immobili alle cooperative ed associazioni di artisti avrebbe subito un temporaneo slittamento.

L'art. 1, co. 335, della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), al fine di favorire la creatività dei giovani autori, ha destinato ad attività di produzione culturale nazionale e internazionale, sulla base di un atto di indirizzo annuale del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, il 10% di tutti i compensi percepiti dalla riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi (art. 71-*octies* L. 633/1941).
L'atto di indirizzo per il 2016 è stato adottato con DM 266 del 28 maggio 2016. Su questa base, la SIAE ha avviato l'iniziativa S'ILLUMINA, articolata in 5 bandi.
L'atto di indirizzo per il 2017 è stato adottato con DM 366 del 4 agosto 2017. Anche per tale anno, è stata avviata dalla SIAE l'iniziativa S'ILLUMINA, articolata in 5 bandi.

Interventi per le zone colpite dal sisma 2016-2017

L'art. 11, co. 3, del D.L. 244/2016 (L.19/2017) ha previsto che per il 2017 una quota non superiore a € 4 mln delle somme corrispondenti all'eventuale minor utilizzo degli stanziamenti destinati al credito di imposta per il cinema (di cui all'art. 24, co. 1, della L. 183/2011) doveva essere ripartita, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, in favore di attività culturali nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016.
E' stato conseguentemente adottato il DM 16 maggio 2017, n. 218.

Analoga misura di sostegno è stata prevista per il 2018 dall'art. 4, co. 3, della L. 175/2017 che, a tal fine, ha utilizzato l'autorizzazione di spesa prevista, per lo stesso anno, a favore del Teatro Eliseo dall'art. 22, co. 8, del D.L. 50/2017 (L. 96/2017).

Vendita di biglietti per attività di spettacolo

Al fine di contrastare l'elusione e l'evasione fiscale, nonché di garantire la tutela dei consumatori, l'articolo 1, co. 545-546, della legge di bilancio 2017 (L. 232/2016) ha disposto che la vendita di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da soggetti diversi dai titolari, anche sulla base di apposito contratto o convenzione, dei sistemi per la loro emissione, è punita, salvo che il fatto non costituisca reato, con l'inibizione della condotta e con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000 a € 180.000.
In base al comunicato stampa del Mibact dell'11 novembre 2016, essa riguarda gli organizzatori degli spettacoli nonché i titolari di biglietterie automatizzate autorizzate, che, dunque, sarebbero gli unici legittimati a vendere i titoli di accesso.

Non è sanzionata la vendita effettuata da persona fisica in modo occasionale, purché senza finalità commerciali.
In caso di utilizzo delle reti di comunicazione elettronica, è prevista la rimozione dei contenuti o, nei casi più gravi, l'oscuramento del sito internet attraverso il quale la violazione è stata posta in essere, fatte salve le azioni risarcitorie.
I compiti di accertamento e intervento spettano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) e alle altre autorità competenti (quale, ad esempio, la polizia postale), che agiscono d'ufficio o su segnalazione degli interessati.
Per l'adozione delle specifiche e delle regole tecniche è stata prevista l'emanazione di un decreto interministeriale (Ministro dell'economia e delle finanze, Ministro della giustizia e Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo), sentite l'AGCOM e la SIAE. Il DM, che doveva essere emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, non è ancora intervenuto.

Sull'argomento, peraltro, la VII Commissione della Camera ha svolto, a partire dal 20 dicembre 2016, una indagine conoscitiva che si è conclusa con l'approvazione di un documento conclusivo il 26 luglio 2017. In quest'ultimo, la Commissione ha sottoposto all'attenzione del Governo alcuni rimedi operativi che potrebbero essere tenuti in considerazione per l'emanazione del decreto interministeriale.
In particolare, le ipotesi di lavoro prospettate sono le seguenti:

- biglietto nominativo. L'emissione del titolo di accesso sarebbe consentito solo a fronte dell'identificazione nominativa di una persona, che poi dovrebbe esibire il documento all'ingresso dello spettacolo. Al riguardo, il documento conclusivo evidenzia che tale soluzione – se si è rivelata efficace per le manifestazioni sportive (perché ispirata a motivi di ordine pubblico) – è tuttavia di più difficile praticabilità per i concerti di grande richiamo, per i quali la verifica della corrispondenza della persona acquirente a quella presente potrebbe rivelarsi onerosa, rischiosa e problematica per i consumatori. Questa soluzione, perciò, si limiterebbe agli eventi dai numeri più contenuti;
- richiesta, all'ingresso dell'esibizione, della medesima carta di credito adoperata per l'acquisto ***on line***, di modo che i siti di bigliettazione secondaria non possano fare incetta di biglietti, a meno di non disporre di migliaia di carte di credito;
- richiesta agli organizzatori di pretendere dai siti di vendita dei loro eventi l'utilizzo di sistemi che richiedano all'acquirente *on line* un'autenticazione in due o più fasi ed eventualmente la digitazione del *Captcha*.

Specifiche iniziative di sostegno ad alcuni settori dello spettacolo

Nel corso della XVII legislatura sono state approvate specifiche disposizioni finalizzate a sostenere e valorizzare, anzitutto, i festival musicali e operistici

italiani di assoluto prestigio internazionale.
In particolare, novellando l'art. 2 della L. 238/2012, che ha previsto l'assegnazione, a decorrere dal 2013, di un contributo straordinario pari a € 1 mln ciascuna a favore di Fondazione Rossini Opera Festival, Fondazione Festival dei due Mondi, Fondazione Ravenna Manifestazioni e Fondazione Festival Pucciniano Torre del Lago:

- la L. 17/2017, ha disposto, a decorrere dal 2017, l'assegnazione di un contributo straordinario pari ad € 1 mln a favore della Fondazione Teatro Regio di Parma – finalizzato alla realizzazione del "Festival Verdi di Parma e Busseto" – e di € 1 mln a favore della Fondazione Romaeuropa Arte e Cultura, finalizzato alla realizzazione del Roma Europa Festival;
- la L. 211/2017 ha previsto, sempre a decorrere dal 2017, l'assegnazione di un contributo straordinario pari ad € 1 mln a favore della Fondazione di partecipazione "Umbria Jazz";
- l'art. 1, co. 343, della L. 205/2017 ha assegnato un contributo di € 0,5 mln per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a favore della Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo per la realizzazione del Festival Donizetti Opera.

Inoltre:

- l'art. 1, co. 328, della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha concesso un contributo di € 300.000 per il 2014 a favore dell'orchestra I virtuosi di Verona e il co. 386 ha previsto un contributo di € 1 mln per lo stesso anno per il progetto di Orchestra del Mediterraneo presso il Teatro San Carlo di Napoli;
- l'art. 1, co. 359, della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha autorizzato la spesa di € 1 mln annui per il periodo 2016-2018 per il finanziamento di festival, cori e bande, disponendo l'emanazione di un bando volto a stabilire le modalità di accesso alle risorse da parte del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, e l'individuazione dei progetti ammessi al finanziamento e il riparto delle risorse entro i successivi due mesi, con decreto interministeriale MIBACT-MEF.
  E' stato conseguentemente emanato il DM 26 febbraio 2016, n. 108 con il quale è stata indetta una pubblica selezione per la partecipazione al progetto "Salvaguardia del patrimonio musicale tradizionale".
  Successivamente, con DM 340 del 21 luglio 2016 è stata nominata la Commissione di valutazione di cui all'art. 3 del DM 26 febbraio 2016.
  I contributi sono stati concessi con D.I. 505 del 4 novembre 2016.
  Il 16 dicembre 2016 sul sito del Mibact è stato pubblicato l' avviso relativo alla presentazione delle domande per l'annualità 2017.
  Con DM 112 del 7 marzo 2017 si è dunque proceduto alla sostituzione di un componente della Commissione di valutazione.
  I contributi relativi al 2017 sono stati concessi con D.I. 261 del 14 giugno 2017.
  Infine, l'8 gennaio 2018 sul sito del Mibact è stato pubblicato l' avviso relativo alla presentazione delle domande per l'annualità 2018;
- l'art. 22, co. 8, del D.L. 50/2017 (L. 96/2017), aveva autorizzato la spesa di € 4 mln per ciascuno degli anni 2017e 2018 in favore del Teatro Eliseo, per spese ordinarie e straordinarie. Le risorse relative al 2018 sono, poi, state destinate dall'art. 4 della L. 175/2017 per attività culturali –

presumibilmente di spettacolo dal vivo – nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Le fondazioni lirico-sinfoniche

Nella XVII legislatura sono intervenute molte disposizioni volte a fronteggiare la crisi del settore lirico sinfonico, in particolare prevedendo il riassetto della governance delle fondazioni e l'adozione di piani di risanamento ed erogando specifiche risorse. E' stato, poi, previsto che dal 31 dicembre 2019 le attuali fondazioni lirico-sinfoniche saranno inquadrate, alternativamente, come fondazione lirico-sinfonica o teatro lirico- sinfonico, con conseguenti diverse modalità organizzative, di gestione e di funzionamento.
Inoltre, prima sono poi stati previsti nuovi criteri per l'attribuzione del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) alle stesse fondazioni e, a seguire, la possibilità di scorporo delle risorse ad esse destinate dallo stesso FUS.
Infine, è stata prevista una nuova disciplina per l'individuazione delle fondazioni che possono dotarsi di forme organizzative speciali.

Le 14 fondazioni lirico-sinfoniche e la loro natura

Le fondazioni lirico-sinfoniche sono state inizialmente disciplinate dalla L. 800/1967, che ha dichiarato il "rilevante interesse generale" dell'attività lirica e concertistica "in quanto intesa a favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettività nazionale" ed ha attribuito agli enti autonomi lirici e alle istituzioni concertistiche assimilate la personalità giuridica di diritto pubblico. Sono stati così riconosciuti come enti autonomi 11 teatri lirici – il Teatro Comunale di Bologna, il Teatro Comunale di Firenze (ora, Fondazione Teatro del Maggio musicale fiorentino), il Teatro Comunale dell'Opera di Genova (ora, Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova), il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro dell'Opera di Roma, il Teatro Regio di Torino, il Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Trieste, il Teatro La Fenice di Venezia e l'Arena di Verona – e 2 istituzioni concertistiche assimilate: l'Accademia nazionale di S. Cecilia di Roma e l'Istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari (ora, Fondazione teatro lirico di Cagliari). Agli enti sopra indicati si è aggiunta, a seguito della L. 310/2003, la Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari. Attualmente, pertanto, le fondazioni lirico-sinfoniche sono quattordici.

Con il d.lgs. 367/1996, gli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale sono stati trasformati in fondazioni di diritto privato, al fine di eliminare rigidità organizzative connesse alla natura pubblica dei soggetti e di rendere disponibili risorse private in aggiunta al finanziamento statale, costituito principalmente dal Fondo unico per lo spettacolo (FUS).

Successivamente, a seguito del D.L. 64/2010 (L. 100/2010), la Corte costituzionale, con sentenza 153/2011, ha ribadito la qualificazione in senso pubblicistico degli enti lirici, ancorché privatizzati a seguito del d.lgs.

367/1996.

Nella XVII legislatura, sull'argomento è intervenuto, anzitutto, l'art. 24, co. 3-***bis*** e 3-***ter***, del D.L. 113/2016 (L. 160/2013), che ha previsto la revisione, con uno o più regolamenti di delegificazione - che dovevano essere adottati entro il 30 giugno 2017, ma che al 6 marzo 2018 non erano ancora intervenuti - dell'assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche, al fine di garantire il consolidamento e la stabilizzazione del risanamento economico-finanziario e prevenire il verificarsi di ulteriori condizioni di crisi.
In particolare, ha previsto che le attuali fondazioni lirico-sinfoniche possono essere inquadrate, alternativamente, come "fondazione lirico-sinfonica" o "teatro lirico-sinfonico", e che da ciò conseguono diverse modalità organizzative, di gestione e di funzionamento. Fra i requisiti devono essere previsti il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, la capacità di autofinanziamento e di reperimento di risorse private a sostegno delle attività, la realizzazione di un numero "adeguato" di produzioni e coproduzioni, il livello di internazionalizzazione, la specificità nella storia e nella cultura operistica e sinfonica italiana. L'eventuale mantenimento della partecipazione e della vigilanza dello Stato si applicherà alle sole fondazioni lirico-sinfoniche.

Rispetto a tali previsioni, peraltro, ulteriori novità sono intervenute con la L. 175/2017 il cui art. 2, in particolare, ha previsto che al coordinamento e riordino delle disposizioni in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche, sia di rango legislativo, sia di rango regolamentare, queste ultime adottate ai sensi dell'art. 24, co. 3-*bis*, del D.L. 113/2016, si provvede con decreto legislativo da adottare entro 12 mesi dalla data della sua entrata in vigore (dunque, entro il 27 dicembre 2018).
Inoltre, l'art. 7 della stessa L. 175/2017 ha posticipato (dal 31 dicembre 2018) al 31 dicembre 2019 il momento a partire dal quale le fondazioni lirico-sinfoniche saranno inquadrate, alternativamente, come "fondazione lirico-sinfonica" o "teatro lirico-sinfonico".

La governance delle fondazioni lirico-sinfoniche

A seguito dell'art. 11 del D.L. 91/2013 (L. 112/2013) – che aveva disposto l'adeguamento degli statuti entro il 30 giugno 2014, termine poi prorogato al 31 dicembre 2014 con l'art. 5 del D.L. 83/2014 (L. 106/2014), prevedendo che il mancato adeguamento nei termini indicati avrebbe determinato l'applicazione del regime di amministrazione straordinaria (art. 21 del d.lgs. 367/1996) -, dal 1° gennaio 2015 le fondazioni lirico-sinfoniche applicano nuove disposizioni statutarie.
In particolare, in base ai criteri di revisione degli statuti indicati dall'art. 11 del D.L. 91/2013, la struttura organizzativa delle fondazioni deve essere articolata nei seguenti organi, della durata di 5 anni:

- il presidente (il sindaco del comune nel quale ha sede la fondazione, o persona da lui nominata), con funzioni di rappresentanza giuridica. Fa

eccezione la Fondazione dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, che è presieduta dal presidente dell'Accademia stessa, il quale svolge anche funzioni di sovrintendente;

- il consiglio di indirizzo, composto dal presidente e dai membri designati da ciascuno dei fondatori pubblici e dai soci privati che, anche in associazione fra loro, versino almeno il 5% del contributo erogato dallo Stato; il numero dei componenti non può comunque essere superiore a 7 e la maggioranza deve in ogni caso essere costituita da membri designati da fondatori pubblici. L'art. 1, co. 327, della L. 147/2013 (L. di stabilità 2014) aveva poi disposto che faceva eccezione la Fondazione Teatro alla Scala, per la quale le funzioni di indirizzo dovevano essere svolte dal consiglio di amministrazione: tale previsione è stata abrogata dall'art. 5 del D.L. 83/2014 (L. 106/2014);
- il sovrintendente, quale unico organo di gestione, nominato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, su proposta del consiglio di indirizzo; il sovrintendente può essere coadiuvato da un direttore artistico e da un direttore amministrativo;
- il collegio dei revisori dei conti, composto da 3 membri, di cui uno, con funzioni di presidente, designato dal Presidente della Corte dei conti fra i magistrati della Corte, e uno in rappresentanza, rispettivamente, di MEF e MIBACT. L'incarico dei membri del collegio è (l'unico) rinnovabile per non più di due mandati.

Inoltre, gli statuti prevedono la partecipazione dei soci privati, in proporzione agli apporti finanziari alla gestione o al patrimonio, comunque non inferiori al 3%, e l'articolazione del patrimonio della fondazione in un fondo di dotazione, indisponibile e vincolato al perseguimento delle finalità statutarie, e in un fondo di gestione, destinato alle spese correnti di gestione dell'ente.

Nella GU n. 53 del 5 marzo 2014 è stato comunicato l'adeguamento dello statuto della Fondazione Teatro Massimo di Palermo (approvato con DM 24 gennaio 2014) e dello statuto della Fondazione del Maggio Musicale Fiorentino di Firenze (approvato con DM 21 febbraio 2014).
Nella GU n. 187 del 13 agosto 2014 è stato comunicato l'adeguamento dello statuto della Fondazione Teatro Regio di Torino (approvato con DM 23 luglio 2014).
Nella GU n. 238 del 13 ottobre 2014 è stato comunicato l'adeguamento dello statuto della Fondazione Teatro La Fenice di Venezia (approvato con DM 29 settembre 2014).
Nella GU n. 281 del 3 dicembre 2014 è stato comunicato l'adeguamento dello statuto della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari (approvato con DM 13 novembre 2014).
Nella GU n. 300 del 29 dicembre 2014 è stato comunicato l' adeguamento dello statuto della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste (approvato con DM 9 dicembre 2014).
Nella GU n. 22 del 28 gennaio 2015 è stato comunicato l'adeguamento dello statuto della Fondazione teatro comunale di Bologna (approvato con DM 23 dicembre 2014) e dello statuto della Fondazione teatro Carlo Felice di Genova (approvato con DM 29 dicembre 2014)
Nella GU n. 23 del 29 gennaio 2015 è stato comunicato l'adeguamento dello statuto della Fondazione teatro di San Carlo in Napoli (approvato con DM 29 dicembre 2014), dello statuto della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari (approvato con DM 29 dicembre 2014) e dello statuto della Fondazione teatro dell'Opera di Roma Capitale (approvato con DM 29 dicembre 2014).
Nella GU n. 26 del 2 febbraio 2015 è stato comunicato l'adeguamento dello statuto della Fondazione Arena di Verona (approvato con DM 29 dicembre 2014).

In seguito:
Nella GU n. 164 del 15 luglio 2016 è stato comunicato che con DM 15 giugno 2016 (DM 292/2016) sono

state approvate le modifiche allo statuto della Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino di Firenze.
Nella GU n. 248 del 22 ottobre 2016 è stato comunicato che con DM 30 settembre 2016 (DM 435/2016) sono state approvate le modifiche allo statuto della Fondazione lirico sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari.
Nella GU n. 9 del 12 gennaio 2017 è stato comunicato che con DM 20 dicembre 2016 (DM 605/2016) sono state approvate le modifiche allo statuto della Fondazione lirico-sinfonica Teatro Carlo Felice di Genova.

In materia è poi intervenuta la L. 175/2017, il cui art. 2 ha previsto che, con decreto legislativo da adottare entro 12 mesi dalla data della sua entrata in vigore (dunque, entro il 27 dicembre 2018), si procede alla revisione delle modalità di nomina e dei requisiti del sovrintendente e del direttore artistico, disponendo, inoltre, che, nei casi di responsabilità accertata del sovrintendente per lo scorretto svolgimento delle funzioni relative alla gestione economico-finanziaria, allo stesso è preclusa la possibilità di essere nominato per lo stesso ruolo, o per ruoli affini, anche in altre fondazioni lirico-sinfoniche.

Le forme organizzative speciali delle fondazioni lirico-sinfoniche

L'art. 5 del D.L. 83/2014 (L. 106/2014) ha modificato la disciplina per l'individuazione delle fondazioni lirico-sinfoniche che possono dotarsi di forme organizzative speciali, abrogando le disposizioni introdotte con l'art. 1, co. 326, della L. 147/2013.
In particolare, ha previsto che entro il 31 luglio 2014 dovevano essere determinati, con decreto interministeriale, i criteri per l'individuazione delle fondazioni in questione. I criteri generali concernono la storia e la cultura operistica e sinfonica italiana, la funzione e la rilevanza internazionale, le capacità produttive, i rilevanti ricavi propri, il significativo e continuativo apporto finanziario di privati.
Per la concreta individuazione delle fondazioni è stato previsto l'intervento, entro il 31 ottobre 2014, di un decreto ministeriale, che è aggiornabile ogni tre anni.
Le fondazioni dotate di forme organizzative speciali, a decorrere dal 2015, percepiscono una quota del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) determinata percentualmente con valenza triennale. Inoltre, esse hanno un autonomo contratto di lavoro che regola a livello aziendale tutte le materie che - a livello generale - sono regolate dal CCNL di settore e dagli accordi integrativi aziendali.
Anche tali fondazioni dovevano adeguare gli statuti entro il 31 dicembre 2014, potendo tuttavia derogare alle disposizioni che regolano la partecipazione dei soci privati, nonché a quelle relative al consiglio di indirizzo e al sovrintendente.

I criteri per l'individuazione delle fondazioni che possono dotarsi di forme organizzative speciali sono stati definiti con il D.I. 6 novembre 2014.
Con DM 5 gennaio 2015 è stata riconosciuta la forma organizzativa speciale - e contestualmente è stato approvato il nuovo statuto - per la Fondazione Teatro alla Scala di Milano.
Con altro DM 5 gennaio 2015 è stata riconosciuta la forma organizzativa speciale -

e contestualmente è stato approvato il nuovo statuto - per l'Accademia di Santa Cecilia. Modifiche statutarie sono state in seguito apportate con DM 54 del 31 gennaio 2017.

Al riguardo si ricorda che il DPR 117/2011 – emanato in attuazione dell'art. 1, co. 1, lett. *f*), del D.L. 64/2010 (L. 100/2010) –, che aveva stabilito criteri e modalità per il riconoscimento di forme organizzative speciali, è stato annullato con sentenza del TAR del Lazio, sezione prima, n. 10262 del 7 dicembre 2012. L'annullamento è stato confermato dal Consiglio di Stato, sezione quarta, con sentenza n. 3119 del 6 giugno 2013.
Sulla base del DPR 117/2011 era stata riconosciuta la forma organizzativa speciale all'Accademia di S. Cecilia (DM 23 gennaio 2012) e al Teatro alla Scala (DM 16 aprile 2012).
In seguito, l' art. 1, co. 326, della L. 147/2013, aveva previsto che le fondazioni dotate di forme organizzative speciali dovevano essere individuate direttamente con decreto interministeriale da emanare entro il 28 febbraio 2014.
Con comunicato stampa del 26 marzo 2014 il Mibact aveva fatto presente che il Ministro aveva firmato e trasmesso al MEF due decreti che consentivano al Teatro alla Scala e all'Accademia di Santa Cecilia di dotarsi di forme organizzative speciali.

Il sistema di finanziamento statale delle fondazioni lirico-sinfoniche

Le fondazioni lirico-sinfoniche sono finanziate dallo Stato a valere, principalmente ma non esclusivamente, sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS), di cui alla L. 163/1985.

Al riguardo, nella XVII legislatura, prima sono stati previsti nuovi criteri per l'attribuzione del FUS a tali fondazioni e, a seguire, la possibilità di scorporo delle risorse ad esse destinate dallo stesso FUS.
In particolare, i nuovi criteri sono stati previsti dall'art. 11, co. 20, 20-***bis*** e 21, del D.L. 91/2013 (L. 112/2013). Nello specifico, il co. 20 – confermando che la quota destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche è determinata annualmente con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Consulta per lo spettacolo, ed è attribuita ad ogni fondazione con decreto del Direttore generale per lo spettacolo dal vivo, sentita la commissione consultiva per la musica – ha modificato i criteri di erogazione dei contributi (prima previsti dal DM 29 ottobre 2007) disponendo che:

- il 50% della quota è ripartita in considerazione dei costi di produzione derivanti dalle attività realizzate da ogni fondazione nell'anno precedente quello cui si riferisce la ripartizione, sulla base di indicatori di rilevazione della produzione;
- il 25% della quota è ripartita in considerazione del miglioramento dei risultati della gestione attraverso la capacità di reperire risorse;
- il 25% della quota è ripartita in considerazione della qualità artistica dei programmi.

Il co. 20-***bis*** ha riservato, per il triennio 2014-2016, il 5% della quota del FUS destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche alle fondazioni che avevano raggiunto il pareggio di bilancio nei tre esercizi finanziari precedenti.
Il co. 21 ha previsto l'intervento di un decreto del Ministro dei beni e delle attività

culturali e del turismo, sentita la commissione consultiva per la musica, per la determinazione degli indicatori di rilevazione della produzione, dei parametri per la rilevazione del miglioramento dei risultati della gestione e di quelli per la rilevazione della qualità artistica dei programmi, nonché del procedimento per l'erogazione dei contributi.
Su tale base normativa, i criteri generali e le percentuali della quota del FUS destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche sono stati definiti con DM 3 febbraio 2014.

Successivamente, l'art. 2 della L. 175/2017 ha previsto che, con decreto legislativo da adottare entro 12 mesi dalla data della sua entrata in vigore (dunque, entro il 27 dicembre 2018), si procede alla revisione dei criteri di ripartizione del contributo statale alle fondazioni lirico-sinfoniche, anche tramite scorporo delle risorse ad esse destinate dal FUS.

In materia si ricorda che l'art. 12, co. 8-***bis,*** del D.L. 91/2017 (L. 123/2017) ha autorizzato la concessione alla Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia di un contributo straordinario di € 4 mln per il 2017 e di un contributo ordinario di € 250.000 annui a decorrere dal 2018, finalizzato al pagamento degli emolumenti dei docenti di alcuni corsi di perfezionamento.

Gli interventi per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche

Dopo che l'art. 11, co. 17, del D.L. 76/2013 (L. 99/2013) aveva autorizzato il MIBACT, per l'anno 2013, ad erogare tutte le somme residue a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS), a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, anche allo scopo di salvaguardare i lavoratori delle medesime, l'art. 11, co. 1 e 2, del D.L. 91/2013 (L. 112/2013), al fine di far fronte allo stato di grave crisi del settore e di pervenire al risanamento delle gestioni e al rilancio delle attività delle stesse, ha previsto la possibilità di presentare un piano di risanamento per le fondazioni che versassero in situazioni di difficoltà economico-patrimoniale. Tra i contenuti inderogabili del piano è stata prevista, in particolare, la riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo, nonché la razionalizzazione del personale artistico, previo accordo con le associazioni sindacali, la ristrutturazione del debito, il divieto di ricorrere a nuovo indebitamento.
Il piano doveva essere presentato ad un commissario straordinario, appositamente nominato, e doveva assicurare gli equilibri strutturali del bilancio, sotto il profilo sia patrimoniale, sia economico-finanziario, entro i tre successivi esercizi finanziari, ovvero, in base al testo originario del co. 14 dello stesso art. 11, entro l'esercizio 2016. Il piano doveva essere approvato, su proposta motivata del commissario straordinario, sentito il collegio dei revisori dei conti, con decreto MIBACT-MEF, entro 30 giorni dalla sua presentazione.
In base al citato co. 14, infatti, le fondazioni che non avessero presentato il piano di risanamento entro i termini previsti, o per le quali il piano di risanamento non fosse stato approvato nei termini previsti, ovvero che non avessero raggiunto entro l'esercizio 2016 le condizioni di equilibrio strutturale del bilancio,

sia sotto il profilo sia patrimoniale, sia economico-finanziario, dovevano essere poste in liquidazione coatta amministrativa.

Per facilitare il percorso di risanamento, il co. 6 dello stesso art. 11 ha previsto la possibilità di accedere a un fondo di rotazione con dotazione pari a € 75 mln per il 2014, per la concessione di finanziamenti di durata fino a un massimo di 30 anni, in favore delle (sole) fondazioni che fossero nelle condizioni di cui al co. 1. Il co. 9, invece, ha previsto che, nelle more del perfezionamento del piano di risanamento, per il 2013 una quota fino a € 25 mln poteva essere anticipata dal Mibact in favore delle fondazioni che versavano in una situazione di carenza di liquidità tale da pregiudicarne anche la gestione ordinaria.

In seguito, l'art. 5 del D.L. 83/2014 (L. 106/2014) ha previsto, fra l'altro, la possibilità, per le fondazioni che avevano presentato il piano di risanamento, di negoziare e applicare nuovi contratti integrativi aziendali, nonché l'incremento, per il 2014, del fondo di rotazione, per un importo pari a € 50 mln.
Inoltre, ha previsto che le Agenzie fiscali potevano ricorrere alla transazione fiscale anche nei confronti delle fondazioni lirico-sinfoniche che avessero presentato i piani di risanamento ed è stato istituito un tavolo tecnico tra le fondazioni, il sistema bancario e la Cassa depositi e prestiti finalizzato all'individuazione di misure utili a garantire la sostenibilità del debito gravante sulle stesse fondazioni e il contenimento degli oneri finanziari.

Successivamente, l'art. 1, co. 355, della L. 208/2015 (L. di stabilità 2016) ha prorogato (dal 2016) al 2018 il termine per il raggiungimento dell'equilibrio strutturale di bilancio per le fondazioni che avevano già presentato il piano di risanamento, previa predisposizione, da parte delle stesse, - entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (dunque, entro il 31 marzo 2016) – di un'integrazione del piano, relativa al periodo 2016-2018, pena la sospensione dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS).
Il co. 356 ha esteso a tutte le fondazioni la possibilità di accedere al fondo di rotazione, stabilendo che quelle interessate potevano presentare – entro il 30 giugno 2016 – un piano triennale per il periodo 2016-2018, secondo le indicazioni dell'art. 11 del D.L. 91/2013 e delle linee guida relative ai piani di risanamento (emanate con nota prot. n. 3231 del 19 febbraio 2014). In particolare, ha specificato che il piano doveva prevedere la riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo fino al 50% di quella in essere al 31 dicembre 2015 e la rinegoziazione e ristrutturazione del debito esistente alla medesima data.
A tal fine, ha incrementato di € 10 mln per il 2016 la dotazione del fondo di rotazione.
Infine, il co. 357 ha differito le funzioni del commissario straordinario fino al 31 dicembre 2018, al fine di consentire la prosecuzione dei percorsi di risanamento già avviati e di procedere all'approvazione e al monitoraggio dei nuovi piani di risanamento. Ha inoltre previsto la possibilità che la Direzione generale per lo spettacolo conferisca al massimo 3 incarichi di collaborazione, a supporto delle

attività del commissario, per la durata massima di 24 mesi.

Con D.I. 17 gennaio 2014 è stato nominato Commissario straordinario l'ing. Francesco Pinelli, per la durata di un anno, a decorrere dal 22 novembre 2013. L'incarico è stato prorogato senza soluzione di continuità fino al 20 dicembre 2015.
Con D.I. n. 42 del 22 gennaio 2016 è stato nominato Commissario straordinario, con decorrenza dal 1 febbraio 2016, per la durata di un anno, l'avv. Gianluca Sole.
Con D.I. n. 180 del 14 aprile 2017 l'incarico all'avv. Gianluca Sole è stato prorogato, senza soluzione di continuità, fino al 31 dicembre 2017.
Con D.D.G. del 26 maggio 2016 sono stati approvati gli esiti dei lavori della Commissione giudicatrice per la selezione di 3 professionisti a supporto del Commissario.

Ancora dopo, l'art. 24 del D.L. 113/2016 (L. 160/2016) ha introdotto elementi di maggiore flessibilità nel percorso di risanamento, sostituendo il riferimento al raggiungimento dell'equilibrio strutturale del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, con il riferimento al raggiungimento del pareggio economico in ciascun esercizio e al tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario entro il 2018.
Inoltre, ha previsto che le fondazioni lirico-sinfoniche in fase di risanamento possono accedere all'istituto della transazione fiscale - che consente di comporre stragiudizialmente i debiti tributari di un ente in crisi - anche se non hanno proposto il piano di risanamento che introduce il concordato preventivo, come disciplinato dalla legge fallimentare. Resta fermo, a tal fine, l'obbligo di presentare gli speciali piani di risanamento.
Al fine di perseguire l'obiettivo della sostenibilità economico-finanziaria delle fondazioni lirico-sinfoniche, infine, ha previsto misure di contenimento della spesa e di risanamento. In particolare, ha disposto che il tetto massimo fissato per il trattamento economico per le missioni all'estero dei dipendenti delle fondazioni (art. 3, co. 6, D.L. 64/2010 –L. 100/2010) è ridotto del 50% e che la disciplina del rapporto di lavoro subordinato non si applica alle collaborazioni prestate nell'ambito della produzione e realizzazione di spettacoli da parte delle stesse.
Ulteriori disposizioni si applicano solo nel caso in cui (annualmente) non sia raggiunto il pareggio di bilancio. In tale ipotesi:

- al personale, anche direttivo, delle fondazioni non sono riconosciuti eventuali contributi o premi di risultato e altri trattamenti economici aggiuntivi previsti dalla contrattazione di secondo livello;
- le fondazioni devono prevedere riduzioni dell'attività, compresa la chiusura temporanea o stagionale, con conseguente trasformazione del rapporto di lavoro del personale, anche direttivo, da tempo pieno a tempo parziale, allo scopo di assicurare, a partire dall'esercizio immediatamente successivo, la riduzione dei costi "e il conseguimento dell'equilibrio economico-finanziario".

Successivamente, l'art. 1, co. 583, della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017) ha autorizzato in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche la spesa di € 10 mln per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di € 15 mln a decorrere dal 2019, al fine di ridurne il debito fiscale e favorire le erogazioni liberali a loro favore che danno diritto al credito di imposta (c.d. Art-bonus: art. 1, D.L. 83/2014 –

L.106/2014). Inoltre, ha previsto che l'importo totale attribuito a ciascuna fondazione lirico-sinfonica non può superare il 10% delle risorse disponibili per ciascuna delle quote.

Gli importi previsti per il 2017 sono poi stati incrementati di ulteriori € 10 mln con l'art. 11, co. 3, del D.L. 244/2016 (L. 19/2017).

In attuazione dell'art. 1, co. 583, della L. 232/2016, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse sono stati definiti con DM n. 105 del 3 marzo 2017, che ha stabilito, in particolare, che con Decreto del direttore generale competente è assegnata:

- una quota del 60% delle risorse complessive annue in proporzione all'ammontare dei contributi annuali ricevuti da ciascuna fondazione lirico-sinfonica da parte di soggetti privati;
- una quota del 30% delle risorse complessive annue in proporzione all'ammontare dei contributi annuali ricevuti da ciascuna fondazione lirico-sinfonica da parte degli enti territoriali;
- una quota del 10% delle risorse complessive annue in proporzione all'ammontare dei contributi annuali ricevuti da ciascuna fondazione lirico-sinfonica a valere sul FUS.

Da ultimo, l'art. 1, co. 323, della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018) ha incrementato (da € 10 mln) a € 15 mln per il 2018 le risorse stanziate con l'art. 1, co. 583, della L. 232/2016.
Inoltre, ha prorogato al 2019 il termine per il raggiungimento del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario.

Il monitoraggio semestrale dello stato di attuazione dei piani di risanamento è stato affidato dall'art. 11, co. 3, lett. *b*), del D.L. 91/2013 al Commissario straordinario.
Qui la seconda relazione semestrale sul monitoraggio dei piani di risanamento anno 2017, relativa al primo semestre 2017.

Interventi riguardanti gli organismi sportivi

Nella XVII legislatura è stato stabilizzato il finanziamento del Comitato italiano paralimpico (CIP) e il medesimo Comitato è stato trasformato in ente autonomo di diritto pubblico. Inoltre, ed è stato ridefinito il limite dei mandati degli organi del CONI, del CIP e degli altri organismi sportivi. E' stata, infine, prevista la possibilità di costituire società sportive dilettantistiche con scopo di lucro e, con l'istituzione presso il CONI di un apposito Registro nazionale, si è regolamentata la professione di agente sportivo.

Riorganizzazione e finanziamento del Comitato italiano paralimpico

La L. 124/2015 ha delegato il Governo a provvedere alla riorganizzazione del CIP – istituito con L. 189/2003 - , prevedendo, in particolare, lo "scorporo" dello stesso dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), con conseguente trasformazione in ente autonomo di diritto pubblico, e stabilendo che, a seguito di tale trasformazione, il CIP doveva utilizzare per le sue attività parte delle risorse finanziarie del CONI e, per tutte le attività strumentali, doveva avvalersi di CONI Servizi spa, secondo modalità stabilite in apposito contratto di servizio. Infine, il personale in servizio presso il CIP doveva transitare in CONI Servizi spa.

E', conseguentemente, intervenuto il d.lgs. 43/2017, che ha disposto che il CIP – istituito quale ente dotato di autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio, posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il controllo della Corte dei conti – è la Confederazione delle Federazioni Sportive Paralimpiche (FSP) e delle Discipline Sportive Paralimpiche (DSP) da esso riconosciute. Al CIP partecipano, altresì, le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI, le cui attività paralimpiche erano state già riconosciute dal CIP (FSNP e DSAP) alla data di entrata in vigore della L. 124/2015.
L'organizzazione periferica del CIP è disciplinata con lo statuto, approvato con DPCM.
Qui lo statuto adottato il 26 giugno 2017.

Le specifiche finalità del CIP concernono:

- l'organizzazione ed il potenziamento dello sport paralimpico nazionale e, in particolare, la preparazione degli atleti paralimpici e l'approntamento dei mezzi idonei per le Paralimpiadi;
- l'adozione di misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti paralimpici;
- la promozione della massima diffusione della pratica sportiva per i disabili;

- la promozione di iniziative contro ogni forma di discriminazione e violenza nello sport.

Sono organi del CIP il Consiglio nazionale, la Giunta nazionale, il Presidente, il Segretario generale, il Collegio dei revisori dei conti.

Il CONI ed il CIP possono stipulare convenzioni per la gestione comune di attività istituzionali, tra cui quelle in materia di prevenzione e repressione del *doping* e di giustizia sportiva.

I mezzi finanziari per l'espletamento delle attività del CIP devono essere stabiliti con DPCM, che determina la parte delle risorse finanziarie, precedentemente in disponibilità o attribuite al CONI, da destinare al CIP.

In base alla relazione tecnica allegata allo schema di d.lgs. (AG 349), il CONI erogava al CIP contributi annuali per un totale di € 4,4 mln (comprensivi di circa € 2,8 mln per i costi di 57 unità di personale ed € 1,5 mln per l'attività di alto livello e di preparazione paralimpica). La stessa relazione evidenziava che, al momento dello "scorporo" del CIP dal CONI, sarebbero potuti essere aggiunti circa € 2,5 mln, di cui € 1 mln per le sedi centrale e territoriali del CIP, € 0,5 mln per il sostegno finanziario per la partecipazione della squadra italiana ai giochi paralimpici estivi ed invernali ed € 1 mln per i premi per gli atleti paralimpici che hanno conseguito la medaglia ai giochi.

Con riguardo alle ulteriori risorse a disposizione del CIP, si ricorda che la L. 190/2014 (L. di stabilità 2015: art. 1, co. 190) aveva stabilizzato il finanziamento delle sue attività istituzionali autorizzando la spesa di € 7 mln annui a decorrere dal 2015. Successivamente, tale stanziamento è stato incrementato di € 0,5 mln annui, dal 2016, da attribuire al programma internazionale Special Olympics Italia, destinato a soggetti con disabilità intellettiva (L. 208/2015- L. di stabilità 2016: art. 1, co. 407 e 408).
Prima di allora, il finanziamento del CIP era stato autorizzato con diversi interventi normativi a valenza temporale limitata.

Da ultimo, la L. 205/2017 (L. di bilancio 2018: art. 1, co. 372) ha previsto che, per sostenere la promozione e l'esercizio della pratica sportiva in funzione del recupero dell'integrità psico-fisica e del reinserimento sociale delle persone con disabilità da lavoro, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) trasferisce ogni anno al CIP l'importo di € 3 mln. Le risorse devono essere utilizzate per realizzare le attività ricomprese in piani quadriennali elaborati dall'INAIL, sentito il CIP.
Si è stabilizzato così, a livello legislativo, quanto avvenuto, fino al 2017, sulla base di una convenzione quadro fra INAIL e CIP.

Le risorse relative al CIP sono allocate sul cap. 2132 dello stato di previsione del MEF che, per il 2018, dispone complessivamente di € 20,5 mln.
La nota al capitolo presente nel ddl di bilancio 2018 evidenziava che lo stanziamento comprende la variazione in attuazione del d.lgs. 43/2017.

Limiti al rinnovo dei mandati degli organi del CONI, del CIP e degli altri organismi sportivi e disciplina della rappresentanza

per delega

La L. 8/2018 – modificando il d.lgs. 242/1999, relativo al CONI, e il d.lgs. 43/2017, relativo al CIP – ha disciplinato i limiti al numero dei mandati degli organi del CONI, delle Federazioni sportive nazionali (FSN), delle Discipline sportive associate (DSA), degli Enti di promozione sportiva (EPS), nonché del CIP, delle Federazioni sportive paralimpiche (FSP), delle Discipline sportive paralimpiche (DSP) e degli Enti di promozione sportiva paralimpica (EPSP).
In particolare, per tutte le realtà indicate, il numero massimo di mandati è fissato in tre.

Per il CONI e il CIP, il numero massimo di mandati si applica al Presidente e agli altri componenti della Giunta nazionale – ad eccezione dei membri italiani del Comitato olimpico internazionale (CIO) e dei membri italiani del Comitato paralimpico internazionale (IPC) – nonché ai Presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali.
Entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il CONI e il CIP adeguano lo statuto alle nuove previsioni.

Per le FSN, le DSA, gli EPS, le FSP, le DSP e gli EPSP – nonché per i membri degli organi direttivi delle loro strutture territoriali – il limite di tre mandati può essere abbassato dai singoli statuti (fatti salvi gli effetti delle disposizioni transitorie).
In via transitoria, i Presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali di FSN, DSA, EPS, FSP, DSP e EPSP che erano in carica alla data di entrata in vigore della legge e che hanno già raggiunto il previsto limite di tre mandati possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Per il Presidente uscente, però, la rielezione è possibile solo se raggiunge una maggioranza non inferiore al 55% dei votanti.
Entro 4 mesi dalla data di approvazione delle modifiche statutarie, rispettivamente, del CONI e del CIP, le FSN, le DSA e gli EPS, nonché le FSP, le DSP e gli EPSP adeguano i propri statuti.

Ulteriori previsioni riguardano la rappresentanza per delega. In particolare, qualora gli statuti di FSN, DSA, EPS prevedano tale possibilità, il CONI stabilisce, entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, i princìpi generali per l'esercizio del diritto di voto per delega in assemblea, stabilendo il numero massimo – comunque non superiore a cinque – di deleghe che possono essere rilasciate a uno stesso soggetto. Le stesse disposizioni si applicano al CIP con riferimento a FSP, DSP, EPSP.

Società sportive dilettantistiche con scopo di lucro

La L. 205/2017 (L. di bilancio 2018: art. 1, co. 353-355 e 357) ha previsto che le attività sportive dilettantistiche possono essere esercitate anche da società con scopo di lucro. Specifiche previsioni riguardano i contenuti dello statuto di tali

società, con riferimento a denominazione, scopo sociale, amministratori, presenza di un direttore tecnico.
Per le società sportive dilettantistiche con scopo di lucro riconosciute dal CONI sono previste agevolazioni fiscali. In particolare, l'imposta sul reddito delle società (IRES) è ridotta alla metà e, dal 1° gennaio 2019, i servizi di carattere sportivo resi nei confronti di chi pratica l'attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti dalle stesse sono soggetti ad aliquota IVA ridotta al 10%.

La regolamentazione della professione di agente sportivo

La L. 205/2017 (L. di bilancio 2018: art. 1, co. 373) ha previsto l'istituzione presso il CONI del Registro nazionale degli agenti sportivi, al quale deve essere iscritto chi, sulla base di un incarico scritto, mette in relazione due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dallo stesso CONI, ai fini della conclusione di un contratto di prestazione sportiva professionistica, del trasferimento di tale prestazione, o del tesseramento presso una Federazione sportiva professionistica.
Per l'iscrizione al Registro sono necessari il pagamento di un'imposta di bollo annuale di € 250, il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e il superamento di una prova abilitante.
Gli sportivi professionisti e le società affiliate a una Federazione sportiva professionistica non possono avvalersi di soggetti non iscritti al Registro, a pena di nullità dei contratti.
La definizione della disciplina attuativa è demandata ad un DPCM, emanato sentito il CONI, mentre è il CONI a definire i casi di incompatibilità, fissando il conseguente regime sanzionatorio sportivo.

Impianti sportivi e promozione dello sport

Nella XVII legislatura, gli interventi in materia di impianti sportivi hanno riguardato, in particolare, lo stanziamento di risorse – anche attraverso l'istituzione del Fondo sport e periferie –, la semplificazione della procedura per la realizzazione e l'ammodernamento degli stessi impianti, la modifica della disciplina in materia di uso e gestione dei medesimi, l'introduzione di previsioni finalizzate ad agevolare lo svolgimento di eventi sportivi internazionali.
Relativamente alla promozione dello sport, gli interventi sono stati finalizzati, tra l'altro, al potenziamento delle discipline motorie in ambito scolastico, alla tutela degli studenti praticanti attività sportiva agonistica, all'agevolazione del tesseramento sportivo di minori stranieri e alla tutela della parità di genere nello sport. Inoltre, è stato istituito il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano.

Interventi in materia di impianti sportivi

1) Il Fondo sport e periferie e le ulteriori risorse per l'impiantistica sportiva

Il D.L. 185/2015 (L. 9/2016: art. 15, co. 1-5) ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per essere poi trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, da qui, al CONI, il Fondo "Sport e periferie", dotandolo di complessivi € 100 mln nel triennio 2015-2017, di cui € 20 mln nel 2015, € 50 mln nel 2016, ed € 30 mln nel 2017. Il Fondo è stato finalizzato a:

- ricognizione degli impianti sportivi esistenti su tutto il territorio nazionale;
- realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi destinati all'attività agonistica nazionale, localizzati in aree svantaggiate e zone periferiche urbane, e diffusione di attrezzature sportive nelle stesse aree;
- completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti, destinati all'attività agonistica nazionale e internazionale.

Per la realizzazione degli interventi, ha previsto la presentazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, da parte del CONI, oltre che di un piano relativo ai primi interventi urgenti, di un piano pluriennale, rimodulabile entro il 28 febbraio di ogni anno. I piani sono approvati con DPCM.
Infine, ha disposto che il CONI presenta alla Presidenza del Consiglio dei ministri (in quanto autorità vigilante) – ai fini della trasmissione alle Camere – una relazione annuale sull'utilizzo delle risorse assegnate e sullo stato di realizzazione degli interventi finanziati con il Fondo.
Il piano degli interventi urgenti è stato approvato con DPCM 1 febbraio 2016. Il piano pluriennale degli interventi è stato approvato con DPCM 5 dicembre 2016.
La relazione per l'anno 2017 è stata trasmessa alle Camere il 21 febbraio 2018 (Doc. XXLIX, n. 1).

In base alla L. 232/2016 (L. di bilancio 2017: art. 1, co. 147) dal piano pluriennale sono esclusi gli interventi già finanziati con altre risorse pubbliche. Tuttavia, è stata fatta salva la possibilità, in sede di rimodulazione annuale del piano, di destinare le relative risorse al finanziamento di altri interventi riguardanti proposte presentate dal medesimo soggetto, nei termini e nei modi già previsti dal CONI, purché risultino di analogo o inferiore importo e posseggano i requisiti richiesti. A tal fine, sono necessari la richiesta del proponente, la previa valutazione del CONI e il previo accordo con l'ente proprietario.

Ulteriori risorse sono state destinate al Fondo sport e periferie dal riparto del Fondo per il finanziamento di investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, istituito dalla stessa L. 232/2016 (art. 1, co. 140). Si tratta di € 15 mln per il 2017, € 40 mln per il 2018, € 30 mln per il 2019 e € 15 mln per il 2020.
Con riferimento a tali ulteriori risorse, con comunicato dell'8 novembre 2017 il CONI ha avviato le procedure per la predisposizione di un nuovo piano triennale 2018-2020, acquisendo proposte d'intervento. Con comunicato del 20 dicembre 2017 ha reso noto che sono pervenute 1749 proposte di intervento, il 52% delle quali dalle regioni del sud, comprese le isole, il 25% dalle regioni del centro e il restante 23% dalle regioni del nord, per un importo complessivo delle richieste di oltre € 1, 5 mld. Il 45% dei progetti riguarda interventi al di sotto di € 500.000.

Successivamente, la L. 205/2017 (L. di bilancio 2018: art. 1, co. 362) ha autorizzato la spesa di € 10 mln annui dal 2018 da iscrivere in una apposita sezione del Fondo sport e periferie, prevedendo che tali risorse sono assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (e non al CONI).
I criteri e le modalità di gestione delle stesse devono essere individuati con DPCM, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, rispettando le finalità previste dal D.L. 185/2015.

Infine, nella riunione del 28 febbraio 2018 il CIPE ha assegnato € 250 mln provenienti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020 a un nuovo piano operativo Sport e Periferie.

Ulteriori risorse per l'impiantistica sportiva sono allocate nel Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi (istituito dall'art. 90 della L. 289/2002), gestito dall'Istituto per il Credito Sportivo (ICS).
Nello specifico, la dotazione del Fondo è stata incrementata, per un ammontare di € 10 mln per il 2014, € 15 mln per il 2015 e € 20 mln per il 2016, dalla L. 147/2013 (L. di stabilità 2014: art. 1, co. 303).

Inoltre, nel novembre 2014 è stato presentato, da parte del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega per lo sport, del commissario dell'ICS e del delegato dell'Anci allo sport, il progetto "1000 Cantieri per lo Sport", volto a incentivare gli interventi di manutenzione, ristrutturazione o costruzione *ex*-novo di 500 impianti sportivi di base e 500 spazi sportivi scolastici.
Al riguardo, il Piano nazionale per la promozione dell'attività sportiva

2014-2015, adottato con decreto del 24 dicembre 2014 del medesimo Sottosegretario, ha specificato che per gli spazi sportivi scolastici l'ICS avrebbe destinato € 75 mln alla concessione di 500 mutui da € 150.000 ciascuno, da rimborsare in 15 anni senza interessi e senza nessuna spesa.

In particolare, ha specificato che l'azzeramento degli interessi su tali finanziamenti era reso possibile dall'utilizzo di parte della dotazione del "Fondo Speciale per la concessione di contributi in conto interessi sull'impiantistica sportiva" istituito presso l'ICS (art. 5, L. 1295/1957).

Ha, inoltre, specificato che ulteriori € 75.000 sarebbero stati destinati dall'ICS alla concessione di 500 mutui per la realizzazione/ristrutturazione di impianti sportivi di base.

In particolare, ha specificato che l'azzeramento degli interessi era reso possibile dal trasferimento all'ICS di € 16.350.000 derivanti dal Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva (art. 64 del D.L. 83/2012- L. 134/2012, le cui risorse non erano state erogate a seguito della sentenza della Corte costituzionale 254/2013).

Da ultimo, la L. 205/2017 – oltre a rifinanziare il Fondo sport e periferie – ha previsto altre novità finalizzate a incentivare gli interventi di impiantistica sportiva.

Anzitutto, è stato introdotto il c.d. Sport bonus, riconoscendo a tutte le imprese un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nei limiti del 3 per mille dei ricavi annui, pari al 50% delle erogazioni liberali in denaro fino ad € 40.000 effettuate nel corso del 2018 per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, ancorché destinati ai soggetti concessionari (art. 1, co. 363-366).

Inoltre, al fine di incentivare l'ammodernamento degli impianti calcistici, in regime di proprietà o di concessione amministrativa, è stato disposto il riconoscimento in favore delle società appartenenti alla Lega di serie B, alla Lega Pro e alla Lega nazionale dilettanti che hanno beneficiato della mutualità, di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, per il 12% dell'ammontare degli interventi di ristrutturazione degli impianti medesimi, sino a un massimo di € 25.000 (art. 1, co. 352, lett. *a*).

Ancora, è stata prevista l'esclusione delle spese per interventi di impiantistica sportiva dai limiti di spesa degli enti locali attraverso l'assegnazione agli stessi enti di spazi finanziari, nel limite complessivo di € 100 mln annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Gli spazi finanziari sono assegnati tenendo conto di un ordine prioritario indicato (art. 1, co. 874).

Il 9 febbraio 2018 con determinazione del Capo dell'Ufficio per lo sport sono stati individuati gli enti locali beneficiari degli spazi finanziari .

Infine, è stato disposto che i dividendi di pertinenza del MEF relativi ai bilanci dell'ICS in chiusura negli anni 2017, 2018 e 2019 sono destinati al Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva (art. 1, co. 1061).

2) La nuova procedura per la realizzazione e l'ammodernamento degli impianti sportivi

Nel corso della XVII legislatura è stata introdotta una nuova disciplina volta ad agevolare la realizzazione e l'ammodernamento degli impianti sportivi.

In particolare, la L. 147/2013 (L. di stabilità 2014: art. 1, co. 304-305) e il D.L. 50/2017 (L. 96/2017: art. 62) hanno semplificato la procedura

amministrativa, stabilendo, altresì, che gli interventi sono realizzati prioritariamente mediante recupero di impianti esistenti o relativamente ad impianti localizzati in aree già edificate.
La nuova procedura prevede, innanzitutto, la presentazione, al comune, di uno studio di fattibilità – che rappresenta il progetto preliminare –, corredato di un piano economico-finanziario (PEF) e dell'accordo con una o più associazioni o società sportive utilizzatrici dell'impianto in via prevalente.
Ai fini del raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa o della valorizzazione del territorio, lo studio di fattibilità può comprendere la costruzione di immobili con destinazioni d'uso diverse da quella sportiva, complementari o funzionali al finanziamento o alla fruibilità dell'impianto sportivo, comunque in aree contigue. E', comunque, esclusa la realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale.
Se l'impianto ha una capienza superiore a 5.000 posti, possono essere realizzati anche alloggi di servizio strumentali alle esigenze degli atleti e dei dipendenti della società o dell'associazione sportiva utilizzatrice, nel limite del 20% della superficie utile. Tali immobili, nel caso di impianti sportivi pubblici, sono acquisiti al patrimonio pubblico comunale.
Inoltre, in caso di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti, lo studio di fattibilità può contemplare la cessione del diritto di superficie o del diritto di usufrutto delle aree o degli impianti, rispettivamente, per non più di 90 e 30 anni.
Nell'ipotesi di impianti sportivi pubblici omologati per una capienza superiore a 5.000 posti, lo studio di fattibilità può prevedere che, da 5 ore prima dell'inizio delle gare ufficiali e fino a 3 ore dopo la loro conclusione, entro 150 metri – o entro 300 metri, nel caso di una capienza superiore a 16.000 posti – dal perimetro dell'area riservata, l'occupazione di suolo pubblico per attività commerciali è consentita solo all'associazione o alla società sportiva utilizzatrice dell'impianto.
Infine, in caso di ristrutturazione o di nuova costruzione di impianti sportivi con una capienza inferiore a 500 posti al coperto o a 2.000 posti allo scoperto, è consentito destinare all'interno dell'impianto sportivo, in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti delle regioni e degli enti locali:

- fino a 200 mq della superficie utile ad attività di somministrazione di alimenti e bevande, aperta al pubblico nel corso delle manifestazioni sportive ufficiali;
- fino a 100 mq della superficie utile al commercio di articoli e prodotti strettamente correlati alla disciplina sportiva praticata.

Il comune convoca una conferenza di servizi preliminare sullo studio di fattibilità, al fine di dichiarare, entro 90 giorni dalla sua presentazione, l'eventuale pubblico interesse della proposta. Se la fase preliminare si conclude positivamente, il soggetto proponente presenta al comune il progetto definitivo, che comprende, ove necessaria, la documentazione prevista per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA). Il progetto definitivo è corredato di un piano economico-finanziario e di una bozza di convenzione.
Il comune – o la regione, se il progetto comporta atti di competenza regionale – convoca una conferenza di servizi decisoria con la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti e delibera in via definitiva sul progetto. La procedura deve concludersi entro 120 giorni – o entro 180 giorni, nel caso di atti di competenza regionale – dalla presentazione del progetto.
Il verbale conclusivo di approvazione del progetto costituisce, nel caso di impianti sportivi che anche in parte ricadono su aree pubbliche, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera, comprendente anche gli

immobili complementari o funzionali, con eventuali oneri espropriativi a carico del soggetto promotore. Costituisce, altresì, verifica di compatibilità ambientale e variante allo strumento urbanistico comunale.
Nel caso di impianti sportivi privati, costituisce, ove necessario, adozione di variante allo strumento urbanistico comunale ed è trasmesso al sindaco, che lo sottopone all'approvazione del consiglio comunale.
Qualora non siano rispettati i termini relativi alla dichiarazione di pubblico interesse o alla delibera definitiva di approvazione del progetto, sono previsti interventi sostitutivi, diversi a seconda delle dimensioni dell'impianto.

Nel caso di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti, sul progetto approvato si svolge una procedura ad evidenza pubblica, che deve essere conclusa entro 90 giorni dalla sua approvazione.
In tal caso, il proponente deve essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dall'art. 183, co. 8, del Codice dei contratti pubblici, in materia di finanza di progetto, associando o consorziando altri soggetti laddove si tratti della società o dell'associazione sportiva utilizzatrice dell'impianto. Laddove il proponente non risulti aggiudicatario, questi può esercitare il diritto di prelazione, divenendo aggiudicatario se dichiara di assumere la migliore offerta presentata.

3) Ulteriori incentivi per gli interventi sugli impianti sportivi

Il D.L. 185/2015 (L. 9/2016: art. 15, co. 6) ha previsto che, al di fuori degli interventi previsti dal piano da realizzare con le risorse del Fondo sport e periferie, le associazioni e società sportive senza fini di lucro possono presentare all'ente locale sul cui territorio è presente l'impianto sportivo interessato un progetto preliminare per la rigenerazione, la riqualificazione e l'ammodernamento dell'impianto, accompagnato da un piano di fattibilità economico-finanziaria, che comprende anche la gestione dell'impianto e il suo utilizzo finalizzato a favorire l'aggregazione sociale e giovanile. Nel caso in cui l'ente locale riconosca l'interesse pubblico del progetto, la gestione dell'impianto è affidata gratuitamente all'associazione o alla società sportiva per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento e comunque non inferiore a 5 anni.

4) Le novità in materia di uso e gestione di impianti sportivi

Le novità in materia di uso e gestione di impianti sportivi sono state introdotte dalla L. 205/2017, che, in particolare, ha individuato le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro quali interlocutori privilegiati degli enti locali (art. 1, co. 361).
Nello specifico, si è previsto che:

- l'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali deve essere garantito in via preferenziale alle associazioni sportive dilettantistiche e alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro;
- la gestione degli impianti sportivi (nei casi in cui l'ente territoriale non vi provveda direttamente) è affidata in via preferenziale, oltre che ad associazioni

sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, anche a società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro;

- le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici devono essere posti a disposizione in via preferenziale di società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.

5) Gli interventi per gli eventi di sci alpino Cortina 2020 e 2021

Il D.L. 50/2017 (L. 96/2017: art. 61, co. 1-12) ha previsto una serie di interventi necessari per assicurare la realizzazione delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino che si terranno a Cortina d'Ampezzo, rispettivamente, nel marzo 2020 e nel febbraio 2021.
In particolare, ha previsto la nomina di un commissario del Governo chiamato a predisporre un piano di interventi volto, tra l'altro, alla progettazione e realizzazione, ovvero all'adeguamento e al miglioramento, di impianti a fune, collegamenti fra gli stessi – compresi collegamenti viari diversi dalla viabilità statale –, piste di sci da discesa.
Il piano – che deve tenere conto dei progetti già approvati dagli enti territoriali interessati, nonché delle risorse messe a disposizione dagli enti stessi e dal comitato organizzatore locale, e che contiene la descrizione, la tempistica e il costo di ogni intervento – deve essere trasmesso, in particolare, al Presidente del Consiglio dei ministri e alle Commissioni parlamentari competenti.
Per l'approvazione del piano, il commissario convoca una o più conferenze di servizi, ciascuna delle quali si svolge, ove occorra, in sede unificata a quella avente ad oggetto la valutazione di impatto ambientale. Il piano – che sostituisce ogni parere, valutazione, autorizzazione o permesso necessari alla realizzazione dell'intervento e può costituire adozione di variante allo strumento urbanistico comunale – è approvato con decreto del commissario.
Se il piano costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico comunale, ove sussista l'assenso della regione espresso in sede di conferenza, il decreto del commissario è trasmesso al sindaco, che lo sottopone all'approvazione del consiglio comunale.
Gli interventi previsti nel piano sono dichiarati di pubblica utilità e di urgenza e qualificati come di preminente interesse nazionale e devono essere realizzati entro il 31 dicembre 2019 (salvo per le opere che, in quanto non indispensabili al regolare svolgimento degli eventi sportivi, potranno essere ultimate dopo).
Ogni anno, e al termine dell'incarico, il commissario invia, tra gli altri, alle competenti Commissioni parlamentari e al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sulle attività svolte, insieme alla rendicontazione contabile delle spese sostenute.
Per la realizzazione degli interventi è stata autorizzata la spesa di € 5 mln per il 2017, € 10 mln per ciascuno degli anni 2018-2020, € 5 mln per il 2021. Tali risorse si aggiungono a quelle rese disponibili dal comitato organizzatore, dal fondo dei comuni di confine, dalla regione Veneto, dalla provincia

di Belluno e dal comune di Cortina d'Ampezzo.

Da ultimo, la L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) ha previsto, per la realizzazione del Piano degli interventi, la possibilità per il commissario di operare in deroga alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016), in particolare riducendo alcuni termini previsti nelle procedure di affidamento e di aggiudicazione degli appalti pubblici e dei contratti di partenariato pubblico e privato (PPP), nonché facendo ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara (art. 1, co. 876).
L'incarico di commissario *ad acta* è stato affidato con DPCM del 17 ottobre 2017 all' ing. Luigivalerio Sant'Andrea.
Qui il Piano degli interventi. Qui il decreto commissariale del 6 febbraio 2018 di determinazione conclusiva della Conferenza di servizi decisoria relativa all'approvazione di interventi ricompresi nel Piano degli interventi.

6) Gli interventi per l 'Universiade Napoli 2019

Al fine di assicurare la realizzazione della XXX Universiade, che si svolgerà a Napoli nel 2019, la L. 205/2017 (L. di bilancio 2018: art. 1, co. 375-388) ha previsto la nomina di un commissario straordinario, che subentra ai soggetti precedentemente istituiti, fra cui l'Agenzia regionale Universiadi 2019.
L'Universiade, o Olimpiade Universitaria, è una manifestazione sportiva multidisciplinare rivolta ad atleti universitari provenienti da ogni parte del mondo.

Il commissario straordinario deve predisporre un piano degli interventi – volto alla progettazione e realizzazione di lavori e all'acquisizione di servizi e beni, anche per eventi strettamente connessi allo svolgimento della manifestazione sportiva –, nei termini e con le modalità previste dall'art. 61 del D.L. 50/2017 per gli eventi di sci alpino 2020 e 2021, tenendo conto dei progetti e degli interventi già approvati dagli enti interessati e dalla Federazione internazionale dello sport universitario.
Gli interventi previsti nel piano approvato sono dichiarati di pubblica utilità e di urgenza e qualificati come di preminente interesse nazionale.
Allo scopo di assicurare la realizzazione degli interventi del piano è costituita una cabina di coordinamento.
La consegna delle opere deve avvenire entro il 30 aprile 2019 (salvo per quelle che, in quanto non indispensabili al regolare svolgimento degli eventi sportivi, potranno essere ultimate dopo).
Ai fini indicati, è stata autorizzata la spesa di € 100.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
Ogni sei mesi e al termine dell'incarico, il commissario invia, tra gli altri, alle competenti Commissioni parlamentari e al Presidente del Consiglio dei ministri, una relazione sulle attività svolte, insieme alla rendicontazione contabile delle spese sostenute.
Al termine delle Universiadi, le opere realizzate in attuazione del piano degli interventi restano acquisite al patrimonio della regione Campania o degli altri enti locali territorialmente competenti.
L'incarico di commissario straordinario è stato affidato al Prefetto dott.ssa Luisa Latella. Il commissario si è insediato il 6 febbraio 2018.

Misure per la promozione dello sport

1) L'attività sportiva nelle scuole

Il potenziamento delle discipline motorie e lo sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport rientrano negli ambiti relativi all'ampliamento dell'offerta formativa, per i quali la L. 107/2015 (art. 1, co. 7, lett. *g*) ha previsto la costituzione, nell'organico dell'autonomia, di posti per il potenziamento.
Tale previsione è stata puntualizzata, con riferimento alla scuola primaria, dalla L. 205/2017(L. di bilancio 2018: art. 1, co. 616), che ha disposto che il 5% dei posti per il potenziamento è destinato alla promozione dell'educazione motoria in tale ordine di scuole.

Nello stesso ambito, a livello amministrativo, a partire dal 2014, è stato attivato il progetto "Sport di Classe" per il potenziamento dell'educazione motoria nella scuola primaria.
Il progetto prevede, in particolare:

- un nuovo sistema di ***governance*** dello sport a scuola, attraverso l'integrazione delle competenze di MIUR e CONI, per una gestione condivisa. In particolare, per l'organizzazione delle attività e delle iniziative sono stati previsti un organismo nazionale e organismi regionali e provinciali di coordinamento, dei quali fanno parte MIUR, CONI e CIP, che operano anche in raccordo con i Centri sportivi scolastici istituiti presso le scuole del territorio. Nello specifico, a livello regionale la realizzazione del progetto è affidata agli Organismi regionali per lo sport a scuola istituiti presso ciascun Ufficio Scolastico Regionale con Decreto del Direttore Generale;
- l'inserimento di due ore di educazione fisica settimanali nel piano dell'offerta formativa;
- l'introduzione della figura del Tutor sportivo, che affianca l'insegnante e svolge un ruolo di supporto per le scuole in fase di progettazione e realizzazione delle attività;
- un'attenzione particolare agli studenti con disabilità, grazie anche alla partecipazione di rappresentanti del CIP negli organismi di gestione;
- la formazione iniziale e sul campo dei docenti coinvolti, a cura di MIUR, CONI e CIP;
- una revisione dei giochi sportivi, estesi anche alla scuola primaria.

Le indicazioni operative per la partecipazione delle scuole sono state diramate: per l'a.s. 2014/2015, con nota n. 6263 del 3 novembre 2014 (che aveva destinato il progetto alle classi terze, quarte e quinte) e con nota n. 6888 del 27 novembre 2014 (con la quale la partecipazione era stata estesa alle classi prime e seconde delle scuole che ne avevano fatto richiesta al momento dell'adesione); per l'a.s. 2015/2016, con nota n. 16552 del 4 dicembre 2015 (che aveva rivolto il progetto alle classi dalla I alla V e aveva disposto, per la prima volta, il coinvolgimento nello stesso dei docenti di educazione fisica dell'organico dell'autonomia); per l'a.s. 2016/2017, con nota n. 6911 del 21 settembre 2016 (formulata negli stessi termini di quella relativa al precedente a.s.); per l'a.s. 2017/2018, con nota n. 5737 del 7 novembre 2017 (che, in particolare, ha rivolto il progetto a tutte le classi IV e V, prevedendo, rispetto alle edizioni precedenti, un incremento delle ore realizzate dal Tutor per ogni classe, e che, per le regioni Abruzzo,

Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ha previsto un intervento aggiuntivo per le classi I, II e III, a valere sui fondi strutturali Europei nell'ambito del PON "Per la Scuola" 2014-2020).
Qui i risultati del progetto per l' a.s. 2014/2015, per l' a.s. 2015/2016 e per l' a.s. 2016/2017.

Relativamente alla formazione iniziale degli insegnanti, la stessa L. 107/2015 (art. 1, co. 20) ha previsto che per l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria sono utilizzati docenti abilitati all'insegnamento per la scuola primaria in possesso di competenze certificate, nonché docenti abilitati all'insegnamento anche per altri gradi di istruzione in qualità di specialisti, ai quali è assicurata una specifica formazione.

Da ultimo, il 22 settembre 2017, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dello sport hanno firmano un protocollo d'intesa in materia di sport e scuole, con validità dall'a.s. 2017/2018 all'a.s. 2019/2020, che impegna le parti a promuovere il riconoscimento in ambito scolastico del valore della pratica sportiva, a collaborare alla realizzazione di progetti, manifestazioni ed eventi per la diffusione e l'ampliamento dello sport a scuola, a lavorare congiuntamente sulla formazione e l'aggiornamento del personale dirigente e docente, ad incentivare iniziative che diffondano i valori educativi dello sport e del *fair play* anche come strumento di prevenzione e contrasto del bullismo e del disagio giovanile, per favorire l'adozione dei corretti stili di vita e la diffusione di una cultura del rispetto, per promuovere integrazione e inclusione attraverso lo sport. Saranno coinvolti istituzioni del terzo settore, il CONI e le Federazioni Sportive. Nel Protocollo è presente uno specifico riferimento ai laureati in Scienze Motorie che potranno essere coinvolti nelle sperimentazioni didattiche finalizzate a promuovere l'esercizio della pratica sportiva nelle scuole.

2) Le previsioni a tutela degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

Tra gli obiettivi dell'espansione dell'offerta formativa scolastica prevista dalla L. 107/2015 rientra anche l'attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica (art. 1, co. 7, lett. *g*).

Al riguardo, con DM 935 dell'11 dicembre 2015 è stato previsto l'avvio di un programma sperimentale, da svolgere nel triennio 2015-2018 negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, statali e paritari, che aderiscono, realizzato in accordo con CONI, CIP e Lega Calcio di serie A (che il 24 luglio 2015 aveva presentato alla Direzione generale ordinamenti scolastici il progetto "websport 3.60", rivolto a ridurre la dispersione scolastica fra gli studenti atleti). In particolare, nell'ambito del programma è stata prevista l'individuazione, per ciascun istituto scolastico aderente, di un docente referente che, in coordinamento con le società sportive interessate, sostiene le attività finalizzate alla fruizione di metodi complementari di ***e-learning***, in seguito alla definizione di un progetto formativo personalizzato per ogni studente atleta, approvato dal Consiglio di classe. Possono essere fruite attività ***on line*** per un massimo del 25% del monte orario annuale personalizzato. Ai fini dell'ammissione all'a.s. successivo o all'esame di Stato, le attività inerenti alla sperimentazione devono essere certificate dal Consiglio di classe.
Il percorso di sperimentazione è stato avviato con Nota n. 8605 del 23 novembre 2016.
Con comunicato stampa dell'8 febbraio 2017 il MIUR aveva fatto presente che il programma sperimentale avrebbe riguardato tutte le scuole, che ogni studente sarebbe stato seguito da un tutor scolastico (fra 209 disponibili) e da un tutor sportivo (fra 315), che le discipline sportive rappresentate erano 45, che il 73% degli iscritti seguiva un percorso di istruzione liceale, il 20% tecnico e il 7% professionale. Aveva, inoltre,

evidenziato che il programma prevede due modalità di studio: quella base e quella avanzata che, oltre al progetto formativo personalizzato, prevede anche l'utilizzo di una piattaforma digitale (Scuolabook Network) come strumento integrativo della didattica in caso di assenze prolungate.
Da ultimo, con nota prot. 4379 dell'11 settembre 2017 il MIUR ha diramato le indicazioni relative all' a.s. 2017/2018.

Inoltre, con riferimento agli studenti universitari, il 29 settembre 2017 è stata presentato il progetto "Gruppi Sportivi Universitari". Il comunicato stampa presente sul sito del Governo sottolinea l'avvio di un percorso innovativo nel nostro Paese e primo in Europa finalizzato alla cosiddetta "Dual Career", affinché gli studenti-atleti possano accedere ad un'adeguata formazione accademica praticando, al contempo, attività agonistica ad alto livello. In base allo stesso comunicato, grazie all'impegno congiunto del Miur, del Ministro dello sport e del CONI, dovevano essere messi a disposizione del progetto circa 3 milioni di euro.

3) Disposizioni per garantire la pratica sportiva da parte di minori stranieri

La L. 12/2016 aveva disposto che i minori stranieri regolarmente residenti in Italia almeno dal compimento del decimo anno di età potevano essere tesserati presso le società sportive appartenenti alle federazioni nazionali e alle discipline sportive associate, e presso enti di promozione sportiva, con le stesse procedure previste per i cittadini italiani.

Tale previsione è stata, poi, ampliata dalla L. 205/2017 (L. di bilancio 2018: art. 1, co. 369), che ha disposto che tale tesseramento è possibile anche ove i minori non siano in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe della scuola italiana.

4) Il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano

La L. 205/2017 (L. di bilancio 2018: art. 1, co. 369) ha istituito presso l'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, con una dotazione di € 12 mln per il 2018, € 7 mln per il 2019, € 8,2 mln per il 2020 ed € 10,5 mln dal 2021.
Le risorse sono destinate al finanziamento di progetti aventi una delle seguenti finalità:

- incentivare l'avviamento all'esercizio della pratica sportiva delle persone con disabilità;
- sostenere la realizzazione di eventi calcistici e di altri eventi sportivi di rilevanza internazionale;
- sostenere la maternità delle atlete non professioniste;
- garantire il diritto all'esercizio della pratica sportiva dei minori;
- sostenere la realizzazione di eventi sportivi femminili di rilevanza nazionale e internazionale.

L'utilizzo del Fondo è disposto con DPCM da adottare entro il 28 febbraio di ogni

anno.

5) Ulteriori misure per favorire la parità di genere nello sport

Nella seduta del 26 marzo 2014 l'Assemblea della Camera aveva approvato la mozione 1-00409, che aveva impegnato il Governo ad assumere iniziative per promuovere la parità di genere nel settore dello sport.
In particolare, la mozione aveva impegnato il Governo ad attivarsi per una veloce approvazione della Carta europea dei diritti delle donne nello sport, presentata al Parlamento europeo nel 2011, nonché per favorire la partecipazione delle donne alla pratica sportiva e agli organismi direttivi delle società sportive e per ridurre la differenza retributiva fra atleti di sesso diverso.

Sullo stesso argomento, rispondendo, il 30 giugno 2017, nell'Assemblea della Camera, all'interpellanza urgente 2-01859, il rappresentante del Governo aveva fatto presente che nelle successive settimane si sarebbe costituito, per volere del Ministro dello sport, in accordo con il Ministero del lavoro, e coinvolgendo il Dipartimento per le pari opportunità, un tavolo tecnico chiamato ad elaborare strumenti per tutelare la maternità delle atlete attraverso meccanismi di protezione relativi sia alla continuità sportiva, sia al sostegno economico.
La prima riunione del tavolo tecnico si è svolta il 10 ottobre 2017.

Da ultimo, la L. 8/2017 ha previsto che gli statuti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle Federazioni sportive paralimpiche, delle Discipline sportive paralimpiche e degli Enti di promozione sportiva paralimpica prevedono le procedure per l'elezione del presidente e dei membri degli organi direttivi, promuovendo le pari opportunità tra donne e uomini.